Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 23 luglio 1925** — **Numero 169**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » **(Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.**

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della** « **Gazzetta Ufficiale** » — **Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze **e presso le seguenti Librerie depositarie:** Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A Pellegrini* — Ascoli Piceno *Ugo Censori.* — Avellino: *C. Leprini.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*) — Caserta: (*). — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: *R Riccio* — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *A. Rossini.* — Fiume: *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia: *G Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti: *L. Blanchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *R Franceschetti.* — Mantova: *Arturo Mondovi* — Massa Carrara: *E Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G T Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D Vannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F* — Reggio Calabria: *R D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C* — Trapani: *G. Banci* — Trento: *M Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G Galla* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *C. Filacchioni.* — Per la Francia: Parigi: *Libreria italiana*, Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1467.

LEGGE 2 luglio 1925, n. 1197.

Conversione in legge, con modifica, del R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1853, che approva il piano regolatore di ampliamento della città di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto Reale 16 ottobre 1924, n. 1853, col quale fu approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Padova.

Art. 2.

All'art. 7 del predetto decreto sono aggiunte le parole seguenti: « salvo che non si tratti di aree destinate alla formazione delle strade, piazze e giardini di cui alla lettera *b*) dell'art. 4, nel qual caso l'indennità sarà ragguagliata soltanto al valore del terreno secondo l'uso agricolo cui era adibito, ovvero, se trattasi di area avente altra destinazione, al valore medio dei terreni coltivi della località, prescindendo dalla loro edificabilità, e fermo il gratuito passaggio in proprietà al Comune, nel momento in cui questo crederà di comprenderle nell'elenco delle strade comunali, delle aree costituenti strade private già aperte al pubblico transito ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1468.

LEGGE 28 maggio 1925, n. 1201.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1350, riguardante modificazione del periodo di svolgimento della lotteria nazionale pro Ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione nazionale contro la tubercolosi di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 4 settembre 1924, numero 1350, riguardante modificazione del periodo di svolgimento della lotteria nazionale pro Ospizio marino ed ospedale dei bambini « Enrico Albanese » di Palermo e dell'Associazione nazionale contro la tubercolosi di Palermo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1469.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 1178.

Approvazione del nuovo regolamento per il Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di leggi sugli istituti di emissione, approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il testo unico delle disposizioni statutarie del Banco di Sicilia, approvato col R. decreto 14 maggio 1925, numero 818;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari del detto Banco, approvato col R. decreto 6 agosto 1914, numero 895, e modificato con i Regi decreti 19 febbraio 1920, n. 249, e 23 marzo 1922, n. 626;
Viste le deliberazioni adottate il 21 dicembre 1924 dal Consiglio generale e il 28 febbraio-1° marzo 1925 dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sicilia;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito nuovo testo di regolamento del Banco di Sicilia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 105. — CASATI.

Regolamento del Banco di Sicilia.

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il Banco di Sicilia esplica la sua azione a mezzo della Direzione generale, delle sedi, delle succursali, delle filiali e delle agenzie.

Può anche giovarsi dell'opera di rappresentanti e corrispondenti in Italia e all'estero per speciali e determinati servizi.

Art. 2.

Le norme per l'amministrazione del Credito fondiario in liquidazione, della sezione di Credito agrario e della Cassa di risparmio sono stabilite dalle leggi, dagli statuti e dai regolamenti rispettivi, e per quanto essi non dispongano, si applica il presente regolamento.

Il personale addetto al Credito fondiario ed alla Cassa di risparmio è compreso nell'organico proprio del Banco. Per la sezione di Credito agrario valgono le speciali disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825.

Il Banco deve essere rimborsato di ogni spesa che sostenga, sia per il detto personale, sia per ogni altro titolo o causa dipendente dalle aziende suddette.

CAPITOLO II.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Consiglio generale.

Art. 3.

Il Consiglio generale invigila sull'amministrazione del Banco a norma dello statuto.

Art. 4.

Il Consiglio generale si riunisce in sessione ordinaria nella città di Palermo entro il primo trimestre di ogni anno, in prima e seconda convocazione, nei giorni determinati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

La convocazione del Consiglio generale, tanto in sessione ordinaria, quanto in sessione straordinaria, ai termini dell'art. 17 dello statuto, è fatta con avviso del direttore generale, per lettera raccomandata, al domicilio di ciascun consigliere, almeno quindici giorni prima di quello della riunione. L'avviso stesso deve essere inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'avviso deve contenere l'elenco degli affari da trattare nella adunanza.

Con l'avviso di convocazione in sessione ordinaria deve essere anche spedito il rendiconto sull'operato del Consiglio di amministrazione nell'esercizio precedente.

Nell'avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

Tanto l'avviso quanto l'elenco degli affari da trattare nell'adunanza devono essere comunicati contemporaneamente al Ministero delle finanze. Dopo tale comunicazione nessun altro affare, di regola, può essere aggiunto all'elenco stesso. Qualora vi siano da aggiungere altri affari, si deve darne immediatamente comunicazione ai consiglieri, al Ministero delle finanze e all'ispettore governativo o al delegato del Ministero stesso.

Agli effetti dell'art. 10 dell'allegato *P* alla legge 8 giugno 1895, n. 486, il Banco è tenuto a mettere a disposizione dello ispettore governativo o del delegato del Ministero delle finanze, gli atti e documenti relativi agli affari indicati nell'elenco sopradetto, almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio generale.

Qualora per l'espletamento degli affari portati dinanzi al Consiglio generale non sia sufficiente un solo giorno, l'invito per le ulteriori sedute della stessa sessione, ove occorra, è fatto dal presidente del Consiglio e rilasciato il giorno innanzi ai consiglieri in Palermo nel luogo del loro recapito, che essi abbiano fatto conoscere alla Direzione generale del Banco, la quale, in mancanza, terrà gli avvisi a loro disposizione presso la segreteria del Consiglio.

Nella prima riunione della sessione ordinaria ogni componente del Consiglio generale può chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di un nuovo argomento, purchè questo non esca dalle attribuzioni del Consiglio stesso.

Se la richiesta è appoggiata almeno da cinque fra i presenti, l'argomento è iscritto all'ordine del giorno dopo quelli che già vi si trovano segnati, previa comunicazione all'ispettore governativo o al delegato del Ministero delle finanze.

Art. 6.

La sessione ordinaria durerà fino a che sia esaurito l'ordine del giorno, in conformità dell'art. 17 dello statuto.

Art. 7.

Durante la sessione straordinaria, ed in casi di somma urgenza, il Ministero delle finanze, anche sulla proposta del Consiglio generale o del Consiglio di amministrazione, può aggiungere altre materie a quelle iscritte all'ordine del giorno.

Art. 8.

Agli effetti della rinnovazione dei membri elettivi del Consiglio generale, di cui all'art. 15 dello statuto, il compimento del biennio è determinato dall'approvazione di due bilanci. Però, dopo approvato, in sessione ordinaria, il bilancio del secondo anno, i consiglieri restano in carica sino a che non sia convocato il nuovo Consiglio nel primo trimestre dell'anno seguente, prendendo parte, quando occorra, alle tornate straordinarie che, nel frattempo, possano aver luogo.

Se in corso di biennio siasi proceduto alla legale surrogazione di un consigliere, chi lo surroga rimane in ufficio per tutto il tempo in cui vi sarebbe rimasto il sostituito.

Art. 9.

Le tornate del Consiglio non sono pubbliche.

Art. 10.

La presidenza provvisoria dell'assemblea, nelle sessioni ordinarie, o in quelle che venissero immediatamente dopo le elezioni generali, è assunta dal consigliere più anziano di età; il più giovane vi esercita le funzioni di segretario.

Art. 11.

Il Consiglio generale, nella prima seduta di ogni sua sessione, procede anzitutto alla verifica dei poteri dei suoi componenti. A tal uopo, il presidente dell'adunanza nomina una Commissione di cinque membri.

Alla Commissione, che si raduna, possibilmente, seduta stante, sono comunicate dalla Direzione generale le notizie che essa avrà assunto, al fine di accertare i casi di ineleggibilità o incompatibilità, ai termini dello statuto.

Su rapporto della Commissione, il Consiglio delibera tanto sulla ineleggibilità e sulla incompatibilità a componente del Consiglio generale, quanto su quella a delegato presso il Consiglio di amministrazione.

Per quest'ultimo fine la Direzione generale comunica, inoltre, i nomi dei delegati al Consiglio di amministrazione che siano incorsi nei casi d'ineleggibilità previsti dall'articolo 22 dello statuto.

Art. 12.

Agli effetti della ineleggibilità e della incompatibilità, la breve interruzione del corso abituale dei rapporti di interesse per operazioni cambiarie non basta per togliere ad essi il carattere di permanenza, indicato nell'art. 43 dello statuto con le parole esposizione cambiaria permanente.

Art. 13.

Al principio di ogni sessione la Direzione generale è tenuta a comunicare al Consiglio la notizia dei fatti sopraggiunti, per i quali, ai termini dello statuto, s'incorra nella decadenza dall'ufficio di componente il Consiglio generale o il Consiglio d'amministrazione, nonchè degli affari nei quali i componenti il Consiglio generale non abbiano voto deliberativo, ai termini dell'art. 16 dello statuto stesso.

Art. 14.

Il Consiglio, nella prima tornata di ogni sessione ordinaria, nomina il seggio presidenziale composto del presidente, di un vice-presidente, di un segretario e di un vice-segretario.

Il seggio presidenziale rimane così costituito anche per le sessioni straordinarie che possano tenersi sino alla convocazione della nuova sessione ordinaria.

Art. 15.

Nel caso in cui ad una tornata del Consiglio generale non intervenga nè il presidente, nè il vice-presidente, il consigliere anziano per età assume temporaneamente la presidenza. In mancanza del segretario e del vice-segretario ne fa le veci il più giovane dei consiglieri.

Art. 16.

Con l'avviso di convocazione, di cui all'art. 5, il direttore generale informa i revisori dei conti ed i supplenti, — ove occorra — che il rendiconto ed il bilancio dello esercizio precedente sono posti a loro disposizione.

Art. 17.

Il Consiglio può delegare a qualcuno dei suoi componenti o ad apposite Commissioni l'esame preventivo degli affari notati all'ordine del giorno.

Le relazioni e le proposte del Consiglio di amministrazione e dei consiglieri debbono essere depositate presso la presidenza a disposizione del Consiglio e dell'ispettore governativo o del delegato del Ministero delle finanze, almeno ventiquattro ore prima che abbia luogo la discussione.

Art. 18.

L'anno per l'esercizio delle funzioni dei delegati al Consiglio di amministrazione, ai termini dello statuto, s'intende che abbia principio e durata da una sessione ordinaria all'altra del Consiglio generale.

Art. 19.

Qualora nelle votazioni per le elezioni, dopo due prove consecutive, nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio procede a ballottaggio fra i candidati che abbiano ottenuto maggior numero di voti nella seconda votazione.

A parità di voti s'intende eletto il maggiore di età.

Art. 20.

Le votazioni che riguardino persone si fanno a scrutinio segreto, e le deliberazioni relative sono inserite negli atti del Consiglio generale per estratto sommario, contenente soltanto la proposta deliberazione e l'approvazione o il rigetto di essa.

Art. 21.

Il segretario del Consiglio generale redige il processo verbale delle adunanze.

Il processo verbale è ordinariamente approvato dal Consiglio medesimo, il quale, però, ha facoltà di delegarne l'approvazione al Consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Ai delegati presso il Consiglio generale, che non hanno la effettiva residenza nella città di Palermo è dovuto, oltre la indennità di cui all'art. 15 dello statuto, il rimborso dell'importo di un biglietto di prima classe sulle ferrovie o sui piroscafi per l'andata dalla stazione ferroviaria o dal porto più vicino al luogo di loro residenza fino a Palermo e per il ritorno, purchè non competa loro viaggio gratuito per altri uffici. A coloro che risiedono in località nelle quali non vi sia stazione ferroviaria, è dovuto anche il rimborso delle spese di vettura.

Art. 23.

I revisori dei conti possono farsi coadiuvare da impiegati del Banco designati dal direttore generale.

Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione esercita le sue attribuzioni ai termini dell'art. 27 dello statuto e delle disposizioni del presente regolamento e di quello approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825, per l'esecuzione del testo unico delle leggi e dei decreti sul Credito agrario.

Art. 25.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente due volte al mese a norma dello statuto, se il numero e l'indole degli affari lo richiedano. Può inoltre essere convocato straordinariamente dal direttore generale, sempre quando egli lo creda opportuno.

Alle tornate può sempre intervenire il consigliere supplente; ma egli non prende parte alle votazioni, se non quando sostituisca un membro effettivo eletto dal Consiglio generale.

Ha diritto ad assistervi uno dei revisori effettivi dei conti, secondo un turno stabilito dal collegio dei revisori suddetti, immediatamente dopo la sessione ordinaria del Consiglio generale. Di tale turno, modificabile nel corso dell'anno, sarà data dal collegio stesso pronta comunicazione al direttore generale.

Alle tornate del Consiglio assiste l'ispettore governativo o il delegato del Ministero delle finanze, a disposizione del

quale l'Istituto deve mettere, almeno cinque giorni prima della seduta, gli atti e i documenti degli affari da trattare.

Dopo la comunicazione, di cui all'art. 8 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, nessuno affare può essere aggiunto al detto elenco, se non in caso di urgenza, previa comunicazione all'ispettore o al delegato sopra indicati.

Il segretario generale del Banco, ed in caso di sua assenza il funzionario che lo sostituisce, esercita le funzioni di segretario del Consiglio. Per raccogliere la discussione orale e redigere i relativi verbali egli può farsi coadiuvare da altri impiegati di sua fiducia.

Art. 26.

Ai consiglieri di amministrazione ed al revisore effettivo di turno, che non risiedano effettivamente in Palermo, è dovuto, oltre alle competenze di cui all'art. 22 dello statuto, il rimborso delle spese di viaggio, nella misura ed alle condizioni fissate per i componenti il Consiglio generale nell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 27.

I membri del Consiglio di amministrazione ed il revisore dei conti non possono essere presenti alla discussione di affari nei quali abbiano preso parte come amministratori di altre aziende o nei quali siano personalmente interessati, sia direttamente, sia indirettamente.

Art. 28.

Il processo verbale di ogni adunanza deve essere letto ed approvato nell'adunanza successiva, e firmato dal presidente, da tutti i consiglieri intervenuti e dal segretario del Consiglio.

Nelle deliberazioni prese a maggioranza i dissenzienti possono far notare i motivi del loro voto. Il voto del dissenziente, del quale sia stata chiesta l'inserzione nel processo verbale, deve essere indicato altresì nel sunto delle deliberazioni da inviare al Ministero delle finanze, ai termini dell'art. 10, allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486.

Le deliberazioni concernenti persone sono prese a votazione segreta e deve farsene menzione nel sunto sopradetto.

Le proposte del direttore generale, relative a nomine e promozioni, si votano con schede segrete, per sì o per no, sul nome proposto, ed è nulla la scheda che porti un nome.

Agli effetti della disposizione contenuta nella seconda parte dell'art. 26 dello statuto il presidente, qualora si tratti di votazione segreta, deve dichiarare il suo voto prima che si proceda allo spoglio dei voti.

I verbali delle deliberazioni prese in ciascuna tornata sono comunicati al Ministero delle finanze, secondo le disposizioni in vigore. I verbali medesimi sono depositati in originale presso l'ufficio della Direzione generale, che, sotto la responsabilità del segretario del Consiglio, ne cura la conservazione, comunica gli estratti delle deliberazioni ai competenti uffici e ne rilascia le copie.

Art. 29.

La decadenza dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione, per le assenze ingiustificate di cui all'art. 22 dello statuto ovvero nei casi d'incompatibilità previsti dagli articoli 41 e 43 dello statuto stesso e sopraggiunti durante la loro gestione, è dichiarata dal Consiglio d'amministrazione che ne riferisce nella successiva sessione al Consiglio generale.

Ove per decadenze verificatesi si rendesse difficile il regolare funzionamento del Consiglio di amministrazione, sarà convocato il Consiglio generale in sessione straordinaria per la nomina di nuovi consiglieri, i quali dureranno in carica per il tempo in cui vi sarebbero ancora rimasti i decaduti.

Art. 30.

Il Consiglio d'amministrazione, oltre alle attribuzioni affidategli dallo statuto ed alle altre di cui nelle successive disposizioni del presente regolamento:

a) determina le categorie di operazioni che può compiere ciascuna sede, succursale, filiale o agenzia del Banco;

b) approva le speciali convenzioni per quei servizi che, ai termini dello statuto, il Banco può assumere nell'interesse proprio, di Enti morali, di società e di privati;

c) fissa la ragione dell'interesse sui conti correnti fruttiferi dell'azienda bancaria e sui depositi a risparmio; determina le condizioni dei versamenti e dei rimborsi; stabilisce e modifica i diritti da percepire;

d) fissa la misura del saggio di favore e quella del saggio ridotto, nei limiti e colle modalità stabilite dalle rispettive disposizioni di legge; come pure determina e modifica i diritti sui depositi a custodia, nonchè le provvigioni per la riscossione di effetti e per ogni altro servizio;

e) delibera sugli affari di credito agrario e della Cassa di risparmio, a norma delle speciali disposizioni in vigore, e provvede su quanto concerne le operazioni di Credito fondiario in liquidazione;

f) delibera le spese, salvo le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 31;

g) determina i diritti da esigere per le copie, i certificati e gli estratti di conto;

h) salvo le attribuzioni del direttore generale, di cui all'art. 31, determina se le concessioni di lavori e forniture e se le locazioni e simili debbano farsi coll'esperimento di pubbliche aste, ovvero per licitazioni o trattative private, ed approva i progetti di capitolato e i contratti ad esse relativi;

i) delibera, su proposta del direttore generale, in ordine al numero, alla denominazione ed alle attribuzioni degli uffici dell'azienda bancaria, delle aziende annesse, della sezione di Credito agrario presso la Direzione generale e gli stabilimenti, nonchè in ordine al grado dei funzionari da preporre a ciascun ufficio; salve le tassative disposizioni che su tali materie siano contenute nel presente regolamento;

k) prende, circa il personale, i provvedimenti determinati dallo statuto e dal presente regolamento;

l) approva l'albo degli ingegneri e dei periti;

m) determina ogni anno il numero dei commissari di sconto da assegnare ad ogni stabilimento autorizzato allo sconto, secondo l'importanza di ciascuno; nomina i commissari stessi sulla proposta del direttore generale, fatta in base alla lista compilata a norma dell'art. 79, lettera *h*), e dichiara la decadenza di quei commissari che, dopo la nomina, fossero divenuti incompatibili, a tenore dell'art. 122;

n) esamina e delibera sul rendiconto da presentare al Consiglio generale, di cui all'art. 20 dello statuto; esamina i bilanci consuntivi al 31 dicembre di ciascun anno del Banco e del Credito fondiario e le relative dimostrazioni delle spese, delle perdite e dei profitti, da presentare per l'approvazione al Consiglio predetto; e delibera l'elenco degli affari da sottoporre al Consiglio medesimo;

o) esamina ed approva il bilancio preventivo, il rendiconto e il bilancio consuntivo della Cassa di risparmio e del Credito agrario, che saranno uniti, in allegato, al bilancio consuntivo del Banco;

p) delibera lo stato di previsione delle spese e delle variazioni in esso occorrenti, su proposta del direttore generale;

q) approva l'inventario dei beni mobili ed immobili presentato anno per anno dal direttore generale, da tenere a disposizione del Consiglio generale;

r) determina le norme per l'amministrazione dei beni immobili dell'azienda bancaria, delle aziende annesse e della sezione di Credito agrario;

s) delibera, salvo l'approvazione del Ministero delle finanze, le norme per la determinazione dei fidi e stabilisce, inoltre, il massimo fido che ogni stabilimento autorizzato allo sconto può, di regola, consentire, tenuto conto dell'importanza della piazza, agli istituti, ditte o persone ammesse al fido stesso;

t) delibera, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, sulle proposte da fare al Ministero per la fabbricazione dei biglietti dell'Istituto, a norma delle vigenti disposizioni legislative (1);

u) delibera l'eliminazione dalle scritture dei crediti, quando essi siano prescritti o quando, dimostrata l'inutilità che siano iniziati o continuati procedimenti esecutivi o pratiche bonarie, si riconosca che l'assoluta irrecuperabilità del credito sia non soltanto attuale, ma da presumere anche per l'avvenire.

Direttore generale.

Art. 31.

Il direttore generale, in esplicazione delle attribuzioni conferitegli dallo statuto ed insieme con gli altri compiti dei quali è parola nelle successive disposizioni del presente regolamento:

a) è il capo dell'amministrazione e soprintende a tutti i servizi dell'azienda bancaria, delle aziende annesse e della sezione di Credito agrario;

b) propone l'elenco degli affari da trattare nel Consiglio generale e stabilisce quello degli affari da discutersi dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto degli argomenti che possano venir proposti da ciascun componente, entro il limite delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione medesimo, per essere iscritti nell'ordine del giorno della successiva tornata;

c) prende i provvedimenti urgenti, di competenza del Consiglio di amministrazione, quando la necessità lo richieda, e sempre che non sia possibile convocare straordinariamente il Consiglio stesso, al quale in ogni caso egli deve darne comunicazione nella prima riunione ordinaria;

d) ordina, nei limiti dell'assegnazione dello stato di previsione, il pagamento delle spese giudiziarie e di quelle autorizzate dal Consiglio di amministrazione, nonchè delle spese per stipendi, pensioni, indennità, compensi, tasse, pigioni, indennità di presenza e di ogni altra spesa di carattere fisso o necessario;

e) provvede, fino alla concorrenza di L. 2000 e nei limiti delle assegnazioni dello stato di previsione, in ordine ai lavori, alle forniture, alle locazioni ed alle spese impreveduto, sempre quando queste non concernano compensi straordinari al personale, dandone periodicamente comunicazione al Consiglio di amministrazione;

f) consente, a richiesta degli interessati ed ove lo reputi opportuno, il rimborso dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e dei titoli apodissari prescritti, comunicandone l'elenco trimestralmente al Consiglio di amministrazione;

g) presiede agli incanti pubblici ed alle licitazioni a partito privato, e può delegare, anche mediante semplice lettera, siffatta presidenza ai consiglieri governativi oppure a funzionari o impiegati del Banco;

h) autorizza i giudizi da introdurre ed i gravami da proporre, destinando gli avvocati. Per le cause di speciale importanza e per i giudizi penali può conferire l'incarico della difesa dell'Istituto — in concorso o non con i legali del Banco — ad avvocati esterni;

i) prende a carico degli impiegati i provvedimenti disciplinari nei limiti e nei casi previsti dagli articoli 322 e seguenti;

l) ai termini dell'art. 29 dello statuto e tenute presenti le disposizioni di cui agli articoli 41 e seguenti del regolamento, ordina, designando le persone incaricate di eseguirle:

1° verifiche improvvise di tesoro, di cassa e di portafoglio;

2° ispezioni generali o speciali agli uffici della Direzione generale ed agli stabilimenti, sia per i servizi della azienda bancaria, che per quelli delle aziende annesse e della sezione di Credito agrario;

3° inchieste speciali agli uffici e agli stabilimenti predetti.

Nel caso di ispezioni generali agli stabilimenti, provvede a che siano contemporaneamente eseguite verifiche presso tutti gli uffici che ne dipendono;

m) propone al Consiglio di amministrazione le istruzioni di servizio e le loro eventuali modificazioni, nonchè le disposizioni e i provvedimenti riguardanti gli uffici di cui alla lettera *i*) dell'articolo precedente;

n) autorizza, ove ne sia il caso, il rilascio delle copie e dei certificati relativi a deliberazioni del Consiglio generale e del Consiglio di amministrazione;

o) assiste, quando lo creda, personalmente, o a mezzo di un suo delegato, alle sedute delle Commissioni di sconto per l'esercizio del sindacato e della vigilanza che gli incombe;

p) approva i fidi deliberati dalle Commissioni di sconto con facoltà di ridurli, quando essi eccedano i limiti determinati dal Consiglio di amministrazione, e stabilisce i fondi da impiegare nello sconto di cambiali estere di prim'ordine, con firme note sul mercato internazionale;

q) esercita, rispetto al Credito fondiario in liquidazione, al Credito agrario ed alla Cassa di risparmio, tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica, e quelle stabilite dai rispettivi regolamenti e statuti speciali, di che all'art. 2;

r) può farsi assistere per tutti gli affari di indole tecnica da professionisti di sua fiducia, da scegliere, caso per caso, avendo riguardo alla specialità dell'opera da eseguire o degli studi da compiere;

s) presenta al Consiglio di amministrazione per l'esame e le determinazioni del caso:

1° il rendiconto annuale sull'andamento dell'Istituto;

2° i bilanci consuntivi del Banco e delle aziende annesse e della sezione di Credito agrario corredati da prospetti dimostranti il movimento avvenuto, durante l'esercizio, nelle principali categorie dell'attivo e del passivo;

3° la dimostrazione dei profitti, delle spese e delle perdite;

t) propone al Consiglio di amministrazione gli stati di previsione della spesa e le variazioni agli stati medesimi;

u) presenta annualmente all'approvazione del Consiglio di amministrazione l'inventario dei beni mobili ed immobili dell'Istituto;

v) può delegare ai consiglieri governativi e al segretario generale, nonchè, per gli affari di credito agrario, al direttore della sezione, la firma di determinati atti e di parte della corrispondenza.

(1) Regola attualmente il servizio l'art. 50 del regolamento approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508.

Consiglieri d'amministrazione di nomina governativa.

Art. 32.

A norma dell'art. 31 dello statuto, uno dei consiglieri di nomina governativa sostituisce il direttore generale nei casi di assenza o d'impedimento. Egli è designato dallo stesso direttore generale, che ne informa il Ministero delle finanze.

Il direttore generale può delegare temporaneamente ai consiglieri di nomina governativa funzioni riguardanti determinati rami di servizio.

Ad ogni effetto di legge e di regolamento i consiglieri di nomina governativa non sono considerati come impiegati dell'Istituto.

Il biennio per la loro rinnovazione, di cui all'art. 21 dello statuto, è da valutare per anni interi, decorribili dal giorno della nomina.

In caso di nomina con decreti Reali di pari data la rinnovazione ha luogo per sorteggio.

Verificandosi interruzione, per morte, dimissione od altra causa, il consigliere nominato in surrogazione devesi considerare in funzione sino alla data della nomina del consigliere da lui sostituito.

Segretario generale.

Art. 33.

Il segretario generale, oltre ad esercitare le funzioni di cui all'art. 32 dello statuto e agli articoli 25 e 28 del presente regolamento:

a) propone al direttore generale i provvedimenti che egli ritenga necessari o utili per il migliore ordinamento degli uffici e lo sviluppo dei servizi e coordina le proposte che vengano al riguardo fatte da altri funzionari;

b) presiede la Commissione di avanzamento e disciplina, di cui al seguente art. 34;

c) dà parere sui provvedimenti riguardanti il personale che non rientrino nella competenza della Commissione di avanzamento e disciplina;

d) custodisce le note di qualifica del personale, ma può delegare quest'ultima attribuzione — fatta eccezione per quanto riguarda i direttori, gl'ispettori e i vice direttori — al preposto alla sezione che si occupa del personale stesso;

e) ha alla sua immediata dipendenza le sezioni del segretariato generale.

In caso di assenza o d'impedimento è sostituito dal funzionario all'uopo designato dal direttore generale, il quale può sceglierlo fra i direttori e gli ispettori.

Commissione di avanzamento e di disciplina.

Art. 34.

Presso la Direzione generale una Commissione di avanzamento e di disciplina, composta e funzionante, secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione, dà parere sui provvedimenti riguardanti il personale, relativi agli avanzamenti di grado, agli aumenti periodici di stipendio e ai provvedimenti disciplinari di cui agli articoli 327 e seguenti ed a quant'altro sia di sua competenza per tassativa disposizione del presente regolamento o le venga sottoposto a richiesta del direttore generale.

Sono esclusi dalla competenza della Commissione tutti i provvedimenti riguardanti i direttori e gli ispettori.

Il Consiglio d'amministrazione può per gravi e giustificati motivi deliberare lo scioglimento della Commissione provvedendo a ricostituirla entro sei mesi.

Fino alla ricostituzione della Commissione i provvedimenti riguardanti il personale non sono subordinati al parere della Commissione stessa, se ed in quanto esso sia richiesto a norma del presente regolamento.

Art. 35.

Il parere deve essere dato entro un termine massimo di quindici giorni, decorrente da quello in cui viene richiesto e prorogabile dal direttore generale in seguito a giustificata richiesta della Commissione.

Scorso infruttuosamente il termine di cui sopra, l'Amministrazione provvede senza il parere della Commissione.

CAPITOLO III.

DIREZIONE GENERALE.

Art. 36.

La Direzione generale soprintende all'organizzazione ed ai servizi dell'Istituto per mezzo dei seguenti organi centrali comuni alle varie aziende:

1. Segretariato generale;
2. Ispettorato;
3. Ufficio di studi economici e finanziari;
4. Gabinetto del direttore generale;
5. Ufficio legale.

L'azienda bancaria, la Cassa di risparmio e la sezione di Credito agrario costituiscono direzioni centrali distinte. Il Credito fondiario in liquidazione può costituire una separata direzione centrale o essere gestito, a giudizio del Consiglio di amministrazione, da una delle altre direzioni centrali.

1. UFFICI COMUNI ALLE VARIE AZIENDE.

Segretariato generale.

Art. 37.

Il segretariato generale si distingue in tre sezioni alla immediata dipendenza del segretario generale:

1. Affari dei Consigli e segreteria;
2. Personale;
3. Provveditorato.

Ciascuna delle dette sezioni può dividersi in uffici, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

I preposti alle singole sezioni hanno di fronte al segretario generale gli obblighi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 70 del presente regolamento.

Art. 38.

La sezione affari dei Consigli e segreteria si occupa:

a) di tutti i lavori preparatori, contemporanei e conseguenziali alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Consiglio generale, coadiuvando i segretari dei Consigli medesimi nella compilazione dei verbali;

b) del movimento della corrispondenza postale e telegrafica in entrata ed uscita;

c) dei servizi di protocollo, di copisteria, di spedizione e di archivio.

Art. 39.

La sezione personale si occupa di tutti i lavori inerenti alla materia del personale, nei limiti e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 40.

La sezione provveditorato:

a) provvede a tutto quanto si riferisce all'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Istituto e ne tiene l'inventario;

b) cura le pratiche riguardanti l'affitto, l'arredamento e la manutenzione dei locali degli uffici;

c) cura le forniture d'ogni genere;

d) tiene l'inventario dei mobili e degli arredi di ufficio;

e) provvede alle spese minute di ufficio ed alle spese di economato, previe le autorizzazioni prescritte;

f) adempie a tutte le altre attribuzioni che le siano affidate dalle norme di servizio.

Dalla sezione dipendono il magazzino stampe e quegli altri uffici speciali che possono esservi aggregati dal Consiglio di amministrazione.

Ispettorato.

Art. 41.

L'Ispettorato si occupa delle inchieste, verifiche ed ispezioni agli stabilimenti e agli uffici della Direzione generale.

Vi è preposto dal Consiglio di amministrazione un direttore o ispettore il quale prende il titolo di ispettore capo, e vi sono addetti ispettori e funzionari di minor grado nel numero stabilito dal Consiglio stesso.

Art. 42.

Le ispezioni, verifiche ed inchieste sono disposte dal direttore generale, anche su proposta del segretario generale e dell'ispettore capo, o dei dirigenti le divisioni dell'azienda bancaria o le altre direzioni centrali della Direzione generale.

Tutti gli uffici del Banco debbono essere ispezionati almeno una volta l'anno, e l'ispettore capo ha l'obbligo di provocare dal direttore generale le relative disposizioni.

All'ispettore capo incombe pure l'obbligo di sorvegliare a che vengano eseguite dai direttori degli stabilimenti le verifiche di cui all'articolo 79, lettera *c*).

Art. 43.

Il funzionario incaricato delle ispezioni generali agli stabilimenti deve esaminare l'andamento di tutti i servizi che essi compiono, deve accertare la regolarità di tutte le operazioni e l'osservanza delle disposizioni di legge, statutarie, regolamentari e di servizio e deve informarsi della condotta degli impiegati.

Presentando al capo dello stabilimento la lettera d'incarico, il funzionario rimane investito di ogni facoltà necessaria al rigoroso adempimento degli obblighi predetti.

Art. 44.

Il funzionario che esegue l'ispezione ha facoltà di assistere, ai termini dell'art. 31 lettera *o*), come delegato del direttore generale, alle sedute della Commissione di sconto.

Art. 45.

Il funzionario predetto deve accertare se le cifre della esposizione degli scontisti, segnate negli stati trasmessi all'ufficio incaricato del controllo dei fidi presso la Direzione generale, rispondano allo stato di fatto quale risulta dall'esame particolareggiato degli effetti scontati e dei registri.

Art. 46.

Niun provvedimento può essere preso dal funzionario anzidetto senza autorizzazione della Direzione generale. Solo nei casi di urgenza, quando, cioè, anche un breve ritardo possa arrecare un grave pregiudizio agli interessi o alla sicurezza dell'Istituto, egli può prendere quei provvedimenti immediati che ritenga necessari, informandone subito la Direzione generale.

Art. 47.

Dell'ispezione, verifica od inchiesta il funzionario deve fare particolareggiato rapporto al direttore generale, il quale ne dà comunicazione all'ispettore del tesoro entro cinque giorni ed al Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza.

Tutti i rapporti vengono, a cura dell'Ispettorato, cronologicamente annotati in apposito registro e custoditi in archivio riservato.

Art. 48.

In base alle constatazioni e ai rilievi in occasione di ispezioni, verifiche ed inchieste, l'Ispettorato fa le proposte che ritiene opportune in ordine all'organizzazione ed all'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

Ufficio di studi economici e finanziari.

Art. 49.

L'ufficio di studi economici e finanziari:

a) segue e rileva il movimento economico e finanziario nazionale ed estero, con speciale riguardo alla Sicilia;

b) compie studi e ricerche e raccoglie notizie statistiche sui fatti e sulle questioni che particolarmente interessano le direttive e l'attività dell'Istituto e la vita economica dell'Isola;

c) compila statistiche sistematiche riguardanti le operazioni dell'Istituto e delle banche congeneri, nonchè l'attività bancaria in genere, in Italia ed all'estero;

d) compila una relazione riassuntiva dei rapporti dei direttori di cui all'art. 79, lettera *s*), da trasmettere in copia ai consiglieri generali;

e) tiene la biblioteca della Direzione generale;

f) adempie ad ogni altro incarico speciale affidatogli dal direttore generale o dalle norme di servizio.

Gabinetto.

Art. 50.

L'ufficio « Gabinetto » è diretto da un impiegato di fiducia del direttore generale, ed ha le seguenti attribuzioni:

a) tiene la corrispondenza particolare del direttore generale e compie quegli incarichi d'indole speciale o riservata che gli vengono da lui affidati;

b) compila il bollettino ufficiale dei servizi e del personale del Banco;

c) adempie ad ogni altro incarico specialmente assegnatogli dal direttore generale e dalle norme di servizio.

Ufficio legale.

Art. 51.

Un avvocato consulente presta al direttore generale l'assistenza quotidiana per tutti gli affari legali del Banco.

Egli, prima di proporre al direttore generale di intraprendere o di accettare una causa che venga promossa da terzi deve approfondirne tutti gli estremi di fatto e di diritto allo scopo di accertare se il Banco abbia realmente ragione e interesse di sostenerla, o se non possa tornargli più utile evitarla con un'equa transazione.

L'avvocato consulente è coadiuvato da altro componente dell'ufficio legale che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 52.

Possono far parte dell'ufficio legale centrale avvocati, avvocati procuratori e procuratori legali, i quali hanno gli stessi obblighi e le stesse attribuzioni dei legali degli stabilimenti.

Il numero, la qualità e le retribuzioni dei componenti l'ufficio legale centrale risultano dalla stessa tabella di cui all'art. 109.

2. DIREZIONI CENTRALI.

Azienda bancaria.

Art. 53.

La direzione centrale « Azienda bancaria » ha le seguenti tre divisioni:

1° servizi di banca;
2° servizi speciali e contenzioso;
3° ragioneria generale.

Ciascuna delle suddette divisioni si distingue in uffici secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione, il quale ha facoltà di modificare il numero, la denominazione e le attribuzioni delle divisioni stesse.

A ciascuna divisione è preposto un direttore alla immediata dipendenza del direttore generale.

Art. 54.

La divisione dei servizi di banca, in base alle direttive segnate dal direttore generale, e tenuto conto delle condizioni particolari locali e di quelle generali della circolazione, provvede agl'impieghi delle disponibilità dell'Istituto, si occupa d'indirizzare e sviluppare i servizi di banca, promovendo i provvedimenti all'uopo opportuni, e controlla nei riguardi anzidetti l'operato degli stabilimenti.

Art. 55.

La divisione dei servizi speciali e contenzioso:

a) si occupa dell'indirizzo di tutti i servizi speciali disimpegnati dall'Istituto (ricevitoria provinciale, cassa provinciale, ecc.), sorvegliandone l'andamento;

b) invigila sulla liquidazione dei crediti incagliati e sull'andamento delle pendenze litigiose;

c) disimpegna tutte le altre attribuzioni che le siano affidate dalle norme di servizio.

Art. 56.

La divisione ragioneria generale provvede al riscontro delle scritture contabili degli stabilimenti e della Amministrazione centrale nei riguardi dell'azienda bancaria ed inoltre riassume le dette scritture e tiene quelle altre che, secondo le norme di servizio, siano di sua competenza.

Art. 57.

Alla ragioneria generale è preposto dal Consiglio di amministrazione un direttore, o un ispettore, il quale prende il titolo di ragioniere generale ed è responsabile dell'esatta esecuzione del riscontro contabile di cui all'articolo precedente.

Egli:

a) ha l'obbligo di invigilare sulle ragionerie degli stabilimenti, nonchè sulla cassa speciale, sul magazzino cartevalori, e sul tesoro centrale, per tutto ciò che attiene alle scritture contabili;

b) deve sorvegliare a che i competenti uffici della Direzione generale (azienda bancaria) e degli stabilimenti compiano nei termini e con le norme stabilite nelle istruzioni di servizio, i lavori di bilancio e di dimostrazione dei conti, segnalando al direttore generale, per i provvedimenti del caso, gli eventuali arretri di scrittura ed ogni altra irregolarità rilevata;

c) segnala, in base alle risultanze della scrittura, i fattori che influiscono sulla circolazione dei biglietti;

d) propone le modifiche che crede opportune al sistema delle scritture e dei controlli contabili della Direzione generale e degli stabilimenti;

e) firma le situazioni generali dell'Istituto, e compila i bilanci annuali e gli annessi prospetti dimostrativi, lo stato di previsione delle spese e la dimostrazione delle spese e perdite e dei profitti di cui all'art. 31.

Art. 58.

Il ragioniere generale, per gli esami ed accertamenti di che agli articoli 11 e 12 dell'allegato *P* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, deve mettere a disposizione degli ispettori governativi i registri, la corrispondenza ed ogni altro documento all'uopo necessari.

Cassa di risparmio.

Art. 59.

La direzione centrale « Cassa di risparmio », organizzata secondo norme stabilite dal Consiglio di amministrazione:

a) provvede allo svolgimento, allo sviluppo ed al buon andamento del servizio, tenendo presenti le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti, negli statuti e nei regolamenti che la riguardano, nonchè le particolari norme di servizio deliberate dal Consiglio di amministrazione;

b) invigila sulla esecuzione, da parte dei singoli stabilimenti del Banco, di quanto sia ai medesimi attribuito per tutto ciò che concerne il servizio;

c) riscontra e riassume le scritture contabili di detto servizio a mezzo di speciale ufficio di ragioneria, il quale provvede anche alla compilazione del bilancio e del rendiconto dell'azienda.

Il direttore che vi è preposto interviene, senza voto deliberativo, alle sedute del Consiglio di amministrazione solo quando siano da trattare affari di sua competenza.

Credito fondiario di liquidazione.

Art. 60.

La direzione centrale « Credito fondiario in liquidazione » provvede a tutto ciò che si riferisce al movimento delle car-

telle fondiarie dell'Istituto, alla realizzazione dei crediti dipendenti dai mutui ed a quant'altro riguarda il servizio di sua competenza, in conformità delle disposizioni di legge e delle norme di servizio stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Tiene le scritture relative al movimento delle cartelle fondiarie ed i conti dei singoli mutui, nonchè le scritture contabili generali riassuntive ed analitiche, e compila i bilanci ed i rendiconti.

Il funzionario che vi è preposto interviene, per gli affari riguardanti l'azienda, alle sedute del Consiglio di amministrazione, senza voto deliberativo.

Sezione di Credito agrario.

Art. 61.

La sezione di Credito agrario esplica la sua funzione a norma delle leggi, dei decreti e dei regolamenti speciali, nonchè delle norme di servizio stabilite dal Consiglio di amministrazione che disciplinano l'ordinamento della sezione stessa.

Il direttore che vi è preposto è segretario, con voto consultivo, del Consiglio di amministrazione per gli affari di credito agrario ai sensi dell'art. 132 del regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825.

3. Uffici speciali.

Art. 62.

Fanno parte, inoltre, della Direzione generale i seguenti uffici speciali:

1° cassa speciale;
2° magazzino carte valori;
3° tesoro centrale;
4° debiti a vista;
5° revisione e controllo.

Ciascuno dei detti uffici può essere aggregato ad una divisione dell'azienda bancaria o al Segretariato generale o all'Ispettorato, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 63.

Il servizio della cassa speciale per i biglietti del Banco è regolato dalle leggi in vigore, dalle norme ministeriali e dalle speciali istruzioni emanate dal Consiglio di amministrazione.

Alla cassa speciale è preposto un cassiere capo o un capo di ufficio con le funzioni di gestore.

Art. 64.

Nel magazzino carte-valori si custodiscono le scorte degli stampati soggetti a rendiconto (fedi di credito, vaglia cambiari, assegni, ecc.).

Il consegnatario del magazzino — che può essere lo stesso funzionario preposto alla cassa speciale — tiene una delle chiavi degli armadi a due serrature, in cui sono custoditi gli stampati; l'altra chiave dei detti armadi è tenuta dal ragioniere generale, o, con la responsabilità del medesimo, da un suo delegato.

Art. 65.

Nelle casse del tesoro centrale si conservano:

a) i biglietti costituenti i fondi di scorta degli stabilimenti che eccedono i bisogni di cassa degli stabilimenti stessi;

b) i fondi della riserva metallica che la Direzione generale non creda di custodire nelle casse degli stabilimenti;

c) i titoli pubblici del Banco e delle aziende annesse, salvo quelli che la Direzione generale ritenga conveniente custodire nelle casse degli stabilimenti;

d) i biglietti logori o danneggiati, annullati dalle casse degli stabilimenti, da presentare alla cassa speciale e i materiali per la fabbricazione dei biglietti e delle carte valori, salvo che la Direzione generale non creda opportuno affidarne la conservazione ad uno stabilimento;

e) le cauzioni del personale e tutti quegli altri titoli, depositi e valori in genere dei quali la Direzione generale reputi utile accentrare la custodia.

Art. 66.

Le chiavi del tesoro centrale sono tre, a congegni differenti, e sono custodite: una dall'impiegato preposto all'ufficio, una dall'impiegato incaricato di esercitare le funzioni di capo di ufficio di ragioneria ed una dal cassiere-capo.

Ciascuna delle tre chiavi ha un duplicato che, chiuso in piego suggellato col bollo del Banco e firmato sulle ripiegature dai funzionari di cui sopra, è conservato, sotto la propria responsabilità, dallo stesso detentore delle chiavi di uso ordinario.

Art. 67.

Il tesoro centrale, in seguito a disposizione scritta del direttore generale, somministra agli stabilimenti i fondi occorrenti, seguendo per la spedizione le norme e le cautele prescritte.

Esegue, inoltre, gl'incassi e i pagamenti disposti dalla Direzione generale e compie, seguendo le norme in vigore per le casse degli stabilimenti, le altre operazioni eventualmente ad esso affidate dal Consiglio di amministrazione.

Per le operazioni d'immissione ed estrazione dei valori e dei titoli valgono le disposizioni contenute nell'art. 88.

Art. 68.

L'ufficio dei debiti a vista segue il movimento di tutti i titoli di credito del Banco e cura la custodia di quelli estinti.

Il presposto all'ufficio ha la materiale responsabilità dell'eventuale dispersione o sottrazione dei titoli estinti pervenuti dagli stabilimenti.

Art. 69.

L'ufficio revisione e controllo si occupa dello esame di merito di tutte le spese e di quelle riguardanti i mobili e gli immobili; controlla la regolarità delle partite scritturate nei conti « debitori diversi » e « creditori diversi », invigilando a che esse vengano sollecitamente liquidate e compie tutti gli altri lavori che gli siano affidati dalle norme di servizio o dal direttore generale.

Il preposto all'ufficio, oltre alle responsabilità generiche del grado, risponde materialmente dei danni che egli abbia eventualmente arrecato all'Istituto per incompleto, inesatto o ritardato controllo.

Disposizioni comuni agli uffici della Direzione generale.

Art. 70.

Il segretario generale ed i funzionari preposti all'Ispettorato, all'ufficio « Studi economici e finanziari », al Gabinetto, alle divisioni dell'azienda bancaria, alla Cassa di risparmio, al Credito fondiario in liquidazione e alla sezione di Cre-

dito agrario, sono alla immediata dipendenza del direttore generale.

Essi:

a) rispondono del buon andamento dei servizi loro affidati;

b) hanno la responsabilità degli uffici posti alla loro dipendenza, dei quali curano la disciplina e regolano il lavoro;

c) hanno, relativamente al personale dipendente le stesse facoltà attribuite ai direttori degli stabilimenti.

Ciascuno dei preposti suindicati, nel caso di assenza o di impedimento, è sostituito dall'impiegato più elevato in grado e, nello stesso grado, dal più anziano, salvo che il direttore generale creda di provvedere diversamente.

Art. 71.

Ai vice direttori e ai capi d'ufficio assegnati alla Direzione generale sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 82 e 83.

Art. 72.

Per gli uffici, per le sezioni, per le divisioni e per le direzioni centrali della Direzione generale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 76.

CAPITOLO IV.

STABILIMENTI.

Art. 73.

Le sedi, le succursali e le filiali hanno, in generale, identiche attribuzioni e sono regolate dalle stesse norme.

Art. 74.

Tanto presso le sedi, succursali e filiali, quanto presso le agenzie, possono essere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, istituiti nuovi servizi, modificati o tolti quelli in esse esistenti, nei limiti dello statuto e del regolamento.

Art. 75.

Le sedi, succursali e filiali si dividono in uffici. Uffici separati possono costituirsi, occorrendo, anche nelle agenzie.

Il numero e la denominazione degli uffici, i servizi e le attribuzioni a ciascuno di essi affidati, il grado dei funzionari che vi si debbono preporre e le norme per il loro ordinamento e funzionamento sono fissati dal Consiglio di amministrazione, salvo quanto sia espressamente stabilito nel presente regolamento.

In tutti gli stabilimenti è dagli altri distinto l'ufficio di cassa e nelle sedi, succursali e filiali anche quello di ragioneria.

Art. 76.

Ogni ufficio, per i servizi affidatigli, provvede, in quanto sia ad essi inerente, alla redazione della corrispondenza, alla emissione degli ordinativi di esito, d'introito e d'ordine, alla tenuta delle scritture analitiche e speciali ed alla compilazione dei prospetti a norma delle corrispondenti istruzioni di servizio.

Art. 77.

A capo di ogni sede, succursale o filiale del Banco, è un direttore; a capo di ciascuna agenzia, secondo l'importanza e lo sviluppo dei servizi che vi si svolgono, un vice direttore o un capo di ufficio, a giudizio del Consiglio di amministrazione.

I vice-direttori preposti alle agenzie prendono il titolo di « direttori di agenzia»; i capi d'ufficio quello di « agente ».

Art. 78.

In caso di assenza o di impedimento del direttore, la reggenza della sede, succursale o filiale viene assunta dal vicedirettore o dal funzionario di grado superiore o, nello stesso grado, da quello fra i componenti di esso che sia designato dal direttore, e in difetto di tale designazione, da quello di maggiore anzianità, escluso il cassiere-capo, salvo che il direttore generale creda di provvedere diversamente.

Art. 79.

Il direttore, oltre alle attribuzioni assegnategli dallo statuto e dal presente regolamento:

a) tratta gli affari e invigila, rispondendone, sull'andamento generale degli uffici dipendenti, nonchè sull'opera dei legali;

b) corrisponde col direttore generale e con qualsiasi autorità;

c) custodisce, oltre quella del tesoro, una chiave delle casse interne coi rispettivi duplicati;

d) esegue, con l'intervento degli altri detentori delle chiavi, la verifica dei valori estratti dal tesoro o nello stesso immessi, all'apertura ed alla chiusura di cassa;

e) ha l'obbligo di accertarsi, con verifiche particolareggiate ed improvvise, in numero non minore di una ogni anno, della consistenza di cassa e del portafoglio, dello stesso stabilimento cui è preposto e di provvedere negli stessi termini alle verifiche presso le agenzie dipendenti nel modo stabilito all'art. 108, riferendone al direttore generale;

f) emette i provvedimenti di assoluta urgenza, di competenza del direttore generale, riferendogliene immediatamente;

g) provvede per le azioni di rivalsa e per le procedure di esecuzione contro i debitori e provoca i provvedimenti della Direzione generale circa gli altri giudizi da introdurre e i gravami da proporre;

h) propone alla Direzione generale l'elenco delle persone più idonee all'ufficio di commissario di sconto, in numero superiore della metà a quello dei commissari assegnati dal Consiglio di amministrazione allo stabilimento;

i) dà parere consultivo sulle transazioni e sugli affari che escono dai confini dell'ordinaria amministrazione;

k) determina, col concorso della Commissione di sconto, in base alle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, l'ammontare dei fidi da assegnare ai clienti e le relative variazioni, dandone notizia alla Direzione generale;

l) esamina e sottoscrive le situazioni, gli stati, i conti, i bilanci e gli altri documenti che si rimettono alla Direzione generale;

m) verifica e vista le copie conformi dei titoli ed i certificati rilasciati dallo stabilimento;

n) provvede agli atti preparatori di istruzione sulle domande di rimborsi o di duplicati per asserite dispersioni o distruzioni di titoli nominativi, a norma delle istruzioni vigenti; dispone la restituzione delle relative somme sino a L. 15,000, e riceve il consenso per le corrispondenti malleverie; dà parere sull'accettazione o sul rifiuto delle garenzie per somme che oltrepassino il detto limite;

o) provvede all'istruzione degli affari del Credito fondiario in liquidazione, del Credito agrario e della Cassa di risparmio, e in generale fa eseguire tutti gli incarichi inerenti a tali aziende, affidati allo stabilimento dal direttore generale a norma degli ultimi due commi dell'art. 113;

p) prende riguardo al personale dipendente i provvedimenti che lo concernono, a norma delle successive disposizioni;

q) fissa l'orario di ufficio, previo accordo col direttore generale e con riguardo alle consuetudini locali ed ai bisogni del commercio;

r) in fine dell'anno redige e trasmette alla Direzione generale una relazione sull'andamento di tutti i servizi e sul mutamento della condizione economica dei clienti;

s) segue l'andamento dei commerci e delle industrie, nonchè il movimento economico nel territorio in cui lo stabilimento svolge la propria azione nei rapporti del credito, e, alla fine di ogni anno, redige su tali obbietti, e rimette alla Direzione generale una particolareggiata relazione, copia della quale deve essere tenuta a disposizione del Consiglio generale;

t) annualmente, ai sensi degli articoli 250 e 251 e delle istruzioni di servizio, redige le note di qualifica del personale, indipendentemente dai rapporti speciali e riservati che abbia eventualmente rimesso alla Direzione generale nel corso dell'anno stesso.

Art. 80.

Delle attribuzioni di cui al precedente articolo il direttore può delegare, sotto la propria responsabilità:

a) al vice direttore, la firma di parte della corrispondenza, dei titoli e dei documenti contabili, nonchè delle girate sugli effetti cambiari che vengono spediti per l'incasso, le verifiche giornaliere dei valori che si estraggono dal tesoro o vi si immettono;

b) al vice direttore ed, occorrendo, col consenso della Direzione generale, anche ad altri impiegati, la firma dei vaglia cambiari;

c) al cassiere la firma di quietanza sulle cambiali.

Art. 81.

Il direttore provvede al pagamento:

a) delle spese di protesto degli effetti cambiari;

b) dell'importo delle forniture e dei lavori regolarmente ordinati e preventivamente approvati dall'Amministrazione centrale;

c) delle spese di giudizio riconosciute regolari;

d) delle spese di amministrazione nei limiti stabiliti dalle norme di servizio.

Art. 82.

Il vice direttore coadiuva il direttore nelle incombenze a lui demandate e nei limiti che questi crederà di stabilire.

Il vice direttore può essere chiamato ad esercitare, per delega del direttore, le attribuzioni specificate al precedente art. 80, e le altre derivanti dal presente regolamento e dalle particolari istruzioni sui singoli servizi.

Egli comunica a tutti gli uffici le disposizioni del direttore, invigila, rispondendone, a che esse siano osservate, ed esercita la sorveglianza sullo svolgimento di tutti i servizi, sia nei rapporti interni, che in quelli col pubblico.

Negli stabilimenti, dove sia più di un vice direttore, il direttore distribuisce fra i funzionari di tale grado le mansioni suaccennate.

Nei casi di assenza il vice direttore è sostituito da un impiegato scelto dal direttore con l'approvazione del direttore generale.

Art. 83.

I capi di ufficio sono normalmente coadiuvati da altri impiegati nel numero riconosciuto necessario per lo svolgimento dei servizi cui ognuno è preposto.

Essi:

a) debbono attendere al completo svolgimento dei servizi loro affidati, osservando le disposizioni di legge, statutarie e regolamentari del Banco, nonchè le istruzioni di servizio e le disposizioni particolari della direzione, e sorvegliare l'opera degli impiegati dipendenti;

b) sono responsabili materialmente di qualsiasi irregolarità nelle operazioni, nei relativi conteggi, nello svolgimento dei servizi, nonchè di qualsiasi danno che per il fatto loro il Banco possa subire. La responsabilità dei capi d'ufficio non esclude quella di ciascun impiegato dipendente;

c) in quanto siano autorizzati a disporre pagamenti, devono sempre accertare che esistano le corrispondenti disponibilità liquide, e rispondono materialmente delle operazioni che diano luogo a crediti allo scoperto o che siano contrarie alle disposizioni vigenti;

d) invigilano sulla disciplina e sulla condotta degli impiegati e ne riferiscono, occorrendo, al direttore.

Nei casi di assenza o impedimento dei capi di ufficio, il direttore provvede alla sostituzione con personale della stessa categoria.

Art. 84.

Oltre agli obblighi ed alle responsabilità di cui agli articoli precedenti:

1° I capi di ufficio preposti ai servizi del portafoglio, sia italiano che estero:

a) hanno l'obbligo di assicurarsi che gli effetti ricevuti per lo sconto e le divise da acquistare abbiano tutti i requisiti essenziali per la loro validità, a norma delle disposizioni di legge;

b) sono responsabili delle conseguenze delle irregolarità di forma che eventualmente si riscontrino negli effetti sull'Italia e sull'estero, della mancanza o insufficienza del bollo e della mancanza di indicazione del domicilio del presentatore negli effetti su Italia;

c) sono responsabili della capacità giuridica e dell'autenticità delle firme del presentatore o di altri coobbligati iscritti in castelletto e che dalla Commissione di sconto o dal direttore fossero specialmente indicati, ed a tal fine tengono e custodiscono gelosamente il registro degli autografi;

d) rispondono della regolare tenuta e custodia degli scadenzieri degli effetti;

2° Il capo di ufficio addetto al servizio delle anticipazioni risponde materialmente della sufficienza della garenzia; lo stesso e quello addetto ai servizi dei conti correnti, dei depositi e dei risparmi rispondono, inoltre, dell'autenticità delle firme dei correntisti o depositanti;

3° Il capo d'ufficio cui sono affidati i servizi di contenzioso e dei crediti incagliati risponde della eventuale prescrizione dei crediti e perenzione delle ipoteche; della decadenza di azioni o perenzioni di giudizi, a norma delle istruzioni di servizio, salva, al riguardo, la responsabilità dell'ufficio legale.

Art. 85.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di affidare alcune delle attribuzioni di regola proprie dei capi di ufficio preposti ai servizi del portafoglio, delle anticipazioni e dei conti correnti ad impiegati che non abbiano il detto grado.

In tal caso agl'impiegati suddetti incombono le responsabilità inerenti a ciascuna delle attribuzioni stesse.

Art. 86.

Presso ogni stabilimento l'ufficio cassa provvede:

a) a tutti gl'introiti e pagamenti regolarmente disposti o comunque dipendenti dai servizi ordinari esercitati dal Banco e dalle aziende annesse o assunti dall'Istituto per conto di terzi;

b) al cambio dei biglietti del Banco;

c) al ricevimento, alla custodia e alla restituzione dei depositi, siano essi di conto del Banco o delle aziende annesse o di terzi;

d) alla emissione, contro ricevimento del relativo importo, dei vaglia cambiari e dei titoli apodissari, a coerenza delle speciali norme;

e) alla riscontrata con gli stabilimenti locali degli altri istituti di emissione.

Art. 87.

Tutti i valori (valute di cassa, effetti, titoli), i depositi e gli stampati soggetti a rendiconto (stampati per fedi di credito e vaglia cambiari, libretti per conti correnti fruttiferi e relativi assegni, libretti per depositi a risparmio, ecc.) debbono essere custoditi nel tesoro dello stabilimento.

Le chiavi del tesoro e delle casse interne sono tre, e vengono affidate rispettivamente al direttore, al cassiere capo e al capo dell'ufficio di ragioneria.

Ciascuna delle chiavi ha un duplicato.

Le chiavi duplicate sono chiuse in pieghi suggellati, da rimanere rispettivamente presso ciascun detentore. Tutti e tre i pieghi sono firmati dal direttore, dal cassiere capo e dal capo della ragioneria.

Le chiavi di uso giornaliero e le duplicate debbono essere gelosamente custodite dai rispettivi detentori sotto la loro più stretta responsabilità. Essi non possono, per alcun motivo, consegnarle ad altre persone, salvo che ai loro legittimi sostituti.

Soltanto le chiavi di uso giornaliero possono dai rispettivi detentori essere affidate ai propri delegati per l'esecuzione di determinate operazioni da compiersi nel tesoro e per il tempo necessario all'adempimento delle operazioni medesime.

Art. 88.

Ciascuna operazione di immissione nel tesoro e di estrazione dallo stesso di valori, depositi o stampati soggetti a rendiconto deve essere annotata nei registri prescritti dalle norme di servizio, nei quali i conteggi debbono essere tenuti in forma scalare, in guisa che risulti in ogni momento la consistenza delle giacenze in tesoro.

Ogni annotazione di immissione o di estrazione deve essere seguita da speciale verbaletto, da sottoscriversi dai detentori delle chiavi che intervengono all'operazione. I medesimi hanno singolarmente e cumulativamente la responsabilità della esattezza delle registrazioni.

I registri, di cui sopra, debbono essere gelosamente custoditi e, a chiusura delle operazioni del giorno, conservati in tesoro.

Art. 89.

Lo svolgimento dei servizi e delle operazioni di cassa, i registri da tenere, le scritturazioni da eseguire e le altre formalità da osservare, risultano, oltre che dalle disposizioni del presente regolamento, da speciali istruzioni.

Art. 90.

All'ufficio di cassa è preposto un cassiere capo, il quale è tenuto a compiere le operazioni col pubblico agli sportelli dell'ufficio e può essere coadiuvato da altri impiegati delle categorie di cassa, nel numero richiesto dalle esigenze del servizio.

In ogni caso il cassiere capo, alla cui immediata dipendenza sta il personale suddetto, regola nei rapporti interni ed esterni il servizio, osservate le norme del presente regolamento, le speciali istruzioni, e le disposizioni della direzione, e risponde del buon andamento del servizio stesso.

Art. 91.

Il cassiere capo:

a) è materialmente responsabile verso il Banco tanto dell'opera propria quanto di quella degli impiegati dipendenti, i quali, ciò non ostante, sono pure responsabili verso il Banco e verso il cassiere capo di qualsiasi loro frode od errore. In tale caso l'Amministrazione escute il responsabile diretto prima del cassiere capo;

b) è inoltre responsabile materialmente e solidalmente con gli impiegati suddetti, quando affidi ad uno di essi, pagamenti o incassi, da eseguire fuori dell'ufficio di cassa per somma eccedente L. 25,000, ove non curi, insieme con le altre opportune cautele, quella di fare accompagnare l'incaricato da un impiegato della categoria di cassa inferiore o, in mancanza, da altra persona designata dal direttore;

c) provvede, sotto la sua personale responsabilità, all'annullamento dei biglietti logori o danneggiati, non più atti alla circolazione, e di quelli dichiarati fuori corso man mano che rientrano in cassa, osservando le norme all'uopo emanate dal Consiglio di amministrazione;

d) è tenuto a designare, con l'approvazione del direttore, il nome di un impiegato dello stabilimento, appartenente alla stessa categoria o a quella amministrativo-contabile, che accetti di sostituirlo, sempre sotto la sua responsabilità, nei casi di assenza o d'impedimento.

Qualora la designazione non sia fatta, provvede ad essa il direttore con ordinanza motivata, e sempre sotto la responsabilità materiale del cassiere capo.

Art. 92.

Indipendentemente dalle responsabilità inerenti al suo ufficio, in conformità delle disposizioni legislative e statutarie in vigore, e di quelle del presente regolamento, il cassiere capo è sempre tenuto a rispondere verso il Banco della quantità, della specie e della legittimità dei titoli, dei biglietti, del numerario e di ogni altro valore, custoditi, immessi nel tesoro o da esso estratti e di quelli spediti ad altra cassa dell'Istituto, sino a che non gliene sia stato dato regolare discarico, a norma delle speciali istruzioni di servizio.

Egli risponde, inoltre, della regolarità, legittimità ed eventuale alterazione dei titoli apodissari, dei vaglia cambiari, degli assegni bancari e di ogni altro titolo ammesso a pagamento.

Art. 93.

Il cassiere capo deve curare, a suo rischio e pericolo e sotto la sua materiale responsabilità, la esazione degli effetti scaduti, che all'uopo sono a lui affidati, nonchè la consegna, contro ricevuta, di quelli rimasti non pagati all'ufficiale pubblico incaricato dei protesti cambiari, nei termini di legge.

Art. 94.

Prima di fare qualsiasi pagamento, l'impiegato che deve eseguirlo ha l'obbligo di assicurarsi dell'autenticità e della regolarità del documento che lo autorizza o del titolo che gli viene esibito e deve con ogni mezzo possibile accertarsi della identità personale del creditore.

Oltre a quanto è stabilito nel presente regolamento, speciali istruzioni di servizio regolano le funzioni del cassiere e determinano i registri e le scritture che egli deve tenere, nonchè le altre formalità che egli deve osservare.

Art. 95.

Tutti gli obblighi dei cassieri e le responsabilità loro attribuite nel presente regolamento s'intendono estesi, in quanto applicabili, al cassiere del tesoro centrale e al gestore della cassa speciale.

Nei loro riguardi la delega a favore degl'impiegati che debbono sostituirli, nei casi di assenza o d'impedimento, deve essere approvata dal direttore generale.

Art. 96.

Presso ciascuna sede, succursale o filiale, la ragioneria:

a) controlla, tutte le operazioni compiute dai diversi uffici della sede, succursale o filiale e delle dipendenti agenzie e, riguardo ai mandati d'introito, d'esito o d'ordine, verifica la legittimità delle disposizioni, la regolarità dei documenti e l'esattezza delle imputazioni;

b) tiene tutte le scritture contabili principali e quelle sussidiarie ed analitiche, le quali non siano di competenza dei singoli uffici;

c) compila le situazioni, gli stati, i bilanci, e fornisce i prospetti contabili che deve periodicamente redigere a norma delle istruzioni di servizio o che le siano specialmente richiesti.

Art. 97.

Il capo dell'ufficio di ragioneria, oltre agli obblighi nascenti dal presente regolamento e dalle norme di servizio:

a) interviene giornalmente alle operazioni di apertura e di chiusura di cassa, verificando il rendiconto del cassiere, accertando l'effettiva esistenza delle cambiali che rimangono presso il cassiere medesimo, ed eseguendo tutti gli altri riscontri contabili necessari od opportuni. All'uopo, il capo dell'ufficio può, occorrendo, delegare, sotto la propria responsabilità, altro impiegato;

b) segue l'emissione dei titoli, anche all'oggetto di controllare la esistenza degli stampati in bianco, rimasti alla fine di ciascun giorno affidati al cassiere;

c) è responsabile della esatta compilazione delle scritture dell'ufficio e di ogni altro documento contabile, nonchè degli errori e delle omissioni e delle relative conseguenze;

d) ha l'obbligo di curare il riscontro tra i saldi dei sottoconti tenuti dagli altri uffici e quelli risultanti dalla contabilità.

Art. 98.

Le agenzie dipendono dalla sede, succursale o filiale cui sono aggregate per deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 99.

Le agenzie sono provviste di un fondo di cassa, entro i limiti stabiliti dal Consiglio d'amministrazione. Tale fondo, agli effetti contabili, è ritenuto come esistente nella cassa della sede, succursale o filiale da cui le agenzie stesse dipendono.

Art. 100.

Le agenzie possono essere autorizzate a compiere le seguenti operazioni:

a) ricevere domande per l'ammissione al fido, da trasmettere con particolareggiate informazioni, allo stabilimento dal quale dipendono;

b) ricevere effetti presentati allo sconto dai clienti già ammessi al fido, da spedire allo stabilimento sopradetto con le informazioni sui coobbligati;

c) pagare ai clienti il netto ricavo dello sconto, dietro autorizzazione dello stabilimento;

d) scontare buoni del tesoro e cedole di titoli sui quali il Banco può fare anticipazioni;

e) ricevere effetti per l'incasso e rimborsare l'ammontare di quelli incassati per conto di terzi;

f) consentire anticipazioni;

g) emettere vaglia cambiari, fedi di credito e polizzini;

h) pagare vaglia cambiari, titoli apodissari, assegni bancari, lettere di credito ed altri titoli emessi dal Banco o da terzi, tenute, in ogni caso, presenti le speciali istruzioni;

i) ricevere commissioni: per compra e vendita di titoli, per compra e vendita di divisa estera, sia per conto di terzi come dell'Istituto, e per emissione e pagamenti di ordini telegrafici a norma delle speciali istruzioni;

l) ricevere depositi a risparmio;

m) eseguire la riscontrata e le altre operazioni che, avuto riguardo ai bisogni della piazza, e su proposta del direttore dello stabilimento, venissero aggiunte a quelle sopra indicate, a norma dell'art. 74.

Art. 101.

Le agenzie presso le quali sia reso autonomo anche il servizio degli sconti:

a) sottopongono le domande per l'ammissione al fido, debitamente istruite, alla locale Commissione di sconto, per la determinazione del credito da assegnare, e ne riferiscono allo stabilimento dal quale dipendono, per l'approvazione;

b) ammettono allo sconto, col concorso della locale Commissione, gli effetti presentati dai clienti già iscritti in castelletto e ne pagano il netto ricavo.

Art. 102.

Il Consiglio di amministrazione delibera le norme per la tenuta delle scritture e dei libri delle agenzie.

Lo stabilimento cui l'agenzia è aggregata comprende nelle proprie scritture la contabilità, la consistenza di cassa in biglietti, numerario, effetti ed altri valori, e tiene in evidenza, sinteticamente, il movimento delle operazioni dell'agenzia medesima.

Lo stabilimento predetto, con la scorta dei dati giornalieri e dei documenti relativi, segue e controlla il movimento degli affari, le rimanenze di cassa e la regolarità delle scritturazioni dell'agenzia.

Il Consiglio di amministrazione può tuttavia, ove ne riconosca la necessità, stabilire un particolare ordinamento contabile per gruppi di agenzie.

Art. 103.

Le norme per i servizi resi autonomi presso le agenzie, ai sensi dell'art. 38 dello statuto, sono fissate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 104.

I preposti alle agenzie, in caso di assenza, sono sostituiti dagli impiegati all'uopo designati dai direttori degli stabilimenti, dai quali le agenzie dipendono.

Oltre al preposto sono addetti a ciascuna agenzia uno o più cassieri e altri impiegati nel numero fissato dal Consiglio di amministrazione. Nelle agenzie di maggiore importanza può anche essere assegnato un cassiere capo.

Nei casi di assenza o di impedimento, il cassiere capo o i cassieri non possono essere sostituiti che con personale della stessa categoria.

Si può tuttavia provvedere alla sostituzione con impiegati di altra categoria purchè muniti di delega dal sostituendo.

In via eccezionale, per evitare un arresto temporaneo nel funzionamento dell'agenzia, la sostituzione con personale di altra categoria può anche essere disposta di ufficio.

Nel caso in cui il cassiere capo o il cassiere sostituendo sia nella impossibilità di presenziare alla consegna di cassa all'impiegato delegato o incaricato della sostituzione, quest'ultimo e l'agente, prima di iniziare le operazioni col pubblico, procedono alla verifica di tutti i valori custoditi in tesoro, redigendo apposito verbale, che fa fede anche di fronte all'assente, il quale, pertanto, rimane pienamente responsabile di ogni eventuale irregolarità accertata.

Se in un'agenzia siano destinati più cassieri, e non pure un cassiere capo, la direzione e la responsabilità dei servizi di cassa sono assunte dal più anziano nel grado.

Art. 105.

Il preposto all'agenzia:

risponde del buon andamento dell'agenzia e della regolarità delle operazioni dalla stessa compiute, non che dell'autenticità delle firme dei cedenti di effetti ammessi allo sconto per suo mezzo;

esegue gli ordini del capo dello stabilimento da cui dipende e corrisponde direttamente con lo stesso, nonchè con le autorità locali e coi terzi per gli affari attinenti alla agenzia;

esamina i titoli apodissari contenenti girate condizionate e constata che le condizioni siano adempiute;

conserva una delle chiavi della cassa, di cui l'altra è affidata al cassiere, e riscontra i valori che vi si immettono o se ne estraggono, prendendone nota, con dichiarazione, firmata da lui e dal cassiere, negli appositi registri di sacristia, che sono gelosamente custoditi e conservati a chiusura di cassa in tesoro;

firma la corrispondenza, le girate cambiarie e i mandati, e, in concorso col cassiere i vaglia cambiari, le fedi di credito e le quietanze; può delegare al cassiere la firma delle quietanze nelle cambiali;

firma insieme col cassiere, tutti gli stati e documenti da spedire allo stabilimento dal quale dipende;

invia giornalmente allo stabilimento anzidetto la situazione di cassa nella quale riassume e dà conto delle diverse operazioni del giorno allegandovi tutti i documenti di introito e di esito;

fissa l'orario di ufficio, previo accordo col direttore da cui dipende e l'approvazione del direttore generale.

Art. 106.

Per tutti i servizi disimpegnati dall'agenzia, il cassiere capo o il cassiere ha le stesse attribuzioni e responsabilità che dagli articoli precedenti derivano al cassiere capo delle sedi, succursali e filiali.

Art. 107.

Il preposto all'agenzia dispone il pagamento delle spese relative ai protesti cambiari nonchè di quelle minute nei limiti stabiliti dalle norme di servizio.

Le altre spese sono autorizzate dallo stabilimento da cui l'agenzia dipende o dalla Direzione generale.

Art. 108.

Il direttore della sede o succursale da cui l'agenzia dipende è responsabile del regolare funzionamento della medesima, ai termini dello statuto e del regolamento del Banco.

Provvede ad improvvise verifiche di cassa, sia personalmente, sia per mezzo di un suo delegato.

Ha verso il personale dell'agenzia le stesse facoltà che gli sono attribuite dallo statuto e dal regolamento nei riguardi degl'impiegati suoi dipendenti.

Ordina le somministrazioni di fondi occorrenti all'agenzia pel servizio di cassa ed il versamento nelle casse della sede o succursale di quelli eccedenti i bisogni dell'agenzia stessa.

Servizio legale.

Art. 109.

Il Banco ha presso gli stabilimenti: avvocati, avvocati-procuratori e procuratori legali nel numero e con le attribuzioni risultanti da speciale tabella, la quale determina anche la distribuzione del personale stesso tra le varie sedi, succursali e filiali.

Gli avvocati assumono la difesa dell'Istituto, tanto per le cause concernenti l'azienda bancaria, quanto per quelle del Credito fondiario, del Credito agrario, della Cassa di risparmio e di altri servizi esercitati dal Banco, salvo per la sezione di Credito agrario il disposto del quarto comma dell'art. 140 del regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1825.

I pareri che vengono loro richiesti debbono essere dati per iscritto.

I procuratori legali hanno nelle liti la rappresentanza del Banco anche per le aziende del Credito fondiario, del Credito agrario e della Cassa di risparmio e per ogni altro servizio che il Banco eserciti.

Essi hanno l'obbligo di disimpegnare gl'incarichi tutti occorrenti presso gli uffici finanziari, amministrativi e giudiziari, secondo le disposizioni del direttore dello stabilimento.

Il difensore che riunisce in sè le funzioni di avvocato e di procuratore ne assume cumulativamente gli obblighi.

I procuratori legali, senza diritto a speciale indennità, meno il rimborso delle spese di viaggio e la diaria, da corrispondersi nella misura e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, hanno l'obbligo di trasferirsi per gli affari legali del Banco nei Comuni compresi nella giurisdizione della Corte ove essi hanno la loro residenza.

Art. 110.

Gli avvocati e i procuratori legali, oltre alle retribuzioni risultanti dalla tabella di che nell'articolo precedente, hanno diritto ad avere corrisposte, per gli atti procedurali da loro eseguiti, le competenze stabilite dalla tariffa giudiziaria, che il Banco abbia riscosso dai debitori; e per le liti vinte dal Banco ai compensi liquidati contro le parti soccombenti, purchè riscossi, o, qualora il pagamento non venga dalle parti perdenti eseguito volontariamente, quando sia divenuta esecutiva l'ordinanza di tassazione e notificato infruttuosamente il precetto per la riscossione.

Il detto precetto non può dai legali essere notificato senza esplicita autorizzazione, secondo i casi, del direttore generale o del direttore dello stabilimento.

Nel caso in cui la notifica non sarà ritenuta necessaria, i legali avranno diritto ugualmente ai compensi di cui sopra.

La distribuzione dei sopra detti compensi è fatta alla fine di ogni anno, ripartitamente per la Direzione generale e le sedi e succursali del Banco, secondo norme speciali deliberate, per ciascuno stabilimento, dal Consiglio di amministrazione.

Per le liti perdute in Tribunale e vinte in Corte d'appello, quando la sede di questa è diversa da quella del Tribunale, i compensi attribuiti dalla sentenza della Corte debbonsi distribuire fra gli uffici legali delle due sedi, secondo l'assegnazione fattane dalla sentenza in seguito ad apposita richiesta o, in difetto, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Per le liti vinte in grado di rinvio i compensi attribuiti dalla sentenza della Corte debbonsi distribuire tra gli uffici legali, che hanno preso parte alla difesa nelle varie giurisdizioni, secondo la destinazione fattane dalla stessa sentenza in seguito ad apposita richiesta o, in difetto, secondo le determinazioni del Consiglio di amministrazione.

Gli avvocati e i procuratori legali non hanno diritto a qualsiasi compenso o competenza, sotto qualunque forma e denominazione, per le cause perdute, all'infuori delle retribuzioni risultanti dalla sopra indicata tabella.

Qualora, in casi di eccezionale importanza, trattandosi di cause vinte, il Consiglio di amministrazione creda di accordare speciali compensi agli avvocati e procuratori del Banco, questi sono obbligati ad accettare le liquidazioni deliberate dal Consiglio medesimo, senza poter reclamare in via giudiziaria.

Tale obbligo si estende anche ai casi in cui dopo la sentenza abbia luogo una transazione.

La eventuale distribuzione tra i vari uffici legali dei compiti e dei compensi relativi ai giudizi in cassazione è disciplinata da apposite norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 111.

Ai legali possono essere consentite anticipazioni di spese nei limiti e con le norme all'uopo stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 112.

Con apposite norme è provveduto a tutto quanto concerne le relazioni e notizie che gli avvocati e i procuratori legali devono fornire sulle pendenze giudiziarie loro affidate e sulla tenuta del registro delle liti.

CAPITOLO V.

FUNZIONI ED OPERAZIONI.

Disposizioni generali.

Art. 113.

Il Banco sconta, a non più di quattro mesi:

a) cambiali ed assegni bancari muniti di due o più firme di persone o ditte notoriamente solvibili;

b) buoni del tesoro;

c) note di pegno emesse da società di magazzini generali legalmente costituite e da depositi franchi;

d) cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni;

e) titoli ed effetti rilasciati dal Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana alla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, osservando le norme stabilite nel R. decreto 9 febbraio 1908, n. 62;

f) effetti emessi dalla Banca autonoma di credito minerario per la Sicilia, con le forme e condizioni stabilite dal citato decreto.

Il Banco fa anticipazioni a non più di quattro mesi:

1° sopra titoli del Debito pubblico dello Stato e buoni del Tesoro; sui buoni del Tesoro a lunga scadenza l'anticipazione può farsi sino a due anni, giusta l'art. 3 della legge 7 aprile 1892, n. 111;

2° sopra titoli garentiti dallo Stato o dei quali lo Stato abbia garentito gli interessi, sia direttamente, sia per mezzo di sovvenzioni vincolate espressamente al pagamento degli interessi degli stessi titoli;

3° sopra cartelle degli istituti di credito fondiario;

4° sopra le cartelle emesse, ai termini della legge 25 giugno 1906, n. 255, dalla sezione annessa alla sede di Catanzaro dell'Istituto di credito agrario Vittorio Emanuele III;

5° sopra titoli pagabili in oro, emessi o garentiti da Stati esteri.

Per i titoli di cui ai numeri 1, 2 e 3 e per i buoni del Tesoro a lunga scadenza, le anticipazioni possono farsi fino a nove decimi del valore di borsa; per i titoli di cui al n. 4 fino ai tre quarti del loro valore corrente; per i titoli di cui al n. 5 fino a quattro quinti del valore di borsa; per i buoni del Tesoro ordinari, fino alla totalità del loro valore.

Tutti i titoli anzidetti non possono essere valutati al di sopra del loro valore nominale;

6° sopra le valute d'oro e d'argento, tanto nazionali quanto estere, al corso legale, e sopra verghe d'oro;

7° sopra sete grezze e lavorate in organzini ed in trame valutate non oltre i tre quarti del loro valore corrente e sopra verghe d'argento valutate non oltre due terzi del loro valore corrente;

8° sopra fedi di deposito di magazzini generali legalmente costituiti e di depositi franchi, e sopra ordini in derrate o in zolfi per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

9° sopra certificati di deposito di spirito e cognac esistenti nei magazzini costituiti secondo gli articoli 8 e 9 del testo unico delle leggi per gli spiriti, approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651, per non più di metà del valore dell'alcool e del cognac depositati.

Il Banco fa inoltre anticipazioni fino a sei mesi di scadenza:

a) sopra fedi di deposito di sete, emesse dai magazzini generali, legalmente costituiti;

b) sopra fedi di deposito di zolfi dei magazzini generali, di cui nella legge 15 luglio 1906, n. 333, e di quelli ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 13 del R. decreto 22 luglio 1906, n. 378, fino a quattro quinti del valore dello zolfo, rappresentato dalle fedi stesse al netto dei prelevamenti, ai sensi della legge 6 giugno 1907, n. 286;

c) sopra fedi di deposito dei magazzini generali per gli agrumi e loro derivati, esercitati dalle società di cui all'articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 320, per non più di due terzi del valore delle merci che rappresentano;

d) sopra depositi di derivati di prodotti agrumari sino a due terzi del loro valore.

Il Banco con le norme di cui all'art. 6 della legge del 31 dicembre 1907, n. 804, fa anticipazioni alla Cassa dei depositi e prestiti contro depositi di titoli.

Tutte le funzioni ed operazioni indicate nei titoli II e III dello statuto, nonchè quelle del presente articolo, possono essere, in tutto o in parte, esercitate in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dagli stabilimenti dell'Istituto.

In conseguenza della liquidazione del credito fondiario, possono essere dal direttore generale affidati alle sedi e succursali incarichi e pratiche amministrative, inerenti a tale servizio, salvo, in quanto occorra, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione.

Sconti.

Art. 114.

Le assegnazioni e le variazioni dei fidi consentiti ai clienti e l'ammissione allo sconto degli effetti hanno luogo previa deliberazione della Commissione di sconto, la quale è costituita dal preposto allo stabilimento e da due commissari scelti fra quelli nominati dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 37 dello statuto.

Alle sedute della Commissione interviene quale segretario il capo di ufficio addetto al servizio del portafoglio, il quale redige lo stato di presentazione.

Art. 115.

Il numero dei commissari di sconto, da assegnare ad ogni stabilimento, viene determinato dal Consiglio di amministrazione, secondo l'importanza degli affari che ciascuno stabilimento può svolgere nella sfera di azione assegnatagli.

Art. 116.

Il direttore generale, sulle proposte dei direttori, determina il numero delle tornate delle Commissioni di sconto ed i giorni nei quali debbono aver luogo, così per le sedi, succursali e filiali, come per le agenzie autorizzate allo sconto.

È, nondimeno, consentito ai direttori di convocare straordinariamente la Commissione di sconto nei casi d'urgenza, sempre quando il bisogno dei clienti coincida con l'interesse dell'Istituto.

Art. 117.

Il più rigoroso segreto deve mantenersi sulle discussioni e sulle votazioni delle Commissioni di sconto.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto, se uno dei membri lo richieda.

Art. 118.

La durata del servizio di ciascun commissario è, di regola, quindicinale, in modo da comprendere due intere settimane dal lunedì al sabato.

Il turno è regolato in guisa che ciascun commissario compia la prima settimana di servizio con un collega e la seconda con un altro.

Art. 119.

Il turno di servizio è regolato dal preposto allo stabilimento in modo che durante l'anno tutti i commissari prestino un numero di settimane di servizio possibilmente eguale.

Il turno di servizio deve esser tenuto segreto.

Art. 120.

Non intervenendo ad una adunanza della Commissione di sconto uno dei commissari di turno, il preposto allo stabilimento provvede a sostituirlo.

Art. 121.

Ai componenti la Commissione di sconto che prendono parte alle adunanze e al segretario è corrisposta, per ogni giorno d'intervento, un'indennità o medaglia di presenza nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 122.

Il direttore della sede, succursale o filiale ha il dovere, anche durante l'anno, d'indicare alla Direzione generale le cagioni per le quali, eventualmente, qualche commissario di sconto fosse divenuto incompatibile, ai termini dello statuto, agli effetti dell'art. 30, comma *m*), del presente regolamento. In tal caso egli deve astenersi dal comprendere il commissario nel turno di servizio.

Art. 123.

Quando per morte, dimissioni, o decadenza, si verifichi la mancanza di uno o più commissari di sconto, il direttore ne riferisce alla Direzione generale, indicando, ai fini della sostituzione, altre persone in numero doppio di quello delle vacanze. Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina dei nuovi commissari, i quali durano in carica fino al 31 dicembre.

Art. 124.

In ciascuna sede, succursale, filiale o agenzia autorizzata allo sconto, sulla scorta delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, è compilato un elenco degli istituti, delle ditte e delle persone ammesse al fido (castelletto) con l'ammontare massimo del credito di ogni istituto, ditta o persona, risultante da deliberazione della rispettiva Commissione di sconto.

Inoltre ciascuna delle agenzie non rese autonome per lo sconto deve tenere un elenco degli scontisti affidati per suo tramite.

L'iscrizione nel detto elenco, per ogni cliente, può essere fatta soltanto presso lo stabilimento nella cui sfera d'azione si trovi il domicilio del cliente medesimo. Soltanto i grandi istituti e le ditte bancarie o commerciali notoriamente di prim'ordine, aventi sedi in città diverse, possono ottenere la iscrizione presso diversi stabilimenti entro il limite massimo del fido stabilito dalla Direzione generale.

Nel mese di dicembre di ogni anno la Commissione di sconto inizia la revisione dei fidi, in modo da completarla entro il primo trimestre dell'anno successivo, e ciò indipendentemente dalle revisioni parziali che si rendessero necessarie durante il corso dell'anno.

Nelle revisioni generali dei fidi la Commissione è composta di almeno quattro commissari, oltre il presidente.

Le direzioni delle sedi, delle succursali e delle filiali devono comunicare di volta in volta alla Direzione generale i fidi e le eventuali variazioni deliberati dalle locali Commissioni di sconto, relativamente ai clienti, sia degli stabilimenti suddetti, sia delle agenzie aggregate.

I fidi, allorquando superino i limiti determinati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 30, lettera *s*), debbono essere approvati dal direttore generale.

Art. 125.

L'elenco dei fidi deve essere mantenuto segreto e custodito gelosamente dal capo della sede, succursale, filiale o agenzia, il quale non lo rende ostensibile che agli ispettori governativi ed ai funzionari del Banco incaricati di verifiche ed inchieste.

Art. 126.

Il fido assegnato dalla Commissione di sconto rappresenta il limite estremo al quale la Commissione stessa può giungere nell'ammissione degli effetti presentati dall'istituto, ditta o persona iscritti nell'elenco predetto, e può essere superato solamente nel caso in cui le cambiali presentate per lo sconto in eccedenza siano veramente commerciali e munite di firme di coobbligati, riconosciute di prim'ordine, capaci di garantire da sole largamente l'eccedenza di fido da concedere al presentatore.

Art. 127.

Le formalità che i clienti devono adempiere per ottenere l'ammissione dei propri effetti allo sconto, le modalità che gli uffici debbono curare per lo svolgimento del servizio degli sconti, sono stabilite con norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 128.

Di regola non si ammettono allo sconto donne che non siano commercianti, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione della Direzione generale.

Art. 129.

E' vietato:

a) ammettere al fido debitori morosi del Banco o delle aziende annesse o persone o ditte che per precedenti operazioni abbiano cagionato perdite al Banco o alle sue aziende annesse, anche in seguito a concordato o transazione;

b) ammettere allo sconto cambiali in cui figuri soltanto la coobbligazione delle persone sopra indicate.

Art. 130.

Gli effetti ammessi allo sconto devono portare la girata a favore del Banco regolarmente datata e devono essere contrassegnati, per ogni stabilimento autorizzato allo sconto, mediante numerazione progressiva annuale, impressa con bollo speciale.

Art. 131.

Le formalità richieste per lo sconto delle cambiali valgono anche per lo sconto degli assegni cambiari, nonchè, in quanto siano applicabili, per lo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole di titoli sui quali l'Istituto può fare anticipazioni ai termini di legge, delle note di pegno e degli altri titoli od effetti di cui all'art. 6 dello statuto.

Per lo sconto dei buoni del tesoro, delle cedole dei titoli, sui quali il Banco può fare anticipazioni, a norma di legge, provvede il direttore senza che intervenga la Commissione di sconto, anche se presentati da clienti non iscritti in castelletto.

Art. 132.

I titoli nominativi dei quali si scontino le semestralità, senza che intervenga la Commissione di sconto, debbono essere liberi da qualunque vincolo.

ANTICIPAZIONI.

Art. 133.

Le anticipazioni contro pegno di titoli, valori o merci, previste dall'art. 7 dello statuto, hanno la forma di un conto corrente che si liquida secondo le norme fissate dal Consiglio di amministrazione.

Le valute da assegnare agli accreditamenti e addebitamenti ai fini della decorrenza degli interessi sono fissate dalle norme di servizio.

Nel caso in cui per i buoni del tesoro ordinari o per le valute di oro l'anticipazione venga fatta sopra l'intero loro valore, si deve dedurre una somma che basti a garentire l'interesse, la tassa erariale e quanto altro sia dovuto a norma delle disposizioni in vigore.

L'interesse sulle somme anticipate non deve, in ogni caso, essere inferiore alla provvigione che si sarebbe percepita per la custodia dei titoli e valori pegnorati, qualora essi fossero stati costituiti in deposito aperto.

La stessa provvigione è dovuta nel caso in cui i titoli siano lasciati in deposito nei sei mesi successivi al rimborso integrale del debito.

Art. 134.

I prelevamenti sul disponibile possono aver luogo o contro rilascio di quietanza o a mezzo di assegni bancari tratti dal correntista sui moduli che d'ordinario vengano forniti dal Banco, o mediante disposizioni date dallo stesso correntista per lettera od in quell'altra forma che sia stabilita dalle particolari norme di servizio.

Le tasse di bollo e qualunque altra spesa sono a carico del correntista.

Art. 135.

Le anticipazioni si fanno secondo speciali norme stabilite dal Consiglio di amministrazione. Le condizioni del contratto devono risultare da apposita cartella in doppio originale, la quale deve, fra l'altro, contenere:

1° il nome, il cognome, la paternità e il domicilio del depositante;

2° l'indicazione dei titoli od altri valori dati in pegno, con menzione di tutti gli estremi e delle particolarità che valgono ad identificarli, nonchè la decorrenza del godimento degli interessi;

3° il valore determinato in base al listino di Borsa o al listino dei prezzi del Consorzio solfifero o mediante perizia delle merci, con le deduzioni stabilite;

4° la data dell'apertura dell'anticipazione e quella della scadenza;

5° la firma del depositante, dell'impiegato incaricato del servizio, del cassiere e del direttore;

6° l'indicazione dell'obbligo che il depositante assume, nel caso in cui il prezzo corrente dei titoli e delle merci subisca una diminuzione che riduca della metà la differenza stabilita alla stipula del contratto tra il valore del pegno e il credito aperto, di diminuire proporzionalmente l'importo dell'anticipazione, ovvero di reintegrarne la garanzia, nel termine di tre giorni, in seguito a semplice avviso;

7° la clausola dell'obbligazione da parte del depositante di supplire alla deficienza che potesse risultare a danno del Banco della vendita dei titoli od altri valori pegnorati;

8° la clausola secondo cui, non presentandosi il depositante alla scadenza del contratto di anticipazione per estinguere il suo debito, il contratto s'intende rinnovato di ufficio, semprechè il Banco non creda di procedere alla vendita dei titoli a norma del successivo art. 137;

9° la clausola secondo cui i titoli e valori dati in pegno rispondono, senza alcuna limitazione, di ogni e qualsiasi debito, anche non scaduto, del depositante verso il Banco.

Art. 136.

Il preposto al servizio delle anticipazioni deve accertare, in concorso con il cassiere, la identità personale e la capacità giuridica del depositante. Entrambi ne sono di pieno diritto garanti e ne rispondono materialmente.

Il cassiere, inoltre, è materialmente responsabile della legittimità e regolarità dei titoli, nonchè della qualità e quantità dei valori depositati. Soltanto nel caso di anticipazioni su fedi di deposito le responsabilità relative alla legittimità e regolarità dei titoli ed al loro valore incombono sul preposto al servizio delle anticipazioni.

Per le anticipazioni su merci il perito e il magazziniere designati dal Banco sono garanti e materialmente responsabili della qualità, della quantità e del valore della merce pignorata, a norma delle speciali istruzioni. Dell'identità personale e della capacità giuridica del depositante sono responsabili il magazziniere ed il preposto al servizio delle anticipazioni.

Art. 137.

Scorso infruttuosamente il giorno successivo a quello della scadenza dell'operazione od il periodo di tre giorni, di cui al n. 6 dell'art. 135, il Banco, senza che occorra costituzione in mora, può far vendere in tutto o in parte i titoli ed i valori per mezzo di uno degli agenti di cambio legalmente autorizzati, o, in mancanza di essi, di un pubblico notaio, e le merci per mezzo di sensali riconosciuti per il traffico delle stesse, indicati dalla Camera di commercio. La vendita dei titoli esteri può farsi a mezzo dei corrispondenti esteri del Banco.

Tale procedura non impedisce o sospende gli altri modi di esecuzione competenti al Banco per conseguire il pagamento, come la omissione o il ritardo di essa non implica alcuna responsabilità per l'Istituto, nè menoma le sue ragioni di credito.

Il Banco col prodotto della vendita si rimborsa dell'ammontare del suo credito per capitale ed accessori.

Qualora risulti una deficienza, il debitore è tenuto a coprirla; ove invece risulti una eccedenza, il Banco ne dà avviso al cliente, accreditandonelo in conto infruttifero, salvo quanto è stabilito all'art. 135, n. 9 del presente regolamento.

Art. 138.

Le anticipazioni si fanno dal Banco al richiedente per conto del medesimo o per conto altrui.

Chi richiede l'anticipazione per conto altrui deve giustificare il mandato, esibendo la copia dell'atto autentico o depositando l'originale autenticato.

In mancanza di tale deposito o esibizione l'anticipazione s'intenderà fatta al chiedente, nonostante la dichiarazione del conto altrui.

Art. 139.

Sui titoli nominativi possono essere consentite anticipazioni, purchè essi siano trasferiti al Banco o vincolati a favore del medesimo nelle forme di legge.

Per le anticipazioni su titoli intestati ad enti morali occorrono: il consenso delle autorità, a norma delle leggi speciali e il relativo atto di obbligo.

Art. 140.

Verificandosi la dispersione di una cartella di pegno, il Banco non ne rilascia un duplicato, ma estingue l'anticipazione alla scadenza. Può, però, a richiesta del depositante, estinguerla anche prima del detto termine, consentendo, altresì, una nuova anticipazione per la residuale durata di quella originaria, mediante rilascio di una nuova cartella.

In ogni caso, all'atto della estinzione dell'anticipazione originaria, il depositante deve rilasciare quietanza sulla cartella madre e, inoltre, assistito da due testimoni, deve dichiarare a tergo della cartella medesima, che non può produrre la cartella figlia per averla smarrita, e che perciò si obbliga a tenere esonerato e indenne il Banco da qualunque danno o molestia.

E' in facoltà del Banco di chiedere in tali casi un'adeguata garenzia.

Art. 141.

E' data facoltà ai pignoranti di ottenere il distacco e la consegna delle cedole di prossima scadenza, purchè non vengano menomati i limiti di garanzia stabiliti dallo statuto per le anticipazioni.

Ove tale richiesta non sia fatta almeno dieci giorni prima della scadenza, le cedole vengono staccate ed incassate a cura del Banco.

Il Banco incassa ugualmente alla scadenza i titoli sorteggiati o scaduti, la fruttificazione dei titoli nominativi e i premi eventualmente assegnati ai titoli depositati.

Le somme incassate per conto dei pignoranti vengono accreditate ai medesimi nei rispettivi conti, con la valuta stabilita nelle norme di servizio.

Qualora il pegnorante non abbia alcun debito, le somme stesse vengono accreditate in un conto infruttifero.

Art. 142.

Il pegnorante che voglia sostituire altri titoli a quelli depositati, ritirare il pegno in tutto o in parte, o staccare le cedole dai titoli, ai termini dell'articolo precedente, deve darne avviso al Banco almeno un giorno prima.

Non presentandosi nel giorno stabilito, l'operazione non può compiersi, se non sia rinnovato l'avviso.

Art. 143.

Il Banco può richiedere che la merce, sulla quale siasi dal depositante domandata o già ottenuta un'anticipazione, sia assicurata contro l'incendio ed eventualmente contro altri rischi, presso una compagnia benvista dall'Istituto.

Art. 144.

E' vietato di dar notizie sull'esistenza o meno di conti aperti per anticipazioni, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria.

Servizio apodissario.

Art. 145.

Il Banco riceve versamenti di somme per rilasciare come titoli di credito, fedi e polizzini.

Art. 146.

La fede di credito è emessa per versamento di somma non inferiore a lire cinquanta e porta questa formula di obbligazione:

« *Il Banco di Sicilia ha creditore N. N. per L. . . . . . che pagherà contro la presente firmata* ».

Le fedi di credito sono stampate su carta filigranata e si distinguono, in relazione alla somma per la quale possono essere emesse, in tagli e colori determinati dal Consiglio di amministrazione, il quale può altresì deliberare l'adozione di altri contrassegni.

Art. 147.

La fede è a madre-figlia e porta il numero progressivo della categoria e quello generale di emissione di ciascuno stabilimento del Banco, la indicazione della persona al di cui nome si rilascia, la data, la somma in lettere, in cifre ed a perforazione, la firma dei funzionari incaricati di avvalorarla e l'indicazione della cassa emittente.

La fede è completa quando il cassiere vi scrive di proprio pugno ed in lettere le parole:

« *Sono lire* . . . . . » seguite dalla sua firma e dal bollo dell'ufficio di cassa.

Art. 148.

Il polizzino, anch'esso a madre-figlia, è redatto su apposito modello a stampa ed è emesso per somme inferiori a L. 50. Viene scritto con le parole:

« *Il Banco di Sicilia pagherà a N. N. L.* . . . . . . *contro il presente firmato* ».

Esso porta il numero progressivo, l'indicazione della persona al di cui nome si rilascia e la data, ed è avvalorato sotto la data stessa dal cassiere con la seguente formula da lui sottoscritta:

« *Fatto introito di lire* . . . . . » (in lettere ed in cifre e col bollo di cassa).

Art. 149.

Le fedi e i polizzini sono trasmissibili per girata o semplice firma.

I titoli suddetti, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, sono rimborsati a vista dal Banco, salvo, gli adempimenti prescritti per quelli che portino condizione o vincolo.

Il Banco risponde solamente della capacità e della autenticità della firma della persona cui è fatto il pagamento.

Art. 150.

Per la sottoscrizione di chi non sappia o non possa firmare è necessaria l'attestazione del notaio sullo stesso titolo di credito.

Art. 151.

La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dall'intestatario o girante, e può indicare anche a quali condizioni debba eseguirsi il pagamento.

La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finchè non sia dimostrato l'adempimento di essa.

Le girate condizionate o indicanti speciali cause di pagamento devono scriversi a mano.

Art. 152.

Tutte le firme esistenti sopra un titolo apodissario, siano esse di ditte di commercio o di rappresentanti di corporazioni, enti morali, Consigli di amministrazione ed altro, qualora si tratti di girate semplici, sono ammesse senza niuna giustificazione nè autenticazione.

Sono pure ammesse senza giustificazione nè autenticazione le firme di girate condizionate, purchè non siano di parti prendenti.

Sono poi ammesse senza autenticazione, sempre quando non si tratti di parti prendenti, le firme di persone chiamate per aver cognizione di un pagamento o di un fatto qualunque risultante dalla girata, ed anche in seguito ad un « *Cassa per me* »; dovendosi, in massima, tener conto e badare che siano giustificate ed autenticate da notai solamente le firme delle parti prendenti, e quelle fra le firme intermedie per le quali vi sia espressa condizione nella girata.

Le firme delle persone che accettano pagamenti a saldo finale, e quelle fatte per mutui, compre-vendite ed altri contratti, non sono ammesse senza la formalità dell'autenticazione.

Art. 153.

La girata apposta su di un titolo apodissario, sempre che non sia accettata dal giratario, può annullarsi dal girante, non con cancellature, abrasioni o in altra forma, ma con una delle formule: « *Cassa per me,* », « *Annullo la suddetta gira* », « *Banco pagate, ecc.* », od altra equivalente. Così la formula, come la girata che si annulla, debbono essere firmate dal girante.

Art. 154.

Nel caso in cui sul titolo apodissario si riscontrino cancellature, abrasioni, macchie d'inchiostro o altre irregolarità di forma, si può ammetterlo al pagamento, previa dichiarazione della parte prendente che esso è stato in tal modo presentato al cambio. Se, peraltro, le dette irregolarità di forma siano di tale importanza da far nascere il dubbio che esse siano state fatte ad arte per alterare o far sparire girate, condizioni, firme, ecc., colui che ne chiede il rimborso deve sottoscrivere un atto d'obbligo a favore del Banco, per qualunque futura evenienza, con fideiussione accettata dal direttore o dall'agente.

In ambedue i casi il pagamento del titolo deve sempre eseguirsi col visto del preposto predetto.

Il titolo falso evidentemente alterato a scopo doloso deve essere sequestrato e consegnato immediatamente al preposto per gli opportuni provvedimenti.

Art. 155

Esaminandosi i titoli apodissari, di che negli articoli precedenti, devesi anche verificare se il notaio certificatore delle firme sia nel pieno esercizio delle sue funzioni.

I titoli riconosciuti in regola sono ammessi al pagamento.

Art. 156.

Pei necessari riscontri delle autentiche notarili deve tenersi un registro che in ordine alfabetico contenga gli autografi delle firme dei notai residenti nel distretto notarile dello stabilimento.

Le firme dei notai non residenti nel distretto notarile dello stabilimento debbono essere legalizzate ai sensi di legge.

Art. 157.

Di niuna fede o polizzino può essere eseguito il cambio o pagamento, se prima non siano stati esattamente giustificati gli adempimenti di regola.

Art. 158.

Le condizioni contenute nelle girate, per le quali occorra accertare che siano stati eseguiti i necessari adempimenti,

sono quelle scritte ed indicate chiaramente dalle parti con formule esplicite, come per esempio:

« *Banco non pagate se non, ecc.* » ovvero: « *Banco pagate purchè, ecc.* » ed anche: « *Banco pagate con firma autentica di N. N.* » od altra che chiaramente importi condizione.

Le formule:

« *Banco pagate a N. N. come . . . ., o quale . . . . o nella qualità di procuratore, di cessionario, di erede, ecc. ecc.* »; oppure:

« *Banco pagate a N. N. per eseguire o compiere tale o tal altro incarico o pagamento* »; non sono ritenute come condizioni, ma come semplici causali. Per le girate contenenti queste formule non si richieggono formalità o giustificazioni, considerandosi il pagamento fatto liberamente al giratario.

Art. 159.

Il pagamento di un titolo apodissario che porti la formula « *agli eredi legittimi o testamentari* » si intende condizionato e non è eseguito se non a favore di chi dimostri la qualità ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigere la somma.

Sono da osservarsi per l'oggetto le disposizioni delle leggi fiscali in materia di tassa di successione.

Art. 160.

Il pagamento del denaro dotale al marito è fatto liberamente, se colui che paga non esprime la condizione dell'impiego o reimpiego.

Art. 161.

Il pagamento del denaro dotale fatto alla moglie o ai coniugi congiuntamente, sia pure che provenga da vendita o da permuta d'immobili costituiti in dote, è fatto nei modi indicati nel decreto del magistrato competente.

Art. 162.

Qualora nel contratto di matrimonio i coniugi o uno di essi siansi riservata la facoltà di provvedere circa l'impiego, o se il vincolo dell'impiego o reimpiego nel contratto di matrimonio sia stato stabilito in forma generica, l'impiego medesimo può esser fatto, nel primo caso col semplice consenso dei coniugi o di uno di essi, a norma dei patti nuziali, e nel secondo caso con acquisto di rendita pubblica iscritta sul Debito pubblico italiano, ovvero in cartelle fondiarie del Banco di Sicilia; ma la somma indicata nel titolo apodissario non è pagata, in entrambi i casi, se non dopo giustificato il seguito impiego col vincolo dotale.

Art. 163.

Se nel contratto di matrimonio sia stato convenuto di fare l'impiego col consenso del dotante o di altra persona capace, il pagamento è fatto, qualora si giustifichi l'impiego, col consenso di coloro che debbono esserne intesi.

Se poi questi ultimi non volessero o non potessero esprimere la loro volontà, il danaro non può venire pagato che per decreto del magistrato competente e con l'adempimento delle condizioni da esso prescritte.

Art. 164.

Qualora per giudicato, testamento od altro titolo, debba venire pagato denaro costituito o da costituirsi in dote, con la espressa condizione d'investirlo in un determinato impiego, il pagamento non si eseguisce se non, o dopo giustificato il seguito impiego, o alla persona che sia dal magistrato competente incaricata, sotto la propria responsabilità, di eseguirlo.

Art. 165.

Trattandosi di danaro di minori, di minori emancipati o di altri incapaci, il pagamento non può avere luogo se non siansi adempiute le formalità stabilite dal magistrato competente.

Art. 166.

Il pagamento di danaro di minori o di altri incapaci quante volte debba esser fatto con la espressa condizione che sia investito in un impiego determinato, sia che la scelta del detto impiego abbia per base la spontanea volontà del disponente, sia che derivi da un titolo o giudicato preesistente, viene eseguito o previo l'accertamento del seguito impiego e con le modalità stabilite, o alla persona incaricata dal magistrato competente di eseguire l'impiego stesso, sotto la propria responsabilità.

Art. 167.

Le condizioni scritte nelle girate non si possono revocare se non dallo stesso girante, ovvero per disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 168.

I documenti necessari per liberazione di somme sottoposte a condizione rimangono allegati alla fede cui hanno relazione, a meno che non si tratti di atti pubblici, per i quali basterà siano citati nell'ordinanza di svincolo gli estremi che valgano a identificarli.

Art. 169.

Per le fedi di credito e i polizzini del Banco che portino obbligo di pagamento con condizioni o con date modalità, è affidato al capo dell'ufficio competente in materia di svincoli nelle sedi, succursali o filiali e al preposto nelle agenzie, l'incarico di verificare, prima del pagamento, inteso ove occorra l'ufficio legale, se le condizioni, garenzie o modalità indicate nei titoli siano state legalmente adempiute, affinchè il Banco possa regolarmente pagare a chi e come di diritto.

Art. 170.

Ogni volta che sui titoli apodissari occorrano adempimenti o si incontrino difficoltà, che ne impediscano il pagamento, debbono annotarsi, per norma delle parti, le ragioni dell'impedimento in calce ai titoli medesimi.

E' vietato di respingere titoli apodissari, senza indicarne le ragioni.

Art. 171.

Quando, dall'esame dei documenti richiesti ed esibiti risulti che le condizioni ed i vincoli imposti nella girata e gli altri estremi di legge siano esattamente adempiuti, l'impiegato, di cui all'art. 169, appone sul titolo il visto con la firma, ed il titolo stesso è ammesso a pagamento, da eseguirsi nel modo stabilito dall'articolo 149.

Art. 172.

Chiunque passi con la formula « visto », fedi o polizzini, senza essersi assicurato dell'adempimento delle condizioni apposte sui detti titoli o delle formalità richieste, o con

autentica falsa, è materialmente responsabile verso il Banco, ogni eccezione rimossa.

Il Banco è responsabile unicamente della capacità e della identità personale di colui che riscuote il titolo e quindi non è responsabile della capacità giuridica dell'intestatario e dei giranti intermedi nè della autenticità delle loro firme.

Art. 173.

Qualora per giudizio civile o penale venga richiesta al Banco dal magistrato competente una fede di credito, o un polizzino, si deve curare, nel farne l'invio, di sostituire provvisoriamente nel volume relativo, una copia del titolo spedito, collazionata e sottoscritta dal funzionario che sta a capo dell'ufficio « Debiti a vista » e da quello preposto alla divisione dell'azienda bancaria, o al segretariato generale, o all'Ispettorato, cui si trova aggregato l'ufficio « Debiti a vista » secondo le determinazioni del Consiglio d'amministrazione, giusta il secondo comma dell'art. 62. In detta copia deve essere indicato l'uso che si è fatto dell'originale e ad essa debbono, a suo tempo, essere sostituiti l'ordinanza del giudice e la copia legale del verbale di deposito, nel quale deve essere trascritto il titolo.

Art. 174.

Il direttore generale ha facoltà di autorizzare il pagamento dei titoli apodissari che siano presentati per il rimborso dopo dieci e non oltre trent'anni dalla data di emissione, purchè essi non siano stati pagati con atto d'obbligo.

L'importo dei titoli suddetti che non siano presentati al rimborso entro i trenta anni viene devoluto a beneficio del Banco.

Qualunque diritto od azione di terzi contro il Banco, riguardante il pagamento di titoli apodissari si estingue col decennio dal pagamento stesso.

Titoli apodissari dispersi o distrutti.

Art. 175.

Nel caso di smarrimento o distruzione, in qualunque modo avvenuta, di una fede di credito o di un polizzino, il Banco, sopra domanda dell'interessato o di un suo legale rappresentante, può permettere, entro un decennio dalla data di emissione, che la relativa somma venga da questo ritirata, contro prestazione della malleveria prescritta negli articoli seguenti.

Nè la presentazione della domanda, nè il ritiro della somma impediscono che il titolo sia pagato a favore di chi se ne dimostri proprietario in base a una serie continua di girate che giungano sino a lui.

Art. 176.

Nella domanda, di cui all'articolo precedente, deve essere indicato l'ufficio emittente del titolo, la somma, la data di emissione, il numero progressivo e le girate, se ve ne siano.

Art. 177.

Nel caso in cui il titolo del quale si chiede il rimborso sia intestato a persona diversa dal richiedente, la domanda deve essere accompagnata dal consenso scritto dell'intestatario, la cui firma deve essere autenticata da un notaro.

In casi eccezionali, e specialmente quando risulti difficile rintracciare l'intestatario, o gli eredi di lui, o quando, essendo morto da qualche tempo l'intestatario, nè gli eredi di lui, nè altri aventi causa abbiano avanzato domanda per ottenere il pagamento della somma rappresentata dal titolo dichiarato smarrito o distrutto, la Direzione generale può esonerare il richiedente dall'obbligo stabilito nel comma precedente.

Art. 178.

Decorsi dieci giorni dalla presentazione della domanda, senza che il titolo smarrito o distrutto sia stato presentato per l'estinzione, viene disposto il rimborso della somma a favore del richiedente, contro stipulazione di un atto d'obbligo nel quale, oltre l'interessato, deve intervenire un garante che sia persona proba, solvibile e ben vista, secondo i casi, dal direttore o dall'agente.

Con tale atto il ricevente e il fideiussore debbono solidalmente obbligarsi a restituire al Banco la somma nel caso in cui esso l'abbia pagato o lo paghi in qualunque tempo all'esibitore del titolo a norma dell'art. 175.

Le obbligazioni nascenti dall'atto di cui sopra, in dipendenza del rimborso di titoli smarriti, rubati o distrutti, si estinguono col verificarsi della prescrizione decennale dei titoli. Contemporaneamente cessa qualsiasi diritto od azione dei possessori dei titoli verso il Banco.

Art. 179.

Trattandosi di titoli pertinenti a pubbliche Amministrazioni, le domande sono fatte, i consensi sono prestati e gli obblighi sono assunti anche per mezzo di lettera ufficiale, previa autorizzazione dell'autorità tutoria o governativa, da chi legalmente rappresenta le Amministrazioni stesse.

E' in facoltà dell'Istituto di rinunziare, nei confronti con le dette Amministrazioni, alla prestazione delle garenzie di cui agli articoli 178 e 180.

Art. 180.

La restituzione dei valori sino a L. 15,000, previo l'adempimento delle richieste formalità, è disposta dai preposti agli stabilimenti; per somme superiori occorre il consenso del direttore generale.

Trattandosi di titoli per un valore superiore alle L. 10,000 deve chiedersi una garanzia reale.

Art. 181.

Completati gli atti, a norma degli articoli precedenti, il direttore generale o i preposti agli stabilimenti, nei limiti della rispettiva competenza, dispongono la liberazione della somma rappresentata dal titolo smarrito o distrutto, che verrà pagata con ordinanza rilasciata nelle forme e con le modalità prescritte dalla Direzione generale.

Art. 182.

I documenti in base ai quali si eseguisce il rimborso tengono luogo del titolo smarrito o distrutto.

Vaglia cambiari.
Assegni di rappresentanti e corrispondenti.

Art. 183.

Il Banco può emettere vaglia cambiari contro versamento di corrispondente somma.

Art. 184.

Il vaglia cambiario si emette su carta filigranata a madre e figlia e porta la formula di obbligazione: « *Il Banco di Si-*

cilia, a presentazione di questo vaglia cambiario, pagherà ad N. N. L. . . . . ».

Porta inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifre ed in lettere, il luogo, la data di emissione e le firme del preposto allo stabilimento, del cassiere e dei loro delegati.

Il Consiglio d'amministrazione può, inoltre, deliberare la adozione dei contrassegni e delle cautele che riterrà opportuni.

Il Banco può emettere vaglia cambiari a cifre fisse portanti la somma stampata tanto in cifre che in lettere. Tali vaglia si dividono in serie: la somma corrispondente a ciascuna delle serie e il numero di queste sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 185.

Il modello del vaglia cambiario deve valere anche per l'accertamento delle somme per le quali sia rilasciato.

Art. 186.

Il vaglia cambiario può essere ceduto o con regolare girata o con la semplice firma del cedente a tergo del vaglia stesso.

Esso è pagato a vista, previa la firma dell'intestatario o dell'ultimo giratario, presso qualunque stabilimento del Banco e presso i corrispondenti che ne assumono l'incarico.

I vaglia pagati dagli stabilimenti sono annullati con le norme determinate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 187.

Gli assegni bancari sono rilasciati, per conto dell'Istituto, in corrispettivo di uguale somma versata dai richiedenti presso i rappresentanti e corrispondenti all'uopo autorizzati.

Art. 188.

Gli assegni bancari, sono impressi su carta filigranata, si staccano da foglio a madre e figlia, e portano la formula di obbligazione:

« *Il Banco di Sicilia pagherà a vista per questo assegno bancario a N. N. lire . . . . .* »

Portano inoltre il numero progressivo di emissione, la somma in cifre e in lettere, il luogo e la data di emissione e la firma del rappresentante o corrispondente incaricato del rilascio.

Il Consiglio di amministrazione delibera l'adozione dei contrassegni e delle cautele che ritenga opportuni.

Art. 189.

In ordine alle girate ed al pagamento degli assegni bancari si applica il disposto dell'art. 186.

Art. 190.

Speciali istruzioni emanate dal Consiglio di amministrazione regolano il servizio degli assegni specialmente nei rapporti del Banco coi propri rappresentanti e corrispondenti, conservate, in quanto concerne il servizio di rappresentanza e corrispondenza, le disposizioni governative.

Art. 191.

Il Banco risponde solamente della capacità dell'ultimo giratario e dell'autenticità della firma di lui tanto per i vaglia quanto per gli assegni bancari.

Art. 192.

Per il pagamento dei vaglia cambiari e degli assegni dei quali sia stato denunziato al Banco lo smarrimento o la distruzione, qualora gli interessati non preferiscano di attenersi alle disposizioni e modalità all'uopo stabilite dal Codice di commercio, si procede al rimborso con atto di obbligo, osservando le norme fissate per i titoli apodissari.

Conti correnti ad interessi.

Art. 193.

Il Banco riceve versamenti di somme in conto corrente ad interesse o senza, nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto.

Il ritiro delle somme fino a concorrenza del disponibile può essere fatto dal correntista mediante assegni, purchè emessi su moduli forniti dal Banco, o mediante disposizioni date per lettera, od in quell'altra forma che, in base alle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione, può essere, caso per caso, convenuta col correntista.

Il correntista deve rimborsare la tassa di bollo relativa agli assegni ed al libretto di conto corrente che egli eventualmente richiedesse.

Art. 194.

Il libretto di conto corrente ad interessi porta una impronta a secco con le parole: « *Banco di Sicilia - Conto corrente ad interesse* ». E' distinto col numero di iscrizione del conto, porta la indicazione della persona, della ditta, o dell'ente cui il conto è intestato e la data della emissione, ed è munito dalla firma dell'impiegato addetto ai conti correnti, del cassiere e del preposto allo stabilimento.

Art. 195.

Ciascun fascicolo di assegni è composto di fogli, nel numero stabilito dalle istruzioni; ogni foglio porta l'indicazione della serie in lettera alfabetica e del numero progressivo di ogni serie, che va fino a diecimila.

L'assegno può essere emesso dal correntista a suo favore a o favore di un terzo, è girabile e può essere pagato anche fuori piazza alle condizioni e con le modalità stabilite dalle norme di servizio.

Art. 196.

Il correntista, allorchè ritira il libretto e gli assegni in bianco, deve scrivere la sua firma su apposito registro nel quale sono indicati la serie e i numeri degli assegni contenuti nel libretto ed il nome, cognome, paternità e domicilio del depositante.

Il Banco non è responsabile del pregiudizio che possa derivare dalla perdita o sottrazione di tali assegni, tanto se già firmati da chi ne aveva il diritto, quanto se in bianco.

Art. 197.

Ogni versamento non può essere minore di lire cento. Gli interessi non sono dovuti che sulle giacenze di cento lire e suoi multipli.

Art. 198.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce i limiti dei rimborsi a vista ed il numero dei giorni di preavviso occorrenti per i rimborsi di maggiore importo.

Le somme domandate restano infruttifere dal giorno del preavviso.

Tuttavia possono essere consentiti rimborsi senza preavviso con le norme e nei limiti stabiliti dal detto Consiglio di amministrazione.

Art. 199.

Gli accreditamenti vengono, a richiesta del correntista, annotati nel libretto di conto corrente, con la indicazione, per ciascuno, della data e dell'importo in cifre e in tutte lettere e con la firma degl'impiegati addetti ai conti correnti e al controllo.

Quando all'atto del versamento viene esibito il libretto di conto corrente, l'accreditamento relativo è controfirmato anche dal cassiere.

Ogni addebitamento o accreditamento in conto corrente, oltre che annotato come sopra, deve essere confermato per lettera ai correntisti che ne facciano richiesta.

A ciascun correntista deve rimettersi semestralmente un estratto del suo conto.

Art. 200.

I rimborsi hanno luogo a presentazione dell'assegno datato ed avvalorato dal preposto al servizio dei conti correnti, ovvero in base a disposizione in altro modo data dal correntista, debitamente vistata dal preposto suddetto, osservate le norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Prima di avvalorare l'assegno o di vistare la disposizione del correntista si dovrà accertare la disponibilità della somma nonchè, a seconda dei casi, l'autenticità della firma dell'assegno o della disposizione del correntista.

Art. 201.

Il cassiere e il preposto al servizio dei conti correnti sono di pieno diritto garanti e materialmente responsabili, ciascuno per la parte che lo riguarda, ai termini dell'articolo precedente, dei rimborsi eseguiti.

Art. 202.

Le valute da assegnare agli accreditamenti e addebitamenti, ai fini della decorrenza degli interessi, sono fissate dalle norme di servizio.

La chiusura del conto corrente, per la capitalizzazione degli interessi, ha luogo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 203.

Il ritiro di tutta la somma versata e degli interessi maturati porta seco la estinzione del conto corrente, e di conseguenza il correntista deve restituire il libretto di conto corrente e gli assegni in bianco da lui ricevuti, che risultino non utilizzati.

Art. 204.

In caso di dispersione del libretto o del fascicolo degli assegni, il correntista deve annunziare per lettera il fatto al Banco, il quale rilascia un duplicato contro ricevuta e contro rimborso delle spese e dei diritti stabiliti a favore dell'Istituto.

In caso di dichiarazione di smarrimento o distruzione di un assegno di conto corrente, già vistato ai sensi dell'art. 200, si osservano le disposizioni stabilite per i vaglia cambiari e gli assegni bancari.

Art. 205.

Il Banco può concedere il trasferimento parziale o totale del credito da uno ad altro stabilimento, contro pagamento di una provvigione e rimborso delle spese.

Art. 206.

E' vietato di dare qualsiasi notizia sui conti dei correntisti, salvo richiesta dell'autorità giudiziaria.

DEPOSITI A CUSTODIA.

Disposizioni comuni.

Art. 207.

Gli stabilimenti autorizzati dal Consiglio di amministrazione ricevono depositi a custodia, a norma dell'art. 9 dello statuto.

I depositi a custodia possono essere liberi o vincolati: gli uni e gli altri chiusi o aperti.

Possono anche essere ricevuti dagli stabilimenti predetti depositi da custodire in cassette, secondo speciali norme di servizio, che saranno inserite in ciascuna polizza.

I preposti locali hanno facoltà di rifiutare depositi di dimensioni soverchiamente ingombranti.

I valori costituenti i depositi intestati a donna maritata si presumono parafernali, eccetto che sia stata espressamente apposta, al momento della costituzione del deposito, l'annotazione di vincolo dotale.

Art. 208.

Il Banco è responsabile dei depositi, eccettuati i casi di forza maggiore stabiliti dalla legge.

Art. 209.

La costituzione del deposito può aver luogo anche a mezzo di procuratore munito di speciale mandato.

All'atto del deposito viene rilasciata, a cura del cassiere, una cartella di deposito a madre e figlia.

La madre contiene la dichiarazione di deposito ed è firmata dal depositante, dal cassiere, per la ricezione del deposito, e dal capo dell'ufficio cui il servizio è affidato. Ad essa viene allegata eventualmente la procura speciale di cui al primo comma.

La figlia, firmata dal cassiere e dal direttore, è consegnata al depositante per ricevuta.

In ciascuna delle due parti della cartella sono ripetute le condizioni di contratto risultanti dal presente regolamento, nonchè quelle altre che risultino dalle norme di servizio.

Art. 210.

La cartella di deposito è nominativa, è personale e non è trasmissibile per via di girata. Essa di fronte al Banco, non ha valore che per il depositante.

Art. 211.

I diritti che esige il Banco per tali operazioni sono stabiliti con apposita tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione, in proporzione della durata dei depositi e, se trattasi di valori infruttiferi o di depositi chiusi, debbono essere pagati contemporaneamente alla costituzione di essi.

I diritti dovuti all'Istituto per i periodi di rinnovazione vanno calcolati alla data dell'ultima scadenza del deposito in base al valore di esso.

In caso di ritiro anticipato, parziale o totale, del deposito non compete al depositante rimborso o riduzione dei diritti di custodia da lui già corrisposti o dovuti.

Le tasse, dovute all'erario dello Stato sui documenti comprovanti il deposito e la sua restituzione ed ogni altra spesa inerente alle dette operazioni sono a carico del depositante.

Art. 212.

Non si restituisce il deposito se non dietro consegna del documento di ricevuta, di cui all'art. 209, che deve essere firmato, per quietanza, dal depositante o da un suo procuratore, munito di speciale autentico mandato o dai di lui eredi o aventi causa.

In caso di smarrimento del documento medesimo il depositante o i suoi eredi o aventi causa o il procuratore munito di speciale e autentico mandato, possono ritirare il deposito, rilasciando al Banco una legale ricevuta autenticata da notaio, debitamente registrata. Se il depositante è persona conosciuta, è in facoltà del Banco di rinunziare all'autentica notarile.

Art. 213.

La restituzione del deposito o qualsiasi altra operazione ad esso inerente non può essere consentita, se non previo pagamento dei diritti e delle spese eventualmente dovuti all'Istituto.

Il Banco ha il diritto di ritenzione, ai sensi dell'art. 1863 del Codice civile, per tutto quanto gli è dovuto a causa del deposito.

Art. 214.

Il depositante che voglia ritirare anche parzialmente il deposito deve uniformarsi al disposto dell'art. 142 per il preavviso da dare allo stabilimento.

Depositi chiusi.

Art. 215.

I depositi in cassette, involucri e plichi sono suggellati alla presenza del depositante, del direttore o di chi per esso e del cassiere, previo accertamento che non contengono materie nocive o pericolose.

La suggellazione del deposito è fatta in ceralacca, con impronta nitida di un contrassegno del depositante e del bollo speciale dello stabilimento.

Eguali suggelli sono anche impressi a ceralacca, tanto sul documento della dichiarazione di deposito, che il depositante rilascia al Banco, quanto sul documento di ricevuta che lo stabilimento rilascia all'interessato.

L'involucro o cassetta contenente il deposito deve portare oltre la firma del cassiere, quella del depositante.

Art. 216.

Il valore del deposito è dichiarato dal depositante, ed il Banco non assume alcuna reponsabilità circa il contenuto, dovendo soltanto rispondere della integrità dei suggelli.

Art. 217.

I depositi chiusi non possono esser fatti per somma dichiarata inferiore a lire diecimila, nè avere una durata maggiore di sei mesi, salvo rinnovazione alla scadenza, previo pagamento dei diritti di custodia.

Se alla scadenza il depositante non cura il ritiro o la rinnovazione del deposito, il Banco lo rinnova di ufficio per altri sei mesi con diritto ad esigere il pagamento delle competenze spettantegli per l'ulteriore custodia.

Trascorso anche tale termine, senza che frattanto il depositante abbia curato il ritiro o la regolare rinnovazione del deposito con il pagamento dei relativi diritti, il Banco, con preavviso di quindici giorni dato al depositante per mezzo di lettera raccomandata, speditagli al domicilio da lui dichiarato all'atto del deposito, è autorizzato ad aprire, con l'assistenza di un notaro, la cassetta o l'involucro contenente le cose depositate e a costituire queste in deposito aperto.

Delle operazioni di apertura e di quanto rinvenuto viene fatta particolareggiata descrizione in apposito verbale.

Tutte le spese relative a tali operazioni sono a carico del depositante.

Depositi aperti.

Art. 218.

I depositi aperti possono essere costituiti da titoli nazionali od esteri od anche da valute metalliche di qualsiasi specie o dagli oggetti rinvenuti nei depositi chiusi di cui all'articolo precedente.

I titoli e le valute debbono essere descritti dal depositante su apposita distinta, fornitagli dal Banco, con ogni particolarità che valga a identificarli e debbono essere calcolati, ai fini della determinazione dei diritti dovuti all'Istituto, i titoli al maggior valore fra il corrente e il nominale e le valute metalliche in base al valore intrinseco.

Art. 219.

La durata del deposito viene stabilita al momento della costituzione di esso, e va dal minimo di un mese al massimo di un anno.

Qualora il depositante non si presenti alla scadenza per il ritiro del deposito, il Banco può rinnovarlo di ufficio di mese in mese sino al termine massimo di quattro anni a partire dal giorno della costituzione del deposito.

Art. 220.

Per i titoli ricevuti in deposito il Banco non assume altro obbligo all'infuori di quello della custodia, ma, ove non riceva contrarie disposizioni per lettera dal depositante, cura senza responsabilità l'incasso dei semestri e dei dividendi sui titoli depositati, nonchè dei titoli rimborsabili per sorteggio eventualmente estratti, tenendone il montare infruttifero a disposizione dello stesso depositante.

Qualora il depositante sia in debito per diritti di custodia, il Banco, trascorsi quindici giorni dalla data di un invito rivolto al depositante stesso con lettera raccomandata, speditagli al domicilio da lui dichiarato all'atto del deposito, senza che egli abbia saldato il suo debito, è autorizzato a soddisfare con tutta o parte della somma incassata il suo credito per diritti e spese.

Su tutte le riscossioni viene percepita la provvigione d'incasso stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Art. 221.

Nel caso previsto nel secondo comma dell'articolo precedente, se la cosa depositata sia infruttifera, il Banco, scaduto il termine massimo di un anno fissato nel primo comma dell'art. 219, o subito dopo l'apertura del deposito chiuso di cui all'art. 217, è autorizzato a vendere, secondo i casi, a mezzo

di un agente di cambio o all'asta con l'intervento di un notaro, la cosa depositata, previa diffida ed invito al depositante con quindici giorni di precedenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ed a versare il prezzo ricavato in un conto corrente ad interessi a nome del deponente.

Dalle somme provenienti dalla vendita viene fatta deduzione di quanto sia dovuto per competenze e spese del Banco, il quale, per la inadempienza del depositante, rimane in ogni caso esonerato da tutti gli obblighi che la legge fa ai depositari.

Depositi in amministrazione.

Art. 222.

Il Banco riceve anche depositi aperti di titoli per custodia ed amministrazione.

In tal caso il Banco assume anche l'obbligo d'incassare gli interessi ed i dividendi sui titoli pagabili nel Regno, di riscontrare quelli sorteggiati con le rispettive distinte di estrazione e di riscuotere l'ammontare dei titoli sorteggiati e di quelli divenuti esigibili per altra causa.

Per la riscossione di cedole e di titoli pagabili fuori del Regno il depositante deve dare all'Istituto speciali istruzioni.

Il Banco però non assume alcun obbligo di fare atti giudiziari o tragiudiziali, nel caso in cui venga meno il pagamento, da parte degli Enti debitori, degli interessi, dei dividendi o dei titoli da esigere.

L'ammontare delle riscossioni è corrisposto o accreditato al depositante secondo i patti convenuti al momento della costituzione del deposito.

La durata minima per tale categoria di depositi è di un anno, e il deposito s'intende alla scadenza rinnovato di mese in mese, nel caso in cui il titolare non abbia provveduto al ritiro o alla rinnovazione di esso per un periodo determinato.

I diritti dovuti all'Istituto, nella misura stabilita dalla tariffa speciale deliberata dal Consiglio di amministrazione, vengono calcolati in base al valore del deposito al momento della sua costituzione o di ciascuna rinnovazione e ritenuti sugl'incassi fatti.

Art. 223.

Il Banco può, anche in seguito ad espresso incarico del depositante, occuparsi di altri adempimenti che si riferiscano ai titoli depositati, contro pagamento di speciali provvigioni.

Qualora il valore del deposito, in conseguenza di aggiunzione di altri titoli da parte del depositante o di incarichi eseguiti, per commissione di lui, dall'Istituto, divenga maggiore di quello stabilito al momento della costituzione del deposito o della sua rinnovazione, il depositante è tenuto a corrispondere al Banco un supplemento di diritti in proporzione del maggior valore del deposito e del tempo intercedente sino alla scadenza già fissata.

Depositi vincolati.

Art. 224.

Per i depositi (chiusi o aperti), soggetti a vincolo per volontà del depositante o per disposizione dell'autorità giudiziaria, devono risultare dalle relative cartelle, oltre alle particolarità di ciascun deposito, il vincolo e l'ente o la persona in cui favore il vincolo è apposto e le condizioni speciali al compimento delle quali è soggetta la restituzione del deposito.

Art. 225.

La valutazione dei depositi vincolati è fatta seguendo le norme stabilite per le varie specie di depositi.

I diritti del Banco sono calcolati all'atto della costituzione del deposito per la durata di un anno e a periodi semestrali per il tempo successivo, essi debbono essere corrisposti dal depositante, salvo patto diverso, e in conformità di quanto è stabilito agli articoli 211 e seguenti.

Art. 226.

I depositi vincolati vengono restituiti quando cessi la ragine del vincolo e siano adempiute le formalità di consenso o altro necessarie nei singoli casi.

Impieghi all'estero.

Art. 227.

Il Banco nei limiti di legge, può tenere disponibilità di somme in valuta estera presso i propri corrispondenti all'estero, scelti tra banche o ditte bancarie di prim'ordine, siano o non corrispondenti del Tesoro.

La nomina dei detti corrispondenti è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione, e i rapporti fra essi e il Banco sono regolati da accordi speciali.

Il servizio è disciplinato da norme approvate dal Consiglio di amministrazione.

Negoziazione di divisa estera.

Art. 228.

Le operazioni di compra e vendita di divise e valute estere, che gli stabilimenti compiono, sia per conto proprio, sia nell'interesse e in esecuzione di ordini della Direzione generale, o di altri stabilimenti o per conto dei terzi, sono disciplinate da speciali istruzioni di servizio.

Conti correnti in valuta estera.

Art. 229.

Il Banco riceve versamenti in conto corrente in valuta estera.

Il servizio è regolato da speciali istruzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Effetti all'incasso.

Art. 230.

Gli stabilimenti del Banco, alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione, possono ricevere per l'incasso, da corrispondenti o da terzi, cambiali, titoli, fatture, mandati, quietanze, ecc., pagabili sulle piazze in qualunque modo rese bancabili dallo Istituto, contro una provvigione, che è determinata dal Consiglio di amministrazione, ed il rimborso delle spese, salvo patti speciali coi propri corrispondenti, e osservate per essi le particolari disposizioni del servizio.

Art. 231.

E' vietato di anticipare alcuna somma, sotto qualsiasi forma, sugli effetti presentati per l'incasso.

Eseguito l'incasso degli effetti, il Banco ne rimette o consegna la valuta al creditore, meno quanto ad esso compete.

Art. 232.

In caso di mancato pagamento dell'effetto, la consegna di esso e del protesto relativo è subordinata al rimborso delle spese all'uopo occorse ed al pagamento di quanto altro possa esser dovuto, come se l'incasso si fosse effettuato.

Art. 233.

Speciali istruzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione disciplinano il funzionamento del servizio degli effetti all'incasso.

Compra e vendita di titoli per conto terzi.

Art. 234.

L'Istituto ha facoltà d'incaricarsi, contro provvigione, fissata dal Consiglio di amministrazione, e rimborso delle spese, della compra e della vendita di titoli per conto di terzi, a norma dello statuto.

Ogni commissione di tal genere deve essere data per iscritto.

Art. 235.

Ciascuna domanda di compra di titoli deve essere accompagnata dal deposito della somma da impiegare. Il Banco deve limitare gli acquisti alla entità dei versamenti eseguiti dagli interessati.

Art. 236.

Scorso infruttuosamente il decimo giorno dell'avviso dato al committente della disponibilità dei titoli acquistati, senza che egli si curi di ritirarli, il Banco li costituirà in deposito libero aperto intestato al committente stesso, a cui debito decorrerà la provvigione relativa.

Art. 237.

I titoli dei quali sia commessa al Banco la vendita, debbono essere descritti nella domanda che li accompagna. Qualora si tratti di titoli sui quali, a norma di legge, siano autorizzate anticipazioni, il Banco può consentire al committente anticipi, nei limiti stabiliti dall'art. 113 del presente regolamento, alle condizioni ordinarie e da liquidarsi alla data della vendita effettiva dei titoli.

Art. 238.

Speciali istruzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione disciplinano il funzionamento del servizio di compravendita dei titoli per conto terzi.

Le domande e le operazioni concernenti questo ramo di servizio sono rispettivamente registrate in apposito protocollo ed in speciali libri, da rendersi ostensibili, ad ogni richiesta, agl'ispettori governativi similmente che la corrispondenza ed i relativi contrattini di Borsa degli agenti di cambio.

Servizio di rappresentanza e di corrispondenza.

Art. 239.

Per il baratto in tutte le Provincie del Regno dei biglietti di propria emissione, previsto dagli articoli 8 e 9 del testo unico di leggi sugli istituti di emissione, approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per il pagamento dei titoli nominativi, pagabili a vista (vaglia cambiari, assegni bancari, titoli apodissari), il Banco ha facoltà di nominare, a norma dell'art. 27, n. 7 dello statuto, e previo nulla osta del Ministero delle finanze, propri rappresentanti legali, scegliendoli fra banche e ditte bancarie di riconosciuta solidità.

Art. 240.

Per la emissione degli assegni bancari, di cui agli articoli 187 e 190 del presente regolamento, il Banco può nominare speciali rappresentanti, scegliendoli fra Banche, ditte bancarie o commerciali, e persone di notoria solvibilità e rispettabilità.

I rappresentanti debbono usare appositi modelli, forniti dall'Istituto entro i limiti consentiti dalla cauzione da ciascuno di essi prestata.

Il regolamento del relativo conto corrente avviene secondo i patti stabiliti in apposita convenzione.

Art. 241.

Il Banco è autorizzato a nominare corrispondenti per le piazze del Regno nelle quali non abbia uno stabilimento, a norma dell'art. 27, n. 7, dello statuto, osservate le disposizioni speciali emanate dal Ministero delle finanze.

Art. 242.

I rapporti fra il Banco e i propri corrispondenti hanno principalmente per obbietto il reciproco incasso delle cambiali e la emissione di assegni bancari pagabili contro avviso e vengono regolati da apposita convenzione, nella quale si stabiliscono gli obblighi e i particolari incarichi assunti da ogni corrispondente con le relative condizioni, le modalità per la tenuta del conto corrente, il montare della cauzione che il corrispondente è tenuto a prestare ed ogni altro rapporto.

Art. 243.

La nomina di rappresentante legale per il cambio dei biglietti, di rappresentante per la emissione degli assegni bancari e di corrispondente può anche essere conferita ad una stessa banca o ditta bancaria.

I servizi suddetti sono disciplinati da particolari norme deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Ricevitorie e casse provinciali.

Art. 244.

Il servizio di ricevitoria e delle casse provinciali assunto o da assumersi dal Banco in base a speciali capitolati viene esercitato dal personale dell'Istituto, a norma delle leggi, delle istruzioni e dei regolamenti sulla riscossione delle imposte dirette e sulle Amministrazioni provinciali.

Negli stabilimenti nei quali il Banco esercita il servizio di ricevitoria, i direttori ed i funzionari che ne facciano le veci assumono la rappresentanza nella qualità di ricevitori e di cassieri provinciali, osservate le norme speciali di servizio deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Servizi diversi.

Art. 245.

In conformità dell'art. 9 dello statuto, il Banco può assumere servizi di cassa per conto di Enti pubblici e di aziende private a loro rischio.

Le modalità per il disimpegno di ciascun servizio di cassa sono stabilite in apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione, il quale stabilisce la provvigione da corrispondere all'Istituto fissandola in una misura tale da assicurare un adeguato margine di utili, tenuto conto delle spese di personale od altro.

Operazioni diverse.

Art. 246.

Con ordinamenti e modalità speciali di servizio approvati dal Consiglio di amministrazione sono regolate le seguenti altre operazioni che possono essere eseguite dagli stabilimenti del Banco espressamente autorizzati:

a) emissione, con versamento, di tratte sull'estero per conto terzi;

b) rilascio contro versamento delle relative valute, o depositi di titoli sui quali il Banco può consentire anticipazioni, e di una provvigione fissata dal Consiglio di amministrazione, di lettere di credito e di ordini telegrafici di pagamenti a favore di terzi, riscuotibili presso gli stabilimenti o i corrispondenti del Banco;

c) pagamento di lettere di credito ed ordini telegrafici dei corrispondenti del Banco nei limiti del credito disponibile;

d) versamenti per società costituende e per società in liquidazione;

e) servizio di accettazione di effetti cambiari;

f) riscossioni e pagamento per incarico di terzi.

Il Banco può inoltre compiere altre operazioni autorizzate da leggi speciali.

Norme per restituzioni e pagamenti ad eredi.

Art. 247.

Nei casi in cui il Banco debba procedere a pagamenti o restituzioni di somme, titoli e valori a favore di eredi gli interessati debbono dimostrare la loro qualità ereditaria ed il diritto esclusivo alla riscossione delle somme e alla restituzione dei titoli e dei valori in base ai documenti che vengono all'uopo richiesti.

Gli atti pubblici possono essere restituiti alle parti mentre gli atti non depositati presso un ufficio pubblico sono trattenuti dal Banco.

Il pagamento è fatto con speciale ordinanza del direttore, nella quale vengono elencati e descritti i documenti presentati per lo svincolo.

CAPITOLO VI.

PERSONALE, SUO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO.

Pianta organica - Gerarchia - Nomine e promozioni.

Art. 248.

Gli impiegati del Banco si distinguono nelle categorie e nei gradi seguenti:

Categoria amministrativo-contabile:
- segretario generale;
- direttori e ispettori;
- vice-direttori;
- capi di ufficio;
- segretari;
- alunni segretari.

Categoria di cassa superiore:
- cassieri capi;
- cassieri;
- alunni cassieri.

Categoria di cassa inferiore:
- aiutanti di cassa.

Categoria del personale subalterno:
- primi uscieri;
- uscieri;
- fattorini.

Ciascun grado può essere diviso in classi.

Il numero delle classi di ciascun grado, il numero di impiegati da allogarvi e il loro trattamento economico sono stabiliti nelle tabelle organiche compilate ed approvate a norma dello statuto.

Il Consiglio di amministrazione può promuovere o nominare impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado in corrispondenza di altrettanti vuoti esistenti nei gradi superiori della stessa categoria o in quelli di categoria superiore, alla quale, però, si acceda esclusivamente da quella considerata.

Art. 249.

L'ordine indicato all'art. 248 stabilisce la gerarchia fra le varie categorie e fra i gradi di ciascuna categoria, salvo per i cassieri capi e per i primi uscieri, i quali sono rispettivamente equiparati ai capi di ufficio e ai commessi di cassa.

La gerarchia fra gli impiegati di uno stesso grado è determinata dalla anzianità nel grado o nella classe, quando il grado sia diviso in classi, con le detrazioni stabilite dall'art. 279.

Per gli impiegati nominati o promossi in virtù di concorso, la gerarchia è determinata dalla graduatoria stabilita in seguito agli esami, e, per il rimanente personale di prima nomina dalla data della nomina, ed, a parità di data, dall'ordine della nomina, tenute presenti, nei casi anzidetti, le disposizioni dell'art. 285.

Note di qualifica.

Art. 250.

Per ciascun impiegato, anche se in esperimento, sono compilate, entro il mese di gennaio di ogni anno, le note di qualifica su apposito modello stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Esse devono comprendere le notizie riguardanti le condizioni fisiche e le qualità intellettuali dell'impiegato, la sua condotta in ufficio e quella privata, la diligenza e l'operosità, nonchè tutte le speciali circostanze riguardanti il disimpegno del servizio cui è addetto, l'attitudine alle funzioni del grado superiore e ogni altra annotazione ritenuta opportuna.

Le note di qualifica sono compilate dal segretario generale e dai direttori per il personale da essi dipendente, sentito per i capi d'ufficio e i cassieri capi il parere dei vice direttori, e, per gli impiegati dei gradi inferiori, oltre al parere dei vice direttori, quello del preposto all'ufficio cui ciascuno impiegato appartiene.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

La qualifica è comunicata su apposito foglio all'impiegato, il quale vi appone la propria firma.

L'impiegato può, entro quindici giorni dalla comunicazione, ricorrere, contro la qualifica attribuitagli, al direttore generale, il quale decide inappellabilmente, sentito il parere della Commissione di avanzamento e disciplina.

Al parere della Commissione predetta sono pure sottoposte le note di qualifica di tutti gli altri impiegati, escluse quelle dei direttori e degli ispettori.

Le qualifiche non producono gli effetti previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento se non quando siano rese definitive dal direttore generale.

Le note di qualifica dei direttori e degli ispettori sono compilate dal direttore generale, il quale comunica riservatamente a ciascuno la qualifica attribuitagli.

Per il personale in esperimento, le note di qualifica debbono essere compilate anche alla fine del periodo di prova.

Art. 251.

Per le qualifiche di cui al precedente articolo si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati dello Stato negli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, con esclusione dell'ultimo comma dell'art. 15, lasciando in facoltà del direttore generale l'applicazione o meno, caso per caso, della disposizione contenuta nella prima parte del secondo comma del predetto art. 15 (1).

Promozioni.

Art. 252.

Le promozioni di grado si conferiscono per esame di concorso o a scelta per merito comparativo, salvo quelle ad usciere che sono fatte per anzianità congiunta al merito; le promozioni di classe, per anzianità congiunta al merito o per merito comparativo. Tutte hanno luogo a norma degli articoli seguenti, e, per quanto non sia in essi tassativamente disposto, secondo le norme fissate dal Consiglio di amministrazione.

Art. 253.

Le promozioni sia di grado che di classe da farsi per merito comparativo sono conferite a scelta ad impiegati che abbiano ottenuto la qualifica di ottimo o di distinto negli ultimi quattro anni di servizio prestato nel grado occupato, salvo le diverse disposizioni tassativamente stabilite nei successivi articoli; quelle per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di anzianità, agli impiegati che nello stesso periodo non abbiano ottenuto alcuna qualifica inferiore a quella di buono.

Le promozioni di classe si conferiscono per merito comparativo nei gradi di direttore e di ispettore e alla prima classe di cassiere capo; e in tutti gli altri casi per anzianità congiunta al merito.

Quando, con l'applicazione dei suddetti criteri, i promovendi risultino in numero inferiore a quello delle promozioni da fare rispettivamente per merito comparativo o per anzianità congiunta al merito, le promozioni possono, ad integrazione, conferirsi con i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'art. 283.

Categoria amministrativo-contabile.

Art. 254.

La nomina al grado di alunno segretario ha luogo in base a pubblico concorso per esame.

Art. 255.

All'esame di concorso per il posto di alunno segretario, consistente in prove scritte e orali, sono ammessi coloro che:

1° abbiano non meno di diciotto anni e non più di trenta anni di età compiuti nell'ultimo giorno del termine fissato dal Consiglio di amministrazione per la presentazione delle domande;

2° siano forniti di diploma di licenza dal liceo, dall'istituto tecnico, da un istituto commerciale di pari grado, oppure di diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o, infine, di un titolo ad essi equipollente;

3° risultino di incensurabile moralità;

4° siano di sana costituzione fisica.

Le norme per le prove e la documentazione dei requisiti richiesti per l'ammissione sono fissate dal Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati di ruolo appartenenti ad altre categorie anche in liquidazione, e gli ausiliari possono essere ammessi al concorso per i posti di alunno segretario senza riguardo ai limiti di età, purchè forniti del titolo di studio all'uopo richiesto.

Essi, inoltre, a parità di punti e salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 285, hanno la preferenza sui candidati esterni.

Art. 256.

Le sedi, le norme e i programmi del concorso sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione, che nomina una Commissione esaminatrice della quale possono far parte funzionari del Banco, in numero non maggiore di due, ma nessuno dei componenti il Consiglio stesso.

Alla detta Commissione può essere aggregato, quale segretario, un impiegato del Banco, scelto dal direttore generale fra il personale amministrativo-contabile.

La vigilanza sugli esami è esercitata dalla Commissione esaminatrice coadiuvata da funzionari del Banco.

Art. 257.

Il Consiglio di amministrazione, tenuti presenti i risultati delle prove scritte, dichiara ammessi alle prove orali i concorrenti che abbiano riportato la idoneità in tutte le materie obbligatorie di esame, secondo le norme stabilite nel bando di concorso.

Il Consiglio stesso può, tanto prima che dopo le prove del concorso, escludere, a suo giudizio insindacabile, coloro per i quali, sia dalle informazioni assunte ai casellari giudiziari e presso le procure del Re, sia dagli altri accertamenti che potranno essere eseguiti, non risulti comprovata la incensurabile moralità.

Dopo le prove orali il Consiglio suddetto proclama i vincitori del concorso secondo l'ordine della graduatoria stabilita dalla Commissione esaminatrice e tenute presenti le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in favore dei mutilati e invalidi di guerra.

Art. 258.

I concorsi sono validi per il numero dei posti, per i quali furono banditi, stabilito volta per volta dal Consiglio di amministrazione; però questo nel caso in cui taluno dei vincitori rinunziasse alla nomina o fosse comunque dichiarato dimissionario o decaduto dalla nomina, può completare il detto numero seguendo l'ordine di merito dei susseguenti candidati dichiarati idonei in tutte le materie.

Art. 259.

I candidati riusciti idonei, ma non vincitori nel concorso per alunno-segretario possono, entro un biennio dalla

(1) Vedi appendice.

data della proclamazione dei vincitori del concorso, e nell'ordine di graduatoria, essere nominati alunni-segretari nel limite delle vacanze che si verifichino posteriormente alle nomine dei cui all'articolo precedente.

Possono, altresì, infra il biennio stesso e qualora ne facciano richiesta, essere nominati a posti di alunno cassiere o del personale ausiliario d'ordine, purchè risultino provvisti di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione nelle dette categorie.

Art. 260.

I vincitori dei concorsi, di cui all'art. 255, sono nominati alunni-segretari nel limite dei posti vacanti nella categoria amministrativo-contabile.

Gli alunni segretari non possono essere destinati durante il periodo di prova presso gli uffici della Direzione generale.

Art. 261.

I segretari, al principio del 15° anno di servizio, o quando raggiungono la prima classe, se il grado è diviso in classi, assumono il titolo di « primo segretario ».

Art. 262.

Le promozioni a capo di ufficio hanno luogo tra i segretari e i cassieri di cui infra che abbiano almeno cinque anni di servizio, per due terzi in base ad esami di concorso secondo norme fissate dal Consiglio di amministrazione e per un terzo a scelta per merito comparativo.

Possono partecipare al concorso o essere nominati a scelta i cassieri forniti di laurea o di diploma di studi superiori giuridici o economici.

La scelta può cadere sui cassieri limitatamente a un decimo dei posti da coprire in tal modo.

Per i segretari muniti di uno dei detti titoli il servizio utile per il concorso è ridotto a tre anni.

Il servizio prestato presso grandi istituti di credito anteriormente alla prima nomina può essere riconosciuto utile, per non più di due anni, agli effetti del computo dei cinque anni di cui al primo comma.

Il concorso è bandito per un numero di posti non maggiore del doppio di quelli da coprire in tal guisa. Possono prendervi parte soltanto gli impiegati che si trovino in attività di servizio e quelli che, trovandosi in aspettativa, rientrino in servizio entro un mese dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

La nomina ha luogo alternativamente tra i vincitori del concorso e quelli scelti per merito comparativo, in ragione di due e uno rispettivamente.

Sono esclusi dal concorso gli impiegati che abbiano riportato nell'ultimo triennio anche una sola qualifica inferiore a quella di buono. Il Consiglio di amministrazione può escludere, dal concorso medesimo, gli impiegati sottoposti a procedimento penale.

I capi di ufficio non possono conseguire la stabilità del grado se non dopo due anni almeno di servizio prestato in agenzia di Provincia o in Colonia.

Il Consiglio di amministrazione può, nell'interesse del servizio, derogare a quest'ultima condizione, con deliberazione motivata, in favore di impiegati con almeno due anni di funzioni che abbiano ottenuto la classifica di ottimo o di distinto.

Art. 263.

I vice direttori sono nominati a scelta per merito comparativo fra i capi di ufficio e i cassieri capi i quali ultimi abbiano almeno cinque anni di servizio nel grado e siano forniti di laurea o di diploma di studi superiori giuridici od economici.

La scelta può cadere sui cassieri capi limitatamente ad un decimo dei posti da coprire.

Art. 264.

La nomina dei direttori e degli ispettori è fatta a scelta per merito comparativo fra i vice direttori.

Il Consiglio di amministrazione può, per esigenze di servizio, disporre il passaggio di un direttore al grado di ispettore o viceversa, anche in soprannumero. In quest'ultimo caso la vacanza che in uno dei due gradi si determina, in conseguenza del passaggio, viene mantenuta finchè non sia eliminato il soprannumero dell'altro grado.

Il funzionario trasferito dall'uno all'altro grado è collocato nel nuovo secondo l'anzianità di servizio acquistata in quello da cui proviene.

I funzionari preposti all'Ispettorato ed alla ragioneria generale, di cui agli articoli 41 e 57, sono scelti dal Consiglio di amministrazione fra i direttori e gli ispettori.

Art. 265.

Nella terna per la nomina del segretario generale, di cui all'art. 32 dello statuto, possono essere compresi soltanto i nomi dei direttori e degli ispettori.

In circostanze speciali e quando ragioni di alto interesse lo giustifichino, il Consiglio di amministrazione può, con deliberazione motivata, comprendere nella terna per la nomina del segretario generale il nome di persone estranee al personale del Banco.

Categoria di cassa superiore.

Art. 266.

Salvo la facoltà prevista nell'art. 259, gli alunni cassieri sono nominati a scelta fra coloro che abbiano sostenuto con esito favorevole un esame di idoneità, secondo le norme prescritte dal Consiglio di amministrazione.

All'esame possono prendere parte gli ausiliari burocratici, forniti almeno di licenza ginnasiale o tecnica o complementare o di diploma di ammissione al liceo o all'istituto tecnico superiore, o di titoli equivalenti, di età non minore di 25 anni, che abbiano conseguito per tre anni almeno la qualifica di distinto, ed ai quali il direttore generale riconosca le attitudini necessarie, nonchè gli aspiranti che il direttore generale stesso, con decisione insindacabile, creda di ammettere dallo esterno. Gli esterni debbono avere alla data della nomina un'età non minore di 25 anni e non maggiore di 30 compiuti, possedere i requisiti di cui ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 255 ed appartenere altresì a famiglia di ottima moralità ed in buone condizioni economiche.

I prescelti vengono nominati alunni cassieri.

Il primo anno di esperimento deve essere in parte prestato negli uffici amministrativo-contabili.

Art. 267.

La nomina dei cassieri-capi è fatta a scelta per merito comparativo fra i cassieri che abbiano almeno sette anni di servizio nella categoria di cassa superiore o cinque se muniti di laurea o di diploma di studi superiori giuridici od economici.

L'Amministrazione può anche far cadere la scelta fra i capi di ufficio e i segretari che abbiano non meno di venti-

cinque anni di età con cinque di servizio dalla data della nomina ad alunno segretario e che ne facciano richiesta, sempre che abbiano ottenuto le qualifiche occorrenti per la promozione per merito comparativo; in tal caso le nomine sono sottoposte all'esperimento di cui all'art. 284.

Art. 268.

Quando l'interesse del servizio lo richieda il Consiglio di amministrazione può, con deliberazione motivata, trasferire i cassieri capi e i cassieri, con almeno cinque anni di servizio rispettivamente ai gradi di capo d'ufficio e di segretario, anche in soprannumero, purchè essi siano muniti di uno dei titoli richiesti, giusta l'art. 255 per la nomina ad alunno segretario.

Per il collocamento dell'impiegato nel nuovo grado si osservano le norme di cui all'art. 280.

Durante il periodo in cui il soprannumero perdura, dovrà restare scoperto il posto nella categoria di cassa.

Categoria di cassa inferiore.

Art. 269.

I commessi di cassa sono nominati a scelta per merito comparativo fra gli uscieri e i fattorini che abbiano almeno cinque anni di servizio.

Gli aiutanti di cassa sono nominati a scelta per merito comparativo fra i commessi di cassa che, essendo riconosciuti di cultura superiore a quella comunemente richiesta agli appartenenti al detto grado, abbiano per tre anni almeno conseguito la qualifica di ottimo, eccellendo per conoscenza dei servizi, buone maniere e disciplina.

Gli aiutanti di cassa sono destinati agli uffici di cassa e possono anche essere utilizzati per le funzioni normalmente attribuite ai cassieri e agli alunni cassieri, tanto nelle sedi, succursali e filiali quanto nelle agenzie di minore importanza, o, in sott'ordine, in quelle di maggiore importanza.

Personale subalterno.

Art. 270.

La nomina dei fattorini è fatta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

Gli aspiranti debbono avere i seguenti requisiti:

1° età non minore di 18 anni e non maggiore di 30 compiuti alla data della nomina;

2° istruzione di grado inferiore (licenza elementare o certificato di promozione dal corso elementare superiore o, almeno, diploma di maturità);

3° moralità costantemente serbata, comprovata, oltre che dai certificati negativi di penalità e di carichi pendenti, dalle informazioni attinte alla Questura ed ai Reali carabinieri per mezzo dell'autorità politica;

4° sana costituzione fisica;

5° risultare di ottima condotta ed appartenenti a famiglia di moralità irreprensibile.

Per la nomina dei fattorini è titolo di preferenza l'ottimo servizio eventualmente prestato presso il Banco, in qualità di avventizio, subordinatamente, quello prestato nell'Esercito o nell'Armata.

Il periodo di prova è di tre anni, considerati nel computo i congedi ordinari.

Art. 271.

Gli uscieri sono nominati per anzianità congiunta al merito fra i fattorini; i primi uscieri a scelta per merito comparativo fra gli uscieri e subordinatamente fra i fattorini: gli uni e gli altri purchè abbiano almeno cinque anni di servizio.

Il Consiglio di amministrazione, quando riscontri negli interessati i requisiti necessari per il disimpegno della nuova funzione, può deliberare, di ufficio o a richiesta, il passaggio fra i gradi equiparati di commesso e di primo usciere.

Art. 272.

I primi uscieri possono, oltre alle loro ordinarie attribuzioni, disimpegnare incarichi speciali, particolarmente di fiducia, presso determinati uffici.

Personale ausiliario.

Art. 273.

Il direttore generale, su richiesta motivata dei direttori, può autorizzare l'assunzione in servizio di personale ausiliario locale tanto nelle agenzie per tutte le funzioni, escluse quelle del preposto, quanto presso la Direzione generale (azienda bancaria e aziende annesse) e le sedi, succursali e filiali, per lavori d'ordine e di copia e per i servizi di fatica.

I rapporti tra l'Amministrazione e il detto personale sono regolati da appositi contratti a tempo determinato, rescindibili e rinnovabili a tipo assicurativo, che garantiscano a ciascuno un equo trattamento di quiescenza, escluso ogni diritto a pensione.

Il numero massimo di detto personale, per ciascuna delle varie funzioni, i requisiti da richiedere agli aspiranti e le norme che ne regolano l'assunzione e il trattamento economico sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 274.

Tutti gli impiegati del Banco debbono essere cittadini italiani.

Negli stabilimenti delle Colonie, o nelle filiali all'estero, l'Amministrazione può assumere, al bisogno, con contratto a tempo, personale di nazionalità diversa.

Art. 275.

Le donne possono essere assunte agli impieghi del Banco limitatamente alla categoria del personale ausiliario.

Art. 276.

Gli impiegati di nuova nomina, salvo le disposizioni speciali relative a ciascuna categoria, sono assunti a titolo di esperimento per la durata di un anno, prorogabile sino a tre anni.

Trascorso il detto periodo di un anno, tenuti presenti i rapporti dei direttori e le informazioni assunte sulla moralità dell'impiegato e della di lui famiglia, il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera secondo i casi la conferma della nomina, la proroga o il licenziamento.

Nel caso di proroga il Consiglio ne determina la durata e dopo la scadenza provvede come al precedente comma.

Scaduto il terzo anno, esso decide irrevocabilmente.

Il Consiglio di amministrazione può deliberare il licenziamento dell'impiegato in esperimento, anche prima dello scadere del primo anno per scarsa capacità o attitudine, per insufficiente rendimento, per ragioni disciplinari o per qualsiasi altro grave motivo.

Dovrà in ogni caso essere licenziato l'impiegato in prova che sia qualificato cattivo.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di cui nei precedenti capoversi sono insindacabili e non soggette a gravame.

All'impiegato in prova licenziato non spetta alcuna indennità o alcun compenso speciale, ritenendosi la nomina come non avvenuta.

Ai fini del computo del servizio minimo di esperimento non si tien conto delle interruzioni di servizio, per motivi legittimi, che complessivamente non oltrepassino venti giorni in un anno.

Quando trattisi però di lunga assenza oltre il detto limite, per motivi di servizio militare, di malattia od altro, e sempre che, nel caso di malattia, questa non sia di tale natura da far venire meno la sana costituzione fisica di cui all'art. 255, il periodo di esperimento s'intende di diritto prorogato fino al compimento di almeno un anno di servizio effettivo.

La conferma nel grado di alunno degli impiegati di prima nomina ne determina di diritto la promozione al grado superiore, nel quale essi prendono posto secondo l'ordine della conferma.

A parità di data resta fermo, rispetto ad essi, l'ordine della graduatoria.

Gli impiegati di prima nomina percepiscono, durante il periodo di esperimento, un assegno pensionabile; quelli destinati fuori della residenza abituale godono inoltre di una indennità.

La misura dell'assegno e della indennità è fissata dal Consiglio generale.

Art. 277.

Gli stipendi minimi e massimi di ciascun grado non suddiviso in classi e di ciascuna classe in ogni grado sono regolati col sistema dei ruoli aperti, in virtù del quale l'impiegato consegue un determinato numero di aumenti periodici di stipendio per anzianità nel grado o nella classe, salvo acceleramenti o ritardi a norma degli articoli seguenti.

Il Consiglio generale stabilisce il numero e la misura dei detti aumenti periodici, la durata dei periodi, nonchè il minimo e il massimo stipendio di ciascun grado e di ciascuna classe.

Gli aumenti periodici di stipendio sono conferiti dal direttore generale agli impiegati che abbiano ottenuto qualifica non inferiore a quella di buono durante il periodo cui si riferisce l'aumento di stipendio e che abbiano dato prova di assiduità ed interessamento al servizio, per l'apprezzamento dei quali requisiti il Consiglio di amministrazione può dettare particolari norme.

Per gli altri effetti derivanti dalle qualifiche in rapporto agli aumenti periodici di stipendio si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati dello Stato nell'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (1).

Gli aumenti perodici hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale si compie il periodo stabilito dalle tabelle per la consecuzione di essi.

Art. 278.

Il Consiglio di amministrazione può annualmente consentire agli impiegati che abbiano ottenuto la qualifica di ottimo una abbreviazione di sei mesi del periodo di tempo necessario per il conseguimento degli aumenti di stipendio.

Tale abbreviazione non può essere annualmente concessa a più di un decimo degli impiegati di ciascun grado.

(1) Vedi appendice.

Quando il numero degli impiegati qualificati ottimi sia maggiore della percentuale suddetta, il Consiglio di amministrazione concede le abbreviazioni a scelta tra essi. Coloro che non rientrano nella detta percentuale vengono iscritti in testa allo elenco delle concessioni per il nuovo anno, ma non acquistano titolo alla abbreviazione se non ottenendo una nuova qualifica di ottimo.

Le abbreviazioni di cui nel presente articolo s'intendono concesse ai soli effetti economici senza spostamento dell'anzianità complessiva di servizio e di grado.

Art. 279.

Agi effetti dell'anzianità si detrae tutto il tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia o sospeso dalle funzioni; agli effetti dell'aumento periodico si detrae il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia e la metà del tempo durante il quale l'impiegato sia stato in aspettativa per motivi di salute, salvo quanto è disposto nel penultimo comma dell'art. 277 per le sospensioni dalle funzioni.

Art. 280.

L'impiegato, che, al momento della promozione ad un grado superiore della stessa categoria o del passaggio ad un grado equiparato o superiore di altra categoria, abbia uno stipendio maggiore di quello iniziale assegnato al nuovo grado, viene collocato, agli effetti della gerarchia, all'ultimo posto del nuovo grado, e, a quelli economici, nella categoria di stipendio corrispondente al proprio, e, ove questa manchi, in quella immediatamente inferiore, senza riguardo alla classe alla quale lo stipendio possa riferirsi, se il nuovo grado è diviso in classi.

Nel caso anzidetto, l'impiegato promosso di grado o trasferito per qualsiasi causa ad altra categoria conserva, ai fini del primo aumento periodico, l'anzianità acquistata nella categoria dell'ultimo stipendio goduto, con le eventuali modificazioni dipendenti da abbreviazioni o ritardi.

Qualora, però, tale anzianità sorpassi la durata del periodo normale, pertinente alla categoria di stipendio uguale o inferiore del nuovo grado, l'impiegato viene invece collocato nella categoria di stipendio immediatamente superiore, senza alcun altro beneficio derivante dall'anzianità precedente.

All'impiegato, che nel nuovo grado sia collocato in una categoria di stipendio inferiore a quello percepito, si conserva la differenza, a titolo di assegno pensionabile, da compensarsi con gli ulteriori aumenti, comunque conseguiti.

Il beneficio di anzianità, di cui ai commi 2° e 3°, si applica anche all'impiegato, che, al momento della promozione di grado o del passaggio di categoria, abbia uno stipendio uguale a quello iniziale del nuovo grado o della nuova categoria.

Art. 281.

Qualora l'impiegato sia trasferitto in un grado gerarchicamente inferiore della stessa o di altra categoria, il Consiglio di amministrazione stabilisce, con criterio di equità, il posto del grado o della classe e la categoria di stipendio in cui l'impiegato debba essere collocato.

In ogni caso egli non potrà essere allogato in una categoria di stipendio superiore a quello goduto.

Art. 282.

La nomina o la promozione dell'impiegato, quando questi, per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo sul ter-

mine prefissogli, decorre agli effetti economici, dal giorno della effettiva presentazione in servizio nella residenza assegnatagli.

Art. 283.

Quando nelle singole disposizioni non sia stabilito altrimenti, non possono concorrere o essere promossi ad altro grado gli impiegati che non abbiano prestato nel grado precedente quattro anni almeno di servizio utile a tutti gli effetti; il servizio prestato in agenzie di Provincia o in Colonia conta a tal fine per il doppio.

In circostanze eccezionali, e soltanto per esigenze di servizio, il Consiglio di amministrazione può, con deliberazione motivata, ridurre, agli effetti di determinati concorsi o di promozioni, il numero degli anni di servizio necessari ed anche il numero delle qualifiche nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 253.

Art. 284.

Salvo quanto è stabilito per i capi di ufficio nei due ultimi commi dell'art. 262, le promozioni di grado possono essere sottoposte alla condizione dell'esperimento dell'impiegato nel grado superiore per un periodo non inferiore ad un anno e prorogabile fino a due anni.

Ove l'esperimento non riesca favorevole, l'impiegato riprende la posizione che aveva nel grado precedente.

Le stesse regole si applicano per i passaggi di categoria.

Art. 285.

Negli esami di concorso esterni od interni è titolo di preferenza a parità di punti, la laurea o un diploma di studi superiori giuridici od economici, quando non sia stato già fatto valere, nel caso di concorso interno, per l'abbreviazione del periodo di servizio necessario per concorrere. A parità di tali titoli, prevalgono quelli indicati all'art. 313.

A parità di tutte le condizioni sopra indicate, prevale l'età nei concorsi esterni e la gerarchia precedente in quelli interni.

Nelle promozioni per merito comparativo a scelta, è titolo di preferenza, a parità di merito, la prova eventualmente già fornita di saper scrivere correntemente una o più lingue straniere. A parità di tali condizioni si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei precedenti capoversi.

Nelle nomine o promozioni per merito comparativo a posti della categoria di cassa inferiore e di quella del personale subalterno è titolo di preferenza, a parità di merito, la licenza ginnasiale, tecnica o normale o la licenza di scuola complementare, il diploma di ammissione al liceo, all'istituto tecnico superiore, o il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, o altro titolo equipollente o superiore, e subordinatamente la qualità di cui all'art. 313.

In tutte le nomine che, in base alle disposizioni del presente regolamento, hanno luogo per concorso o a scelta, fra persone estranee all'Istituto, a parità di punti o di merito, e prima di qualsiasi dei titoli suindicati, è motivo di preferenza la condizione di mutilato o invalido di guerra.

Ai fini delle preferenze tutte specificate nel presente articolo si tiene conto soltanto dei documenti giustificativi già acquisiti agli atti di ufficio.

Art. 286.

Quando ragioni di ordine amministrativo non si oppongano, l'impiegato può, a sua domanda, essere trasferito a un grado inferiore della stessa categoria o a quello, gerarchicamente equiparato o inferiore, di una categoria diversa.

In entrambi i casi il Consiglio di amministrazione stabilisce il posto e lo stipendio dell'impiegato in relazione al nuovo grado ai sensi dell'art. 281.

Art. 287.

L'impiegato trasferito con promozione può ottenere di rimanere nella residenza ove trovasi sempre che rinunzi alla promozione.

Art. 288.

Agli impiegati del Banco chiamati in servizio militare si applicano le disposizioni vigenti per gl'impiegati dello Stato, tanto per il trattamento giuridico, quanto per quello economico, sempre che esse non siano in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 289.

Ciascun impiegato di ruolo ovvero ausiliario, nonchè avventizio, deve scrupolosamente osservare i propri doveri di ufficio e tenere una condotta, sotto ogni riguardo, irreprensibile.

Tutti gli impiegati debbono osservare l'orario di ufficio e le disposizioni regolamentari e di servizio, accudire con assiduità agli incarichi loro affidati, usare modi cortesi verso il pubblico, i propri colleghi e i dipendenti, conservare il più scrupoloso segreto in ordine agli affari del Banco e alle disposizioni riservate ai superiori, e conformarsi alle disposizioni dell'Amministrazione nel caso d'invio in missione temporanea.

Essi devono:

a) prestare l'opera propria anche in ore straordinarie, quando le esigenze del servizio lo richiedano;

b) coadiuvarsi e supplirsi a vicenda nelle incombenze di ufficio, secondo le disposizioni del loro capo;

c) curare temporaneamente e quando ne siano delegati le attribuzioni di un ufficio diverso, anche superiore, senza diritto a speciale compenso;

d) compiere qualsiasi lavoro, mansione o incarico quand'anche propri di funzioni di grado inferiore.

Il personale subalterno ha inoltre l'obbligo di portare l'uniforme prescritta dall'Amministrazione durante l'orario di ufficio, di eseguire la pulizia in tutti gli uffici e locali del Banco e prestarsi al servizio di guardia notturna, salvo, se del caso, compenso speciale da fissarsi dalla Direzione generale.

Esso non può essere chiamato o adibito da nessuno a servizi personali o domestici.

Ai funzionanti custodi, e in genere a chi presta servizio di portiere è affidata la sorveglianza dei locali e la sicurezza degli accessi allo Stabilimento.

Art. 290.

E' vietato al personale:

a) di ricevere da terzi, sotto qualsiasi specie o pretesto, compensi per lavori o per incombenze di ufficio;

b) di trarre, comunque, partito a proprio vantaggio dalla trattazione degli affari dell'Istituto;

c) di occuparsi di operazioni che possano nuocere all'Istituto o trovarsi in contrasto con gli interessi di esso, o comunque intromettersi in affari che non rientrino nelle proprie attribuzioni;

d) di attendere in ufficio a lavori estranei alle proprie incombenze di servizio, e di intrattenersi negli uffici con persone estranee all'Istituto per motivi privati;

e) di allontanarsi dall'ufficio senza il consenso del superiore diretto, salvo necessità del servizio;

f) di fare, per altra via che non sia quella gerarchica, salvo autorizzazione in contrario, le osservazioni che ritenga opportune sui servizi cui è addetto, sui provvedimenti che è chiamato ad applicare e sugli inconvenienti eventualmente rilevati nella esecuzione degli incarchi affidatigli;

g) di inoltrare per via non gerarchica comunicazioni o istanze, delle quali, in tal caso, non deve la Direzione generale tenere alcun conto. E' tuttavia concesso agli impiegati di consegnare ai superiori pieghi suggellati indirizzati al Direttore generale, cui spetta valutare se l'impiegato non seguì la via gerarchica per giustificato motivo.

E' inoltre vietato di fumare agli impiegati che prestano servizio allo sportello e che comunque sono in diretto rapporto col pubblico.

Art. 291.

Le infrazioni ai doveri indicati nei due precedenti articoli, quando costituiscano lievi mancanze, sono passibili dello ammonimento; nei casi di maggiore entità e in quelli di recidiva si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322 e seguenti, secondo la natura e l'entità dell'infrazione.

L'ammonimento è inflitto per iscritto, dopo avere interrogato l'impiegato da ammonire, dal direttore generale e dai funzionari di grado superiore a quello di capo di ufficio e di cassiere capo; quest'ultimi, purchè titolari, potranno adottare il provvedimento salvo ratifica del superiore immediato.

Quando si tratti di infrazioni debitamente accertate e che non ammettano discolpe può anche prescindersi dall'interrogatorio.

Per il personale subalterno si può sostituire all'ammonimento la multa in misura non superiore a una giornata di stipendio.

La multa può anche applicarsi ad altre categorie del personale, ma soltanto nei casi tassativamente stabiliti nelle norme di servizio.

Di ogni provvedimento deve darsi immediata comunicazione al proprio superiore, ed a cura dei preposti, al direttore generale.

Art. 292.

L'orario di servizio giornaliero del Banco è stabilito dal Consiglio di amministrazione. Esso non supera, di regola, le sette ore per il personale burocratico e le otto per quello subalterno.

Per il personale addetto agli uffici di cassa l'orario è subordinato alle esigenze del servizio.

Occorrendo, tutti gli impiegati sono tenuti a prestare servizio anche oltre l'orario predetto.

Gli eventuali prolungamenti di orario, esclusione fatta per il personale di cassa, vengono segnalati alla Direzione generale per quei provvedimenti che il Consiglio d'amministrazione credesse di adottare.

Art. 293.

Gli impiegati del Banco, oltre i casi previsti dall'art. 42 dello statuto, non possono occupare cariche o uffici gratuiti o retribuiti presso pubbliche e private Amministrazioni, nè essere consiglieri provinciali o comunali, nè occuparsi di politica sui giornali, nè attendere a professioni.

In nessun caso possono assumere amministrazioni giudiziarie o private.

Gli impiegati non possono, inoltre, esplicare qualsiasi attività che, a giudizio del direttore generale, non sia conciliabile con l'osservanza dei doveri di ufficio o col decoro dell'Amministrazione o che il direttore generale non creda di consentire per ragioni di opportunità.

I preposti agli uffici della Direzione generale e agli stabilimenti hanno l'obbligo di indicare al direttore generale gli impiegati dipendenti che si trovino nei casi delle incompatibilità previste nell'art. 42 dello statuto e nel presente articolo.

Gl'impiegati possono far parte dell'Amministrazione di società cooperative costituite fra gl'impiegati stessi, e, previa autorizzazione del direttore generale, essere prescelti come periti.

Art. 294.

Non possono essere contemporaneamente addetti allo stesso servizio presso la Direzione generale, nè appartenere allo stesso stabilimento dell'Istituto impiegati che siano fra loro parenti fino al terzo grado o affini di primo grado.

Art. 295.

I preposti alle sedi, alle succursali e alle filiali per nessun motivo possono abbandonare la loro residenza senza autorizzazione del direttore generale, e i preposti alle agenzie, senza autorizzazione del direttore da cui dipendono.

L'impiegato ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel luogo dove esercita il proprio ufficio. Per gravi ragioni debitamente accertate egli può essere autorizzato a risiedere temporaneamente in luogo vicino, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri di ufficio.

L'impiegato in congedo o in aspettativa deve notificare al proprio capo di ufficio il recapito cui far pervenire, nella via più breve, comunicazioni di servizio.

Destinazioni e trasferimenti.

Art. 296.

Le destinazioni e i trasferimenti degli impiegati sono disposti dal direttore generale, ad eccezione di quelli dei direttori, a riguardo dei quali i detti provvedimenti sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale.

Art. 297.

Gli impiegati che siano collocati in aspettativa per motivi di famiglia o sospesi dalle funzioni a tempo indeterminato, per provvedimento disciplinare, non conservano la residenza loro assegnata.

Alla fine dell'aspettativa o all'atto della riammissione in servizio essi vengono destinati senza diritto a indennità. Per altro, nel caso di procedimento disciplinare definitosi senza punizione per l'impiegato, il Consiglio di amministrazione o il direttore generale, secondo la rispettiva competenza, possono confermare la precedente destinazione dell'impiegato o trasferirlo altrove con facoltà di attribuirgli la relativa indennità.

Indennità.

Art. 298.

Gli impiegati del Banco, chiamati fuori della propria residenza quali testimoni per l'istruttoria dei procedimenti penali o alle udienze di cause penali o civili per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto alle indennità di missione e di viaggio.

Nella liquidazione delle dette indennità è, di ufficio, fatta detrazione delle somme dovute dallo Stato.

Congedi, aspettative, disponibilità e pensioni.

Art. 299.

Gli impiegati del Banco hanno diritto, annualmente, a brevi licenze che complessivamente non superino gli otto giorni, ed inoltre a congedi che in complesso non oltrepassino la durata di un mese o di venti giorni, secondo che abbiano o non superati i dieci anni di servizio.

Debbono computarsi nei periodi indicati le assenze già fatte durante l'anno per ragioni di famiglia o personali.

E' escluso dal computo il solo periodo di assenze per comprovate ragioni di salute; sempre chè, in tali casi, non si ritenga per il prolungarsi della assenza, di mettere, di ufficio, l'impiegato in congedo.

Nei casi di grave malattia, che, a giudizio di un sanitario di fiducia del Banco, metta un impiegato nella temporanea impossibilità di prestare servizio, il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, può consentire, se ritenga l'impiegato meritevole di speciale considerazione, che egli, anche dopo i primi trenta giorni, resti assente dall'ufficio per un ulteriore periodo che non può in ogni caso superare i tre mesi.

Le licenze e i congedi vengono consentiti dai funzionari di cui all'art. 70 e dai direttori degli stabilimenti.

Le licenze e i congedi al segretario generale, ai direttori, agli ispettori e agli altri funzionari indicati nell'art. 70 sono autorizzati dal direttore generale.

I congedi possono essere negati, revocati o interrotti, per motivi disciplinari o di servizio.

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedano, e l'impiegato lo consenta, o quando l'impiegato, col consenso del direttore generale volontariamente vi rinunzi, il periodo di congedo non goduto, sarà specialmente retribuito con un assegno corrispondente alla quota giornaliera dello stipendio.

La liquidazione del compenso sarà effettuata alla fine di ogni anno, tenendo conto, in diminuzione del congedo da retribuire, di tutte le assenze verificatesi durante l'anno non dipendenti da accertate ragioni di salute.

Art. 300.

Il collocamento in aspettativa e la eventuale susseguente dispensa dal servizio, il collocamento in disponibilità o a riposo degli impiegati del Banco, sono regolati dalle disposizioni vigenti per quelli dello Stato, salvo quanto sia tassativamente stabilito nel presente regolamento.

Il Consiglio generale può, su proposta del Consiglio d'amministrazione, stabilire la somma da destinare per i collocamenti a riposo di ufficio da farsi durante l'anno.

Art. 301.

I periodi di esperimento degl'impiegati delle varie categorie sono utili agli effetti della pensione.

Art. 302.

Ai fini della liquidazione delle pensioni e delle indennità, spettanti agli impiegati, il Banco accantona mensilmente una somma corrispondente ad una percentuale degli stipendi ed assegni pensionabili nella misura e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Collocamenti a disposizione della Direzione generale.

Art. 303.

L'impiegato può essere messo di ufficio a disposizione della Direzione generale, presso gli uffici centrali o altrove, conservando il proprio grado e la retribuzione relativa:

a) quando e fino a che, nell'interesse dello Istituto, venga destinato a funzioni non comprese negli impieghi e compiti ordinari di essi;

b) quando il suo collocamento sia subordinato a provvedimenti che l'Amministrazione si riservi di adottare;

c) per esigenze di servizio le quali richiedano che di uno o più impiegati di determinate categorie la Direzione generale possa liberamente disporre là dove il bisogno si manifesti.

Art. 304.

In rapporto alle varie indennità corrisposte a titolo speciale, il Consiglio di amministrazione, nel caso in cui l'impiegato sia collocato in aspettativa o passi a disposizione, ne delibera di volta in volta il mantenimento o meno, avuto riguardo alla natura e al carattere speciale di ciascuna indennità.

Il diritto eventuale dell'impiegato all'alloggio o alla indennità relativa, allorchè egli sia sospeso dalle funzioni a tempo indeterminato, sia collocato in aspettativa o passi a disposizione, cessa dal giorno dal quale decorre la sospensione, l'aspettativa o il collocamento a disposizione, salvo a reintegrarne il godimento quando egli venga riammesso nelle stesse funzioni.

Dimissioni dall'impiego.

Art. 305.

La dimissione d'un impiegato dall'ufficio dev'essere presentata per iscritto e non ha effetto se non è accettata dal Consiglio di amministrazione.

L'impiegato che si è dimesso, è tenuto a proseguire nell'adempimento degli obblighi del suo ufficio, finchè non gli sia partecipata l'accettazione della sua dimissione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio, può anche essere rifiutata, quando l'impiegato sia sottoposto a procedimento disciplinare e il Consiglio d'amministrazione ritenga che sia il caso di applicare la destituzione

Art. 306.

Dal detto Consiglio è dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:

1° che perda la cittadinanza italiana;

2° che accetti una missione o un impiego da Governo straniero senza essere stato autorizzato dal Consiglio di amministrazione;

3° che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nella residenza assegnatagli, entro il termine stabilito dal provvedimento di destinazione o di trasferimento.

Sono pure dichiarati di ufficio dimissionari, senza pregiudizio dell'azione penale secondo le vigenti leggi, gl'impiegati che volontariamente abbandonano l'ufficio o prestano l'opera propria in modo da interrompere o perturbare la continuità e regolarità del servizio.

Si può, però, considerate le condizioni individuali e le personali responsabilità, applicare invece la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni, l'esclusione dal concorso per esame e la privazione dell'aumento di stipendio.

E' inoltre dichiarato d'ufficio dimissionario il fattorino che, destinato o trasferito in un'agenzia, non abbia prestato nel termine fissato per l'assunzione in servizio presso l'agenzia stessa, la cauzione eventualmente richiesta.

Le disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili, valgono anche per gli impiegati che si trovino in aspettativa per ragione di salute o di famiglia.

Cause di inabilità.

Art. 307.

E' dispensato dal servizio, salvo la liquidazione della pensione o indennità, in quanto gli spetti a norma di legge, l'impiegato che sia riconosciuto inabile per incapacità, per inettitudine, o per motivi di salute, quello che dia scarso rendimento e l'impiegato qualificato cattivo per due anni consecutivi.

I motivi determinanti il giudizio dell'Amministrazione debbono essere comunicati all'interessato, con invito a presentare, ove lo creda, le sue deduzioni, entro un termine perentorio.

L'impiegato per il quale sia stata proposta la dispensa ha diritto, ove lo chieda, di essere sentito dal Consiglio di amministrazione.

La dispensa per motivi di salute è preceduta dall'accertamento delle condizioni sanitarie mediante visita medica collegiale, eseguita con le formalità prescritte per quella relativa ai collocamenti a riposo per infermità degli impiegati dello Stato.

Art. 308.

L'impiegato, che sia riconosciuto non più idoneo alle funzioni del proprio grado, può dal Consiglio di amministrazione, previo adempimento delle condizioni di cui nei commi secondo e terzo dell'articolo precedente, essere collocato nella stessa categoria o in altra, in un grado gerarchicamente inferiore, al quale sia ritenuto adatto.

Al collocamento nel nuovo grado si provvede secondo le disposizioni dell'art. 281.

Art. 309.

L'impiegato dispensato per motivi di salute, che siano in seguito venuti meno, può essere riammesso, occupando, in tal caso, l'ultimo posto del grado cui apparteneva.

L'impiegato trasferito in altro grado a norma dell'articolo 308, per motivi che in seguito siano venuti meno, può essere reintegrato nel grado e nella classe precedentemente occupati, riprendendo la posizione di anzianità e di stipendio già acquistata all'atto del passaggio nell'altro grado e ricongiungendo, a tutti gli effetti, il nuovo servizio al precedente.

I provvedimenti di cui nel presente articolo debbono esser presi con deliberazione motivata dal Consiglio di amministrazione e potranno aver corso soltanto per impiegati che ne appaiano degni sotto ogni riguardo.

Responsabilità civile.

Art. 310.

L'impiegato, a qualunque grado appartenga, è responsabile dei danni recati all'Istituto per fatti che implichino inosservanza dei suoi doveri, ovvero per negligenza o errore non scusabile nell'adempimento delle sue funzioni.

Disposizioni in favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918.

Art. 311.

L'età massima stabilita per accedere a ciascuna categoria del personale del Banco è elevata di cinque anni per gli ex combattenti.

Art. 312.

Nelle promozioni e nei concorsi in cui si valutino a qualunque titolo la durata e la qualità del servizio, le campagne di guerra saranno considerate come servizio effettivamente prestato, tenuto conto, se del caso, delle note informative compilate dalle autorità militari.

Comunque, il beneficio non potrà essere concesso oltre i limiti che il Consiglio di amministrazione riterrà, caso per caso, di fissare in relazione alla maturità necessaria per il disimpegno delle funzioni del nuovo grado cui il concorso o la promozione si riferisce.

Art. 313.

Negli esami di concorso esterni od interni e nelle promozioni per merito comparativo sono titoli di preferenza, a parità di punti o di titoli di studio, dopo la qualità di invalido o mutilato di guerra:

a) la qualità di decorato al valor militare o di promosso al merito di guerra;

b) la qualità di ferito in guerra o di ex combattente insignito della croce di guerra o le altre benemerenze acquisite durante il servizio militare prestato in zona di operazioni;

c) il servizio militare prestato in zona di operazioni per almeno sei mesi.

Cauzioni.

Art. 314.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce per quali funzioni debba essere prestata cauzione ed in quale misura: esso non può in ogni caso esonerare dall'obbligo di prestare cauzione il personale delle due categorie di cassa, il gestore della Cassa speciale ed il magazziniere delle carte valori.

Art. 315.

Le cauzioni debbono essere prestate in titoli di rendita al portatore del Debito pubblico dello Stato, ragguagliati al prezzo medio di borsa dei corsi del semestre precedente a quello in cui debba essere data la cauzione, e per nove decimi del detto valore.

Possono anche essere date mediante deposito di numerario, di cartelle di credito fondiario del Banco di Sicilia o della sezione di Credito agrario calcolate come sopra, e di libretti al portatore della Cassa di risparmio del Banco medesimo.

I titoli al portatore dati in cauzione devono essere depositati nelle casse del Banco.

Art. 316.

La cauzione deve esser data prima che l'impiegato assuma l'ufficio per cui è richiesta, ed entro il termine fissato, non minore, in ogni caso, di quindici giorni.

Art. 317.

Con la cauzione l'impiegato risponde non soltanto dell'opera propria, ma anche di quella delle persone del cui operato egli sia responsabile ed in generale per qualunque altra responsabilità di ufficio.

Art. 318.

Appena la responsabilità materiale dell'impiegato sia stata ammessa per sua confessione o riconosciuta dal Consiglio di amministrazione, può procedersi, nonostante contestazioni giudiziali, alla vendita della cauzione, per il ricupero di quanto sia dovuto all'Istituto.

L'impiegato, in tal caso, non può mantenere o riassumere il suo ufficio se non reintegri la cauzione, nel termine fissato dal Consiglio di amministrazione, e che, comunque, non potrà essere maggiore di due mesi.

L'impiegato che non reintegri la cauzione nel detto termine è dichiarato dimissionario dall'impiego.

E' però in facoltà dell'Amministrazione di deliberare il trasferimento di lui ad una funzione diversa dello stesso grado, ovvero ad un grado diverso della stessa o di altra categoria, non superiore a quello occupato, per il quale non sia prescritta alcuna cauzione o che importi l'obbligo di una cauzione minore.

Al trasferimento in altra categoria si può far luogo sempre che l'impiegato abbia i titoli di studio richiesti per l'accesso alla categoria stessa.

All'impiegato trasferito in altro grado per la ragione su indicata si applica, nel collocamento, quanto è disposto nell'art. 281.

I trasferimenti di funzione, di grado o di categoria di cui sopra, non sono applicabili quando l'impiegato sia incorso di diritto nella sospensione dalle funzioni e dallo stipendio a tempo indeterminato.

Art. 319.

L'impiegato con cauzione, che passi o sia promosso ad altro ufficio con cauzione maggiore, è tenuto a versare il supplemento in conformità degli articoli 315 e 316, mantenedosi però ferma la valutazione di quella già prestata.

In caso di promozione o trasferimento, l'impiegato non può occupare il nuovo posto, se non abbia fatto regolare consegna dell'ufficio precedente, o se risulti che la sua responsabilità sia compromessa per la gestione dell'ufficio medesimo.

Art. 320.

Lo svincolo della cauzione è ordinato dal direttore generale, in seguito a deliberazione del Consiglio d'amministrazione, inteso l'ufficio legale, dopo che l'adempimento degli obblighi di ciascun impiegato sia stato accertato a termine delle istruzioni di servizio, e dopo trascorso il periodo di tempo stabilito dalle medesime istruzioni per ciascuna carica o funzione.

Art. 321.

Agli impiegati del Banco, che sono obbligati a dare cauzione, a norma degli articoli precedenti, si corrisponde il premio annuale del cinque per cento netto sull'ammontare del capitale di essa.

Da tale premio sono esclusi gl'impiegati delle due categorie di cassa, ai quali è attribuita una indennità di sportello nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il premio sulla cauzione non è corrisposto oltre sei mesi dal giorno in cui l'impiegato abbia lasciato un ufficio richiedente cauzione, anche quando allo spirare del termine indicato non ne sia stato eseguito lo svincolo.

Provvedimenti disciplinari.

Art. 322.

I provvedimenti disciplinari sono:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio;

3° la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;

4° il trasferimento con perdita in tutto o in parte della indennità relativa;

5° la retrocessione ad un grado inferiore o ad una classe inferiore nel grado o ad uno stipendio minore nel grado o nella classe;

6° la revoca dall'impiego;

7° la destituzione, con o senza perdita del diritto alla pensione o alla indennità.

Art. 323.

La censura può essere inflitta:

a) per negligenza o inesattezza nell'espletamento delle attribuzioni di ufficio, per assenza non giustificata, e in genere per lievi mancanze anche fuori servizio; sempre quando in relazione all'inosservanza dei doveri indicati agli articoli 289 e 290 non si ritenga di applicare il semplice ammonimento o, per l'opposto, una punizione più grave della censura;

b) per recidiva nell'inosservanza ai doveri indicati nei detti articoli, quando all'impiegato sia stato, per essa, già inflitto l'ammonimento;

c) per apprezzamenti che possano discreditare l'opera dell'Amministrazione o dei superiori o che, comunque dimostrino indisciplina;

d) per raccomandazioni procurate.

Art. 324.

La sospensione dallo stipendio è di primo grado sino a 8 giorni, di secondo grado da 9 giorni ad un mese.

Art. 325.

La sospensione di primo grado può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura;

b) per le colpe indicate alla lettera *a*) dell'art. 323 quando esse ritardino o comunque ostacolino il regolare andamento dei servizi;

c) per lieve insubordinazione;

d) per contravvenzione alle incompatibilità di cui agli articoli 42 dello statuto e 293 del presente regolamento;

e) per indiscrezioni o inosservanza del segreto negli affari di ufficio, quando non derivi danno all'Istituto;

f) per comportamento non corretto nella vita privata o nei rapporti d'ufficio;

g) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di scorretto contegno o di abusi da parte di personale dipendente;

h) per manifestazioni sconvenienti alla compagine dell'Istituto o del suo personale;

e in genere per una maggiore gravità delle mancanze di cui all'art. 323.

Art. 326.

La sospensione di secondo grado può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che abbiano già dato motivo a sospensione di primo grado;

b) per le colpe indicate alla lettera *a*) dell'art. 323, quando esse determinino un arresto nel funzionamento di uno o più servizi, o siano tali da potere arrecare un pregiudizio materiale o morale al Banco o un danno ai privati, anche se il pregiudizio o il danno non si verifichi;

c) per denigrazione, fatta pubblicamente, dell'Istituto e dei superiori;

d) per atti di violenza verso colleghi o dipendenti;

e) per debiti contratti verso istituti o persone che abbiano rapporti di affari col Banco, verso inferiori ed anche verso estranei; in questo ultimo caso solo quando siano causa di frequenti reclami o atti giudiziari per inadempienza degli impegni assunti;

e, in genere, per una maggiore gravità delle colpe indicate negli articoli precedenti.

Art. 327.

La sospensione dalle funzioni e dallo stipendio può durare da un mese ed un giorno sino a sei mesi.

Essa, oltre la perdita dello stipendio, importa l'esonero dal servizio e fa perdere all'impiegato l'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

Può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente alla sospensione di secondo grado dallo stipendio;

b) per colpe di cui alla lettera *a*) dell'art. 323, quando esse arrechino offesa al decoro o danno all'Istituto o a privati;

c) per grave insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio che arrechi danno all'Istituto;

e) per inadempimento da parte dei direttori dell'obbligo delle verifiche di cassa e di portafoglio prescritte all'art. 79 lettera *e*), anche se tale inadempimento non arrechi alcun danno all'Istituto;

f) per inizio di lite contro il Banco, prima di avere promosso con reclamo ai competenti poteri dell'Istituto, la definizione, in congruo termine, della vertenza in via amministrativa; e, in genere, per una maggiore gravità delle colpe indicate negli articoli precedenti.

Art. 328.

Il trasferimento con perdita in tutto o in parte della relativa indennità è applicato per condotta irregolare, in ufficio o fuori, per debiti contratti colpevolmente e in genere per qualunque fatto imputabile all'impiegato, che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, renda incompatibile la permanenza di lui nella residenza.

Art. 329.

Incorre di diritto nella sospensione dalle funzioni e dallo stipendio a tempo indeterminato l'impiegato sottoposto a mandato di cattura o detenuto per qualsiasi motivo.

Uguale provvedimento si applica all'impiegato al quale, in seguito ad indagini, verifiche, inchieste, od ispezioni, eseguite in via amministrativa o giudiziaria, siano addebitabili fatti, che possano condurre all'applicazione degli articoli da 331 a 335.

Art. 330.

Alla famiglia dell'impiegato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio a tempo indeterminato può essere concesso un assegno alimentare non superiore ad un terzo dello stipendio stesso.

Trascorsi sei mesi dalla data della sospensione, se questa non sia connessa ad un procedimento penale a carico dell'impiegato, e il procedimento disciplinare non sia stato definito, l'impiegato ha il diritto di percepire un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio.

Art. 331.

La retrocessione ad uno dei gradi inferiori, anche se appartenente ad una categoria in liquidazione, o ad una classe inferiore nel grado o ad uno stipendio minore nel grado o nella classe può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente alla sospensione dalle funzioni e dallo stipendio;

b) per qualunque colpa, anche non contemplata negli articoli precedenti, che arrechi danno all'Istituto o dimostri, comunque, nell'impiegato, deficienza del senso della propria responsabilità;

c) per insubordinazione accompagnata da minacce o commessa pubblicamente;

d) per violazione dei doveri di ufficio; e in genere, per una maggiore gravità delle colpe indicate negli articoli precedenti.

Art. 332.

All'impiegato, che, per la sua condotta abitualmente riprovevole, si renda incompatibile con la carica che riveste, si applica la retrocessione ad uno dei gradi inferiori, anche se questo appartenga ad una categoria in liquidazione.

Art. 333.

Il Consiglio di amministrazione, nei casi di retrocessione di grado, di classe o di stipendio nello stesso grado o nella stessa classe, determina la nuova posizione gerarchica ed economica dell'impiegato a norma dell'art. 281.

Art. 334.

La revoca dall'impiego può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo precedentemente a retrocessione di grado;

b) per qualsiasi lucro illecito, con o senza danno dell'Istituto in affari per ragioni di ufficio trattati o sollecitati dall'impiegato;

c) per grave pregiudizio dolosamente arrecato agli interessi dell'Istituto;

d) per mancanza contro l'onore e per qualsiasi fatto che dimostri mancanza di rettitudine o difetto di senso morale;

e, in genere, per una maggiore gravità delle colpe indicate negli articoli precedenti.

Art. 335.

L'impiegato incorre di diritto nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria, contro i poteri dello Stato

o contro il buon costume quando da tale condanna derivi la pena della reclusione non inferiore a tre anni o della detenzione non inferiore a cinque anni;

c) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

La destituzione può essere inflitta all'impiegato che ha commesso i delitti predetti, anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

L'impiegato che in dipendenza di un procedimento penale, per i delitti di cui sopra, sia prosciolto nel periodo istruttorio od assolto nel giudizio per insufficienza di prove o perchè il fatto non costituisca reato o perchè l'azione penale sia prescritta od altrimenti estinta, è sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 336.

L'impiegato condannato per delitti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente alla pena della reclusione non inferiore a tre anni o della detenzione non inferiore a cinque anni, incorre di diritto nella revoca, e può essere destituito.

Per gli effetti di questa disposizione non si tiene conto della riduzione o commutazione di pena per condono o grazia.

Se la condanna alla reclusione è inferiore a tre anni o quella per la detenzione è inferiore a cinque anni e sia stata pronunziata per fatti che ledono l'onore e la reputazione o il decoro dell'impiegato, questi può essere punito anche con la revoca dall'impiego.

Art. 337.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli precedenti, l'impiegato condannato per qualunque delitto o contravvenzione ad una qualsiasi delle pene indicate nell'art. 11 del Codice penale, ovvero prosciolto o assolto con le formule ricordate nell'ultimo comma dell'art. 335, può dal Consiglio di amministrazione essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 338.

La perdita del diritto alla pensione o alla indennità nel caso di destituzione deve essere espressamente dichiarata dal Consiglio di amministrazione nella sua deliberazione.

Art. 339.

La censura e la sospensione di primo grado dallo stipendio sono inflitte per iscritto dal direttore generale ed anche dal segretario generale, dai direttori e dagli ispettori limitatamente al personale da essi dipendente. La sospensione di secondo grado dallo stipendio e la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio sono inflitte dal direttore generale; il trasferimento con perdita in tutto o in parte dell'indennità, la retrocessione, la revoca dall'impiego e la destituzione dal Consiglio di amministrazione.

Le punizioni di competenza del direttore generale e dei funzionari indicati nel primo comma sono inflitte dopo avere interrogato l'impiegato da punire.

Dalla contestazione può prescindersi quando si tratti di fatti debitamente accertati e che non ammettano discolpe, purchè passibili di punizione non superiore alla sospensione di primo grado.

Delle pene disciplinari inflitte dal segretario generale, dai direttori e dagli ispettori, devesi dare immediata comunicazione al direttore generale; di quelle inflitte dal direttore generale, oltre i limiti di competenza dei direttori e degli ispettori, deve essere riferito al Consiglio di amministrazione.

Art. 340.

L'impiegato colpito da censura o sospensione può sottoporre, per iscritto e per via gerarchica, le sue deduzioni di giustificazione e di difesa: al direttore generale, quando la punizione sia stata inflitta dal segretario generale, dai direttori e dagli ispettori; al Consiglio di amministrazione, quando sia stata inflitta dal direttore generale.

Il superiore immediato non può negare o ritardare la trasmissione delle deduzioni.

Quando la riservatezza e l'importanza dell'argomento giustifichino la comunicazione diretta, l'impiegato può avvalersi della facoltà prevista dal comma *g*) dell'art. 290.

La presentazione delle discolpe deve aver luogo entro un mese dalla notificazione del provvedimento contro il quale si reclama. Trascorso questo termine si perde il diritto, salvo casi di forza maggiore.

Art. 341.

Nei casi di trasferimento con perdita in tutto o in parte della indennità, di retrocessione, di revoca dall'impiego, di destituzione, all'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare è data comunicazione per iscritto dei fatti che gli sono stati addebitati, con invito a presentare, pure per iscritto le proprie giustificazioni nel termine prefissogli non maggiore di un mese.

Egli ha inoltre diritto di esporre personalmente le sue ragioni.

Nei casi di retrocessione, di revoca dall'impiego e di destituzione, il Consiglio di amministrazione può delegare uno o più dei suoi membri per una ulteriore istruzione.

Art. 342.

Nei casi di infrazione disciplinare o di inosservanza a doveri indicati negli articoli 289 e 290 il funzionario da cui l'impiegato dipende ha il dovere di adottare i provvedimenti di propria competenza, o, qualora ritenga che la sanzione non rientri nella propria competenza, di riferirne al superiore immediato per l'ulteriore corso del procedimento disciplinare.

Art. 343.

Gli impiegati hanno diritto in tutti i casi di punizione di fare inserire nello stato di servizio un richiamo delle proprie giustificazioni.

Art. 344.

L'ammontare delle sospensioni, di cui agli articoli da 324 a 327 e delle multe inflitte ai sensi dell'articolo 291 e delle norme di servizio, è devoluto alle due Associazioni di mutua beneficenza fra gli impiegati del Banco.

CAPITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 345.

Per le polizze notate che risultassero in circolazione alla data di pubblicazione del Regio decreto che approva il presente testo unico sono applicabili le norme relative ai titoli apodissari (fedi di credito e polizzini) contenute sia nello statuto che in questo regolamento.

Art. 346.

I titoli apodissari emessi dopo il 15 ottobre 1895 debbono essere presentati per il pagamento entro trenta anni dalla loro emissione.

Il Consiglio di amministrazione potrà, non di meno, consentire il rimborso dei detti titoli anche oltre il trentennio, se questo si compie prima che siano trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Ove, però, i titoli stessi siano stati già rimborsati per atto d'obbligo, potrà consentirsene il pagamento solo in quanto sia ancora vigente la garanzia stipulata coll'atto stesso.

Art. 347.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento tutti i depositi esistenti presso il Banco saranno, alle rispettive scadenze, rinnovati secondo le nuove disposizioni con l'intervento dei depositanti previo avvertimento fatto loro con lettera raccomandata. Ove i depositanti non si presentino nel termine loro assegnato saranno senz'altro applicate le disposizioni contenute negli articoli 207 e seguenti.

Art. 348.

Agli impiegati provenienti dai contatori in carica alla pubblicazione del R. decreto 1° febbraio 1906, n. 67, saranno applicabili le disposizioni vigenti sulle pensioni degli impiegati del Banco anche per il tempo del servizio prestato anteriormente, con l'obbligo in essi di rimborsare al Banco medesimo la ritenuta del 2 1/2 % sulle indennità percepite in tutto il periodo del servizio stesso in una misura non inferiore di due annualità in ciascun anno.

Quando gli impiegati suddetti cessassero dal servizio per qualsiasi causa, o morissero prima di avere completato il rimborso delle ritenute di cui sopra, essi o gli aventi diritto godranno, secondo i casi, della pensione o della indennità limitatamente al tempo in cui hanno prestato servizio in pianta stabile ed a quello del servizio antecedente per il quale il rimborso sarà stato eseguito, salvo che gli ex contatori stessi versino il saldo delle ritenute in unica rata prima di ritirarsi dal servizio o gli aventi diritto prima della liquidazione dell'indennità o della pensione e non oltre un anno dalla morte degli ex contatori.

Queste disposizioni sono applicabili anche agli altri impiegati ex contatori, che però, alla data della pubblicazione del citato R. decreto 1° febbraio 1906, n. 67, rivestivano altra qualità nel personale stabile dell'Istituto. Per essi il rimborso della ritenuta del 2 1/2 % sulle indennità percepite in tutto il periodo di servizio prestato nella qualità di contatori, in una misura non inferiore a due annualità in ciascun anno, dovrà cominciare dalla data in cui andò in vigore il presente articolo di regolamento.

Art. 349.

Alla entrata in vigore del Regio decreto che approva il presente regolamento, il funzionario che alla data di pubblicazione del R. decreto 19 febbraio 1920, n. 249, rivestiva il grado di ispettore generale abolito dal decreto stesso assumerà *ad personam* il relativo titolo ed occuperà nel ruolo un grado transitorio, gerarchicamente intermedio fra quelli di segretario generale e di direttore o ispettore.

Il detto funzionario può essere compreso nella terna per la nomina del segretario generale di cui nell'art. 265 e designato per la sostituzione di lui nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 350.

All'entrata in vigore del Regio decreto che approva il presente regolamento:

a) i funzionari appartenenti al grado di direttore saranno, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, non suscettibile di gravame, mantenuti nel grado stesso o trasferiti in quello equiparato di ispettore, tenuto presente il numero delle unità allogate in ciascun grado e le attitudini dei funzionari di che trattasi;

b) gli impiegati della categoria d'ordine, di cui negli articoli successivi, passeranno a far parte di ruoli speciali transitori fino all'esaurimento, conservando il loro grado e titolo;

c) i primi commessi di cassa che non conseguiranno la promozione al nuovo grado di aiutante di cassa conserveranno del pari il loro grado e titolo e continueranno a far parte di un ruolo speciale transitorio fino all'esaurimento. Essi potranno, nondimeno, essere ulteriormente prescelti al grado di aiutante di cassa in concorso con i commessi di cassa, se riconosciuti in possesso dei requisiti voluti dalla prima parte dell'art. 269;

d) il titolare del posto di usciere capo conserverà del pari il proprio grado e il proprio titolo, ma potrà anche essere trasferito nel grado in liquidazione di primo commesso.

Art. 351.

Fino a quando ciascuna disposizione ordinaria in merito alle qualifiche e ai relativi effetti non sarà applicabile senza inconvenienti, del possesso o meno delle qualifiche occorrenti, ai fini pei quali sono richieste, giudicherà, insindacabilmente il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, tenendo presenti le note già redatte sul conto di ciascuno impiegato ed inteso, in mancanza, il parere della Commissione di avanzamento e disciplina.

Art. 352.

I posti di capo d'ufficio, che risulteranno vacanti al momento dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, potranno, nel limite di due terzi, essere conferiti a scelta, per merito comparativo, fra i segretari, che abbiano almeno tre anni di servizio.

Fino a un decimo dei posti suddetti potrà essere conferito ai cassieri capi i quali siano ritenuti più idonei al posto di capo di ufficio ed ai cassieri muniti del titolo di studi di cui all'art. 262, 2° comma, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio in agenzia.

La nomina definitiva sarà subordinata per tutti all'esito favorevole di un esperimento di due anni con le condizioni previste nei due ultimi capoversi dell'art. 262.

Art. 353.

Nella categoria d'ordine in liquidazione vengono creati transitoriamente i gradi di primo applicato e di prima applicata, nei quali sarà allogato un numero di posti pari ad un ottavo rispettivamente delle unità dei gradi in liquidazione di applicato e di applicata, che verranno ridotte in corrispondenza.

Le promozioni ai due gradi di nuova creazione saranno conferite, tanto in un primo tempo che in seguito, per merito comparativo a scelta, rispettivamente ad applicati e ad applicate che abbiano qualifica almeno di distinto.

Man mano che per naturale eliminazione si verificheranno vacanze nella categoria d'ordine, i posti già occupati dagli

uscenti saranno trasferiti nel ruolo dei segretari e in quello del personale ausiliario, nella misura rispettivamente stabilita dal Consiglio di amministrazione e comunicata al Consiglio generale.

Art. 354.

I primi applicati e gli applicati di età non inferiore ai 25 anni, possono essere nominati alunni cassieri, purchè abbiano ottenuto la qualifica di ottimo o di distinto negli ultimi due anni di servizio, ovvero, avendo prestato un servizio minore, siano ritenuti meritevoli della qualifica stessa, e sempre che siano riconosciuti idonei sotto ogni riguardo alle funzioni di cassiere.

Le disposizioni stabilite nell'art. 276 in quanto applicabili si estendono anche ai suddetti impiegati, salvo quanto riguardi il licenziamento per esito non favorevole dell'esperimento, cui si sostituisce in questo caso la reintegra nel grado precedente di primo applicato o di applicato.

Art. 355.

Le attuali applicate potranno, sino a nuova disposizione in contrario, chiedere il collocamento a riposo, anche quando non abbiano raggiunto il numero minimo di anni di servizio richiesto per il conseguimento della pensione o dell'indennità.

Quelle che non avranno compiuto i 20 anni di servizio utili per la pensione normale avranno diritto alla liquidazione di tante mesate di stipendio quanti siano gli anni di servizio prestati, più due di buon'uscita.

Il trattamento di cui nel comma precedente, sarà aumentato di metà nei confronti di quelle applicate che chiederanno il collocamento a riposo non oltre un anno dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, salva la facoltà all'Amministrazione di provvedere gradualmente entro un triennio dal giorno della richiesta.

Art. 356.

I candidati, riusciti idonei fuori graduatoria nel concorso a 40 posti di segretario indetto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dei 13-14 giugno 1923, potranno, a giudizio insindacabile del Consiglio stesso, essere nominati alunni segretari nell'ordine della graduatoria ed in ragione delle vacanze esistenti e di quelle che via via si verifichino nel ruolo.

Art. 357.

Agli impiegati che combatterono nella guerra 1915-1918, che siano comunque ritenuti meritevoli, ai sensi dell'art. 278 del regolamento, di abbreviazioni del periodo di tempo necessario per il conseguimento degli aumenti periodici, potranno essere in di più, e per una volta tanto, attribuite le seguenti abbreviazioni:

un anno, se abbiano conseguito ricompense al valor militare per fatto di guerra, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

otto mesi, se abbiano conseguito la croce di guerra al valore o al merito, o abbiano riportato ferite in guerra, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella sopra indicata, e alla terza categoria giusta l'art. 101 del testo unico predetto;

quattro mesi, se abbiano prestato effettivo servizio militare in zona di operazioni per almeno un anno.

In applicazione del presente articolo non può essere concessa che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a coloro che si trovino in più di una delle cennate condizioni.

Il beneficio di cui nel presente articolo non si applica a coloro che in base alle disposizioni contenute negli articoli successivi, conseguono il passaggio di categoria o la sistemazione in pianta stabile.

Art. 358.

Gl'impiegati in servizio al 1° gennaio 1925, che durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato, con buona condotta, servizio effettivo per almeno un anno in reparti combattenti, in qualità di militari o assimilati, e siano muniti del prescritto titolo di studio, o in mancanza di esso siano stati lodevolmente classificati durante gli ultimi cinque anni di servizio prestato, potranno chiedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, la promozione all'ultimo grado della categoria immediatamente superiore a quella alla quale appartengono.

Agli effetti del precedente comma, saranno, nei confronti degli applicati in liquidazione, considerate come immediatamente superiori, allo stesso rango, la categoria del personale amministrativo contabile e quella di cassa superiore, e, nei confronti del personale di cassa inferiore, quelle del personale d'ordine in liquidazione e del personale di cassa superiore.

Art. 359.

I passaggi di che all'articolo precedente potranno essere consentiti a norma degli articoli seguenti, dal Consiglio di amministrazione, nei limiti di un quinto dei posti che si renderanno disponibili entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Ferma la percentuale di cui al comma precedente, si considererà come disponibile in rapporto al grado di applicato in liquidazione il numero dei posti corrispondenti ai vuoti che si verificheranno per la graduale eliminazione del ruolo nel suddetto periodo di un anno.

Art. 360.

Fra coloro che avendo i requisiti di che all'art. 358 avranno fatto domanda per essere promossi alla categoria superiore, e che abbiano prestato lodevole servizio, a giudizio insindacabile del direttore generale, sarà bandito un concorso per esami per ciascuna categoria, in base ai programmi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che saranno riconosciuti idonei verranno promossi seguendo l'ordine della graduatoria risultante dai punti da ciascuno complessivamente riportati, all'ultimo grado della categoria immediatamente superiore a norma dell'art. 358 e nei limiti indicati all'art. 359.

Art. 361.

I candidati riusciti idonei fuori graduatoria nell'ultimo concorso per 40 posti di applicato indetto fra ex combattenti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'11 marzo 1923, potranno essere nominati applicati del ruolo in liquidazione, nell'ordine della graduatoria e in ragione delle vacanze esistenti e di quelle che via via si verifichino nel ruolo, salvo le esclusioni che il Consiglio di amministrazione, con giudizio insindacabile, crederà di deliberare.

Art. 362.

Agli avventizi burocratici ex combattenti, i quali alla data di pubblicazione del Regio decreto che approva le presenti disposizioni abbiano compiuto almeno un anno continuativo di servizio al Banco, sarà in ogni caso, accordata la preferenza nel conferimento dei posti di ausiliario burocratico.

Art. 363.

Gli avventizi subalterni ex combattenti, i quali si trovino nelle condizioni indicate nel precedente articolo, potranno essere nominati fattorini in relazione alle eventuali vacanze, nel ruolo, quando sarà stata raggiunta la percentuale prescritta dalla legge in favore dei mutilati e degli invalidi di guerra.

APPENDICE.

Testo degli articoli del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, richiamati nel regolamento.

Art. 13.

La qualifica di *ottimo* è conferita soltanto a quegli impiegati che, avuto riguardo al gruppo cui appartengono, eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni anche per cospicuo rendimento di lavoro, e dimostrando spiccate attitudini agli uffici direttivi, quando ne sia il caso.

Sarà, inoltre, tenuto conto, nell'attribuire tale qualifica, dei servizi prestati in condizioni eccezionali della tranquillità e della salute pubblica; del tempo trascorso in residenze malsane o disagiate; degli studi e dei lavori di ufficio di speciale importanza, delle pubblicazioni in materia amministrativa o tecnica, e specialmente di quelle relative ai servizi inerenti all'Amministrazione cui l'impiegato appartiene. Di queste circostanze dovrà, in ogni modo, farsi espressa menzione nelle note di qualifica.

E' conferita la qualità di *distinto* agli impiegati che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, operosità, diligenza, zelo e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro affidate, prestando opera assidua e proficua, e dimostrandosi idonei agli uffici direttivi, quando ne sia il caso.

Non può essere qualificato ottimo, nè distinto, l'impiegato che sia incorso in una sanzione disciplinare nell'anno cui si riferisce la relativa nota; o che abbia tentato di fare indebite pressioni sui propri superiori, anche quando non sia stato ritenuto passibile di punizione.

Art. 14.

La qualifica di *buono* è attribuita agli impiegati che abbiano dato prova d'idoneità, diligenza e buona condotta.

Gli anni pei quali l'impiegato abbia conseguito una qualifica inferiore al buono, non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

Art. 15.

E' qualificato *mediocre* l'impiegato il quale, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficiente prova di idoneità, diligenza o buona condotta.

In ogni caso è qualificato mediocre l'impiegato cui, nell'anno predetto, sia stata inflitta una punizione superiore alla censura, e quegli che, nello stesso periodo di tempo, con artifici o con astuta utilizzazione delle leggi e dei regolamenti, sia riuscito ad eludere le disposizioni o gli ordini dei superiori a non raggiungere la residenza, a non prestare regolarmente servizio, ovvero, mediante altri espedienti, sia riuscito a conseguire scopi analoghi.

L'impiegato che ebbe qualifica di mediocre non può conseguire promozione per esame, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche.

(Si omette l'ultimo comma perchè ai termini dell'art. 251 del regolamento, ne è esclusa l'applicazione).

Art. 16.

E' qualificato *cattivo* l'impiegato che, nell'anno cui si riferisce la nota relativa, non abbia dimostrato idoneità, diligenza o buona condotta. In ogni caso è qualificato cattivo l'impiegato cui, durante l'anno, sia stata inflitta la sospensione del grado con privazione dello stipendio.

L'impiegato che, per due anni consecutivi, sia stato qualificato cattivo, sarà sottoposto al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

La qualifica di cattivo esclude senza limite di tempo, dalla promozione al grado superiore e dagli esami relativi eventualmente stabiliti, salvo che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, il servizio prestato nei cinque anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche, sia tale da dimostrare un sicuro ravvedimento.

Art. 17.

Qualora, per uno o più anni, non abbiano potuto essere compilate le note, la qualifica dell'impiegato, quando occorra, è stabilita, per gli anni stessi, dal Consiglio di amministrazione, insindacabilmente, tenuto conto degli elementi di fatto e di giudizio in possesso degli uffici.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 1470.

REGIO DECRETO 25 giugno 1925, n. 1198.

Modificazioni alle tabelle dei magistrati assegnati al Tribunale civile e penale e a quello commerciale e marittimo di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le tabelle annesse ai Nostri decreti 24 settembre 1923, n. 2159, e 30 novembre 1924, n. 1963;

Visto l'art. 7 del Nostro decreto 30 dicembre 1923, numero 2786;

Ritenuta la necessità di modificare le tabelle dei magistrati assegnati al Tribunale civile e penale e a quello marittimo di Trieste;

Sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al Tribunale civile e penale di Trieste sono soppressi due posti di giudice, che sono invece aumentati al Tribunale commerciale e marittimo, rimanendo così modificate le tabelle annesse ai Nostri decreti 24 settembre 1923, n. 2159 e 30 novembre 1924, n. 1963.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 124. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1471.**

REGIO DECRETO 2 luglio 1925, n. **1199.**
Soppressione del Tribunale regionale di Derna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1918, n. 83;
Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, e il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Tribunale regionale di Derna è soppresso e la sua giurisdizione è devoluta al Tribunale di Bengasi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 125. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1472.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1925, n. **1212.**
Vendita di terreno demaniale proveniente dalla già Batteria Strega, in Genova.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Genova il 5 giugno 1925 col quale l'Amministrazione demaniale ha venduto ai signori Emanuele Federico e Pietro Costa fu Giuseppe sette lotti di terreno demaniale provenienti dalla già Batteria Strega, in Genova, per il prezzo di L. 3,086,325.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 23 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 137. — CASATI.

Numero di pubblicazione **1473.**

REGIO DECRETO 21 giugno 1925, n. **1191.**
Applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Potenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50, lettera *d*), e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;
Vista la deliberazione 18 maggio 1925, del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Potenza;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Potenza è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, che non risultino già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo negli alberghi, clubs, esercizi od altri locali in genere sia pubblici che privati è stabilita nella misura seguente:

a) per gli esercizi temporanei di gioielleria, manifatture, biancherie e maglierie di lusso, seterie, pelliccerie, confezioni e mode, oggetti di arte e altri articoli considerati di lusso, per ogni mese o frazione di mese, L. 40;

b) per gli esercizi temporanei del commercio di soli altri articoli, per ogni mese o frazione di mese, L. 20.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura seguente, in ragione di anno:

a) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a mano, L. 20;

b) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di banchi fissi o mobili o di veicoli a trazione animale, L. 30;

c) per gli esercenti il commercio girovago a mezzo di veicoli a trazione meccanica, L. 50.

Art. 4.

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti le imposte predette sono ridotte alla metà.

Art. 5.

La tassa pagata per il commercio temporaneo vale per qualunque Comune della circoscrizione limitatamente al periodo a cui si riferisce, salvo, per i Comuni dove è stabilita una tariffa maggiore, il pagamento della differenza.

Art. 6.

Sono esenti dalla tassa sul commercio temporaneo e girovago:

a) i commercianti girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli;

b) gli esercizi dove si effettuano le vendite a scopo esclusivo di beneficenza;

c) i banchi aperti nei giorni di fiera e di mercato, limitatamente ai Comuni dove le fiere e i mercati hanno luogo.

Art. 7.

La tassa sarà riscossa con le norme stabilite dall'apposito regolamento.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Potenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 118. — CASATI.

Regolamento per l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio e industria di Potenza.

Art. 1.

Chiunque nella circoscrizione camerale apre un esercizio temporaneo di vendita di qualsiasi genere ed esercita traffico ambulante o industria che si trasferisce normalmente da Comune a Comune per l'esercizio temporaneo in ciascuna località, deve, qualunque sia la sua nazionalità, pagare l'imposta di cui all'art. 50, lettera *d*), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, nella misura fissata dal Regio decreto che autorizza la Camera ad imporre il tributo, e in base alle norme del presente regolamento.

E' considerato commercio temporaneo il commercio esercitato temporaneamente per le vendite di qualsiasi genere, anche sotto forma di bazar, stralcio, liquidazione di pubblici incanti tanto all'aperto quanto in luoghi chiusi, alberghi, circoli, esercizi ed altri locali in genere, sia pubblici che privati.

E' considerato commercio girovago od ambulante quello esercitato a mezzo di banchi fissi o mobili, di veicoli a mano od a trazione animale o meccanica.

Art. 2.

Chi intende esercitare il commercio temporaneo e girovago deve fare preventiva denunzia alla Camera di commercio a termini dell'art. 64 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, numero 750, e non potrà iniziare l'esercizio del commercio senza averè ottenuto il certificato relativo, la cui validità sarà limitata al periodo di tempo indicato nella denunzia.

Contemporaneamente devesi affettuare il pagamento presso la Camera o l'esattore comunale della imposta dovuta.

Art. 3.

La denunzia deve essere compilata in conformità delle prescrizioni del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, e dell'art. 87 del relativo regolamento e deve indicare anche la durata dell'esercizio e il valore complessivo della merce che viene posta in vendita.

Art. 4.

Qualora l'esercente intenda prolungare la durata del suo esercizio oltre il termine denunziato, deve dare preventivo avviso alla Camera del nuovo periodo di esercizio e pagare l'imposta relativa al medesimo.

Art. 5.

Gli esercenti il commercio temporaneo e girovago che omettano di fare la denunzia di cui agli articoli precedenti, ovvero facciano una dichiarazione falsa nei riguardi dell'esercizio, sono soggetti oltre al pagamento dell'imposta dovuta, anche alle penalità previste dall'art. 70 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750. E' loro estesa la facoltà della oblazione stragiudiziale ammessa dal decreto stesso.

Art. 6.

Chi scopre e denuncia una contravvenzione, riconosciuta dal presente regolamento, ha diritto alla metà dell'ammontare dell'imposta.

All'accertamento delle contravvenzioni sono autorizzate anche le guardie comunali e i dipendenti municipali in genere adibiti a servizi di sorveglianza e di polizia urbana.

Gli esattori comunali sono incaricati del servizio di riscossione dell'imposta con diritto all'aggio previsto dall'articolo 57 del R. decreto-legge sopra citato, che farà carico al contribuente.

Art. 7.

I moduli occorrenti per la denunzia dell'esercizio e la riscossione dell'imposta e le eventuali intimazioni di pagamento sono forniti ai Comuni dalla Camera di commercio.

Gli esattori comunali sono incaricati del servizio di riscossione dell'imposta con diritto a carico dei contribuenti

all'aggio previsto dall'art. 57 del Regio decreto-legge sopra citato.

Art. 8.

Alla fine di ogni trimestre essi trasmettono alla Camera di commercio la nota degli incassi effettuati e ne versano l'ammontare, trattenendo l'aggio loro spettante.

Art. 9.

La decisione delle controversie sull'applicazione dell'imposta spetta alla Giunta camerale, la quale emette le sue decisioni solo per quei ricorsi che sono accompagnati dalla relativa bolletta di pagamento dell'imposta, salvo rimborso. Le spese di perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente sono a carico di questi. Contro la deliberazione della Camera è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 53 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1474.

REGIO DECRETO 11 giugno 1925, n. 1189.

Accettazione di una raccolta di libri per la biblioteca del Regio istituto magistrale Pasquale Villari, in Napoli.

N. 1189. R. decreto 11 giugno 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettata la donazione fatta allo Stato dalle signorine Maria e Dina Pasquale, di una raccolta di libri e miscellanee, autorizzandone la immissione nella biblioteca del Regio istituto magistrale Pasquale Villari, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1925.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ERRATA-CORRIGE.

A pag. 3129 della *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 1925, « Elenco n. 3 per smarrimento ricevuta » al posto di 3ª pubblicazione, leggasi 2ª.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

58ª estrazione delle obbligazioni della già Società Vittorio Emanuele concessionaria della Ferrovia calabro-sicula.

Si notifica che nel giorno di martedì 11 agosto 1925, alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alla 58ª estrazione delle obbligazioni della già Società Vittorio Emanuele, concessionaria della Ferrovia calabro-sicula, di L. 500 ciascuna di capitale nominale, il cui servizio venne assunto dallo Stato per effetto dell'art. 7 della convenzione 20 giugno 1868 approvata colla legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 5187 sulle 343227 attualmente vigenti agli effetti della estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi al 1° ottobre p. v.

Roma, 21 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO. — *Il direttore capo divisione*: BORGIA.

1° Avviso per smarrimento di cedola-ricevuta.

E' stato denunciato lo smarrimento della cedola-ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1923, annessa al certificato consolidato 5 per cento, n. 299573 dell'annua rendita di L. 130, intestato a « Chiesa parrocchiale di La Madonna (Unserfrau) in Senales (Trento) ».

Giusta il disposto dell'art. 485 del regolamento per la contabilità dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento dell'importo della cedola suddetta.

Roma, 22 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). (Elenco n. 47).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 105 — Data della ricevuta: 19 settembre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione della ricevuta: Bellando Randone Maria fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1246 consolidato 3.50 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 146 — Data della ricevuta: 4 settembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione della ricevuta: Gerolamo Orefici fu Simone — Titoli del Debito pubblico: 3 obbligazioni ferroviarie del Tirreno, capitale L. 5500 con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 92 — Data della ricevuta: 19 agosto 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Rolando Giuseppe fu Agostino, domiciliato a Potenza, per conto di Esposito Mariantonia di Antonio — Titoli del Debito pubblico al portatore 4 — Ammontare della rendita L. 65 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3473 — Data della ricevuta: 11 aprile 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Marino Enrico fu Olimpio — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 765 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data della ricevuta: 13 novembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Notar Pasquale Vincenzo, per conto della signora Di Leo Rosina — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 915 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 536 — Data della ricevuta: 9 settembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Corsini Gaspare fu Pier Paolo, per conto di altri — Titoli del Debito pubblico al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 225 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 giugno 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 1 dei marchi di fabbrica e di commercio estesi alle nuove provincie ai sensi ed agli effetti dell'articolo 6 del regio decreto 19 luglio 1923, n. 1797, nella 1ª e 2ª quindicina di agosto 1924.

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	Data della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	Prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere	Data della domanda di estensione	Data di registrazione della estensione
11672	Vol. 109 - N. 69	30-4-1912	Laboratorio chimico farmaceutico moderno di Granelli, Candiani & C., a Torino	di fabbrica	magnesia	10-11-1923	8-8-1924
12181	» 113 - » 56	19-9-1912	Idem idem	»	pomata	»	»
22696	» 190 - » 18	5-2-1923	Società anonima « Eridanea » a Torino	»	prodotti chimici in genere	»	»
22806	» 189 - » 68	13-1-1923	Frau Renzo, a Torino	»	poltrone	»	»
22807	» 189 - » 69	»	Idem idem	»	idem	»	»
19515	» 184 - » 32	19-8-1922	Garino Garibaldi, ad Alessandria	»	prodotti farmaceutici	15-11-1923	»
19516	» 167 - » 79	15-2-1921	Idem idem	»	idem	»	»
15429	» 143 - » 28	1-4-1915	Nordiska Kullager Aktiebolaget, a Göteborg (Svezia)	»	cuscinetti a palle ed a rulli, trasmissioni, cicli, veicoli, materiali di trasporto e parti di tali articoli.	20-11-1923	»
18691	» 179 - » 96	20-1-1922	Idem idem	»	cuscinetti antifrizione a sfere ed a rulli, trasmissioni di forze, cicli, veicoli, trasportatori e parti di ossi	»	»
225	» 3 - » 44	28-10-1875	Società anonima Francesco Cinzano & C., a Torino	»	vermouth	22-11-1923	»
581	» 6 - » 46	1-2-1879	Idem idem	»	vino moscato	»	»
3663	» 35 - » 56	7-7-1897	Idem idem	»	vermouth	»	»
7173	» 67 - » 84	24-2-1906	Idem idem	»	liquore	»	»
7440	» 70 - » 17	9-6-1906	Idem idem	»	vermouth	»	»
7952	» 74 - » 91	20-5-1907	Idem idem	»	vino spumante	»	»
7953	» 74 - » 92	»	Idem idem	»	idem	»	»
7954	» 74 - » 93	»	Idem idem	»	vino speciale	»	»
7955	» 74 - » 94	»	Idem idem	»	vino spumante	»	»
7956	» 74 - » 95	»	Idem idem	»	vino speciale	»	»
7957	» 74 - » 96	»	Idem idem	»	vino moscato d'asti	»	»
7958	» 74 - » 97	»	Idem idem	»	idem	»	»
7959	» 74 - » 98	»	Idem idem	»	vino moscato spumante	»	»
7963	» 74 - » 99	»	Idem idem	»	vino chinato	»	»
7964	» 74 - » 100	»	Idem idem	»	Vermouth	»	»

Numero del registro attestati	Volume e numero del registro attestati	Data della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	Prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere	Data della domanda di estensione	Data di registrazione della estensione
8718	Vol. 81 - N. 72	13-6-1908	Società anonima Francesco Cinzano & C., a Torino	di fabbrica	vermouth	22-11-1923	8-8-1924
8719	» 81 - » 73	»	Idem idem	di fabbrica e commercio	liquori, vini e più specialmente vermouth	»	»
9143	» 88 - » 64	6-7-1909	Idem idem	di fabbrica	liquore	»	»
9202	» 88 - » 66	6-6-1909	Idem idem	»	idem	»	»
9585	» 96 - » 61	7-11-1910	Idem idem	»	vermouth	»	»
11325	» 105 - » 67	5-12-1911	Idem idem	»	vino chinato	»	»
14307	» 133 - » 26	16-2-1914	Idem idem	»	liquore fernet	»	»
14853	» 139 - » 77	25-9-1914	Idem idem	»	vermouth	»	»
14857	» 137 - » 20	13-6-1914	Idem idem	»	vini rossi	»	»
14860	» 139 - » 78	25-9-1914	Idem idem	»	vini, liquori, estratti	»	»
15686	» 146 - » 74	15-1-1916	Idem idem	»	bitter	»	»
15687	» 146 - » 75	»	Idem idem	»	vino spumante	»	»
15688	» 145 - » 92	20-10-1915	Idem idem	»	elisir di china	»	»
16689	» 145 - » 93	»	Idem idem	»	acquavite di moscato	»	»
15690	» 145 - » 94	»	Idem idem	»	menta glaciale	»	»
15787	» 147 - » 16	12-2-1916	Idem idem	»	vino spumante	»	»
18098	» 164 - » 92	27-4-1920	Idem idem	»	vini e liquori	»	»
21825	» 202 - » 19	2-8-1923	Idem idem	»	vermouth	»	»
22509	» 202 - « 20	»	Idem idem	»	liquore	»	»
22780	» 188 - » 69	22-12-1922	Idem idem	»	vermouth bianco	»	»
22817	» 190 - » 20	5-2-1923	Idem idem	»	aperitivi in genere	»	»
22826	» 187 - » 95	9-12-1922	Idem idem	»	liquore	»	»
22897	» 189 - » 70	13-1-1923	Idem idem	»	idem	»	»
23973	» 200 - » 78	26-6-1923	Idem idem	»	vermouth non alcoolico	»	»
23974	» 200 - » 79	»	Idem idem	»	tonico speciale	»	»
22418	» 190 - » 33	10-2-1923	Serono Cesare, a Roma	»	prodotto chimico farmaceutico	»	13-8-1924
22424	» 190 - » 34	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
22580	» 180 - » 36	10-3-1922	Idem idem	»	prodotto chimico per uso medico e più precisamente un liquido contro l'arteriosclerosi	»	»
22581	» 180 - » 37		Idem idem	»	prodotto chimico per uso medico	»	»
22810	» 190 - » 43	12-2-1923	Idem idem	»	prodotto medico farmacologico	»	»
22246	» 190 - » 24	7-2-1923	Idem idem	»	prodotto chimico farmaceutico	23-11-1923	»

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	Data della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	Prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere	Data della domanda di estensione	Data di registrazione della estensione
22249	Vol. 190 - N. 25	7-2-1923	Serono Cesare, a Roma	di fabbrica	prodotto chimico farmaceutico	23-11-1923	13-8-1924
22251	» 190 - » 26	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
22259	» 190 - » 27	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
22261	» 180 - » 32	10-3-1922	Idem idem	»	prodotto chimico farmaceutico per uso medico	»	»
22262	» 190 - » 87	21-2-1923	Idem idem	»	prodotto chimico farmaceutico	»	»
22263	» 190 - » 28	7-2-1923	Idem idem	»	idem idem	»	»
22268	» 190 - » 29	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
22271	» 190 - » 30	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
22397	» 180 - » 34	10-3-1922	Idem idem	»	prodotto chimico farmaceutico per uso medico	»	»
22122	» 180 - » 31	»	Idem idem	»	idem idem	24-11-1923	»
17126	» 159 - » 71	27-2-1919	Istituto nazionale medico farmacologico, a Roma	»	prodotto farmaceutico	»	16-8-1924
17127	» 159 - » 72	»	Idem idem	»	preparato medico farmacologico per uso interno per la cura delle malattie cardiache	»	»
17128	» 159 - » 73	»	Idem idem	»	prodotto medico farmacologico per la cura delle malattie cardiache	»	»
17129	» 159 - » 74	»	Idem idem	»	prodotto chimico farmaceutico	»	»
17174	» 159 - » 75	»	Idem idem	»	prodotto farmaceutico per frizioni	»	»
17251	» 159 - » 77	27-2-1919	Idem idem	»	ricostituente	»	»
17252	» 159 - » 78	»	Idem idem	»	prodotto farmaceutico	»	»
17253	» 159 - » 79	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
17254	» 159 - » 80	»	Idem idem	»	idem idem	»	»
17096	» 158 - » 83	21-12-1918	Idem idem	»	idem idem	26-11-1923	»
17097	» 158 - » 84	»	Idem idem	»	ricostituente	»	»
17098	» 158 - » 85	»	Idem idem	»	prodotto farmaceutico	»	»
17100	» 158 - » 87	»	Idem idem	»	composto chimico antisettico	»	»
17101	» 158 - » 88	»	Idem idem	»	ricostituente	»	»
17102	» 158 - » 89	»	Idem idem	»	prodotto farmaceutico per uso veterinario	»	»
9298	» 88 - » 6	14-6-1909	Mascoro Giovanni, a Torino	»	lisciva	»	»
5755	» 54 - » 85	18-7-1923	Ditta Lechner & Muratori, a Sampierdarena (Genova)	»	vernici, colori, ecc.	27-11-1923	»
7338	» 70 - » 11	9-6-1906	Idem idem	»	cera lucida per pavimenti	»	»
9180	» 86 - » 31	19-4-1909	Idem idem	»	vernice	»	»

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attostati	Data della trascrizione	TITOLARE	Natura del marchio	Prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere	Data della domanda di estensione	Data di registrazione della estensione
14835	Vol. 137 - N. 95	8-7-1914	Ditta Lechner & Muratori, a Sampierdarena (Genova)	di fabbrica	vernice a smalto	27-11-1923	16-8-1924
3558	» 34 - » 80	1-5-1897	Società anonima saponerie e stearinerie riunite, a Genova	»	saponi	30-11-1923	»
7242	» 68 - » 73	9-4-1906	Idem idem	»	idem	»	»
4714	» 45 - » 53	22-8-1900	Società anonima Saponi & Glicerine - Saponerie Fratelli De Bernardi, a Genova	»	sapone per bucato	»	»
17834	» 166 - » 18	12-12-1920	« L'Insulare » Fabbrica di prodotti chimici ed industriali, a Catania	»	sapone	1-12-1923	20-8-1924
4750	» 45 - » 88	1-10-1900	Società generale delle conserve alimentari Cirio, a San Giovanni a Teduccio (Napoli)	»	conserve alimentari d'ogni specie	»	»
7546	» 71 - » 53	15-10-1906	Idem idem	»	conserve alimentari	»	»
8396	» 78 - » 56	18-11-1907	Idem idem	»	estratto di pomidoro	»	»
9363	» 89 - » 51	11-10-1909	Idem idem	»	pomidoro in conserva e conserva di pomidoro	»	»
9710	» 89 - » 30	2-9-1909	Idem idem	»	estratto di pomidoro	»	»
9812	» 89 - » 59	11-10-1909	Idem idem	»	conserva di pomidoro	»	»
14394	» 135 - » 64	2-5-1914	Idem idem	»	pomidoro pelati	»	»
16881	» 155 - » 70	15-4-1918	Ditta A. Gazzoni & C., a Bologna	»	preparato contro la tosse	3-12-1923	»
22588	» 180 - » 49	5-5-1922	Idem idem	»	prodotto chimico farmaceutico e precisamente un ricostituente radioattivo	»	»
23107	» 192 - » 55	21-3-1923	Idem idem	»	preparato chimico farmaceutico	»	»
18838	» 176 - » 57	9-9-1921	Victor Electric Corporation, a Chicago (S.U.A).	»	apparecchi medici, chirurgici ed elettrici; apparecchi e congegni di ogni specie, usati in unione con le applicazioni di elettricità sul corpo umano	31-1-1924	»
8229	» 80 - » 41	21-2-1908	Gazzoni Arturo, a Bologna	»	specialità farmaceutiche	5-12-1923	25-8-1924
13889	» 129 - » 41	17-9-1913	Società italo-americana pel petrolio, a Genova	di commercio	petrolio	6-12-1923	»
13890	» 129 - » 96	3-10-1913	Idem idem	»	idem	»	»
13892	» 129 - » 43	17-9-1913	Idem idem	»	benzina	»	»
13893	» 129 - » 44	»	Idem idem	»	petrolio	»	»
13894	» 129 - » 45	»	Idem idem	»	benzina	»	»
13895	» 129 - » 46	»	Idem idem	»	idem	»	»
13896	» 129 - » 47	»	Idem idem	»	idem	»	»
13897	» 129 - » 48	»	Idem idem	»	tipo speciale di benzina	»	»
13913	» 129 - » 60	18-9-1913	Idem idem	»	benzina	»	»
13966	» 130 - » 21	7-10-1913	Idem idem	»	petrolio	»	»

Numero del registro generale	Volume e numero del registro attestati	Data della trascrizione	TITOLARE		Natura del marchio	Prodotti che il marchio è destinato a contraddistinguere	Data della domanda di estensione	Data di registrazione della estensione
13967	Vol. 130 – N. 22	7-10-1913	**Società italo-americana pel petrolio, a Genova.**		di commercio	petrolio	6-12-1923	25-8-1924
14147	» 131 – » 20	10-11-1913	Idem	idem	»	petrolio e benzina	»	»
14190	» 131 – » 49	24-11-1913	Idem	idem	di fabbrica	benzina	»	»
14625	» 135 – » 8	14-4-1914	Idem	idem	»	idem	»	»
14999	» 138 – » 66	25-7-1914	Idem	idem	di commercio	petrolio	»	»
13898	» 129 – » 49	17-9-1913	Idem	idem	»	tipo speciale di petrolio raffinato	7-12-1923	»
13899	» 129 – » 50	»	Idem	idem	»	tipo speciale di petrolio	»	»
13900	» 129 – » 51	18-9-1913	Idem	idem	»	petrolio	»	»
13901	» 129 – « 97	3-10-1913	Idem	idem	»	idem	»	»
13902	» 129 – » 52	18-9-1913	Idem	idem	»	idem	»	»
13903	» 129 – » 53	»	Idem	idem	»	idem	»	»
13904	» 129 – » 98	3-10-1913	Idem	idem	»	idem	»	»
13905	» 129 – » 54	18-9-1913	Idem	idem	»	idem	»	»
13906	» 129 – » 55	»	Idem	idem	»	idem	»	»
13907	» 129 – « 56	»	Idem	idem	»	benzina speciale	»	»
7032	» 66 – » 40	14-11-1905	Idem	idem	»	petrolio	8-12-1923	30-8-1924
7033	» 66 – » 55	21-11-1905	Idem	idem	»	idem	»	»
7471	» 70 – » 39	21-6-1906	Idem	idem	di fabbrica	benzina	»	»
7513	» 70 – » 93	29-8-1906	Idem	idem	di commercio	petrolio	»	»
8198	» 77 – » 7	3-9-1907	Idem	idem	di fabbrica	idem	»	»
8199	» 77 – » 8	»	Idem	idem	»	idem	»	»
8200	» 77 – » 9	»	Idem	idem	»	idem	»	»
8201	» 77 – » 10	»	Idem	idem	»	idem	»	»
8262	» 77 – » 72	30-9-1907	Idem	idem	fabbr. e comm.	idem	»	»
8816	» 82 – « 27	19-8-1908	Idem	idem	di commercio	idem	»	»
12011	» 112 – » 83	12-8-1912	Idem	idem	di fabbrica	idem	»	»
12306	» 114 – » 96	19-11-1912	Idem	idem	di commercio	benzina	»	»
12307	» 114 – » 97	»	Idem	idem	»	idem	»	»
12308	» 114 – » 98	»	Idem	idem	»	idem	»	»
12309	» 114 – » 99	»	Idem	idem	»	idem	»	»
12310	« 114 – » 100	»	Idem	idem	»	idem	»	»
12455	» 116 – » 37	14-12-1912	Idem	idem	»	idem	»	»
13908	» 129 – » 57	18-9-1913	Idem	idem	»	petrolio in casse e stagnoni	»	»
13909	» 129 – » 58	»	Idem	idem	»	benzina	»	»
13910	» 129 – » 59	»	Idem	idem	»	idem	»	»

Il direttore: DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Domanda di svincolo della cauzione della società di assicurazione « Vesuvius », in Torre del Greco (Napoli).

La Compagnia italiana di navigazione e sicurtà « Vesuvius », in liquidazione, con sede in Torre del Greco (Napoli), in seguito all'avvenuto deposito del piano di riparto presso il Tribunale civile di Napoli (trascritto il 22 maggio 1925, al n 1118 e pubblicato nel Foglio degli annunzi legali n. 95, del 26 s. m., pag. 2412-13), ha inoltrato domanda di svincolo della cauzione a suo tempo costituita a garanzia degli assicurati nel Regno.

Si invita chiunque possa avere diritto ad opporsi a tale svincolo per mancata inclusione del proprio credito nel piano di riparto anzidetto, a presentare documentato ricorso al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private), entro il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 15 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Isola della Scala in provincia di Verona, con decreto del 22 luglio 1925, sono estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 158

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 22 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	128 42	Belgio	125 75
Londra	132 101	Olanda	10 98
Svizzera	528 30	Pesos oro (argentino)	24 90
Spagna	393 18	Pesos carta (argent.)	10 95
Berlino	6 48	New-York	27 185
Vienna (Shilling)	3 85	Russia	—
Praga	80 30	Belgrado	47 60
Dollaro canadese	27 15	Budapest	0 03825
Romania	13 15	Oro	524 54

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 325
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	47 325
	5.00 % netto	91 85
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 85

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a premi tra i coltivatori dell'Agro romano, produttori di razze elette di frumento.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Attesa la necessità di dare incremento alla produzione del grano;

Visto il notevole contributo che i precedenti concorsi, annualmente banditi dal 1915 al 1924, hanno recato al miglioramento della granicoltura ed alla produzione granaria dell'Agro romano;

Riconosciuta la opportunità di promuovere ed estendere nell'Agro romano la coltivazione dei grani di razze elette, che si sono dimostrati i più produttivi e assai bene adatti in tale territorio;

Visto il testo unico 10 novembre 1905, n. 647, il decreto-legge Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1713, e la legge 17 luglio 1910, n. 491, concernenti il bonificamento dell'Agro romano;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Ai coltivatori dell'Agro romano, che, nell'annata agraria 1925-26, coltiveranno frumenti di razze elette saranno assegnati premi varianti da L. 75 a L. 100 per ogni ettaro. Di tale premio il 10 % sarà attribuito agli agenti delle aziende, sempre che risulti che essi hanno cooperato, nel miglior modo, alla conservazione della purezza delle varie razze e al buon esito delle coltivazioni.

Art. 2.

Le razze di frumento ammesse al godimento del premio sono le seguenti:

i tipi Reatino, nn. 1, 2 e 11; Cognese, nn. 12, 29 e 31; Gentile semiaristato, n. 48; Gentile rosso, n. 58; Marzuolo, nn. 83 e 87; Carosella, numero 112; Romanello, nn. 187 e 211; Turgido Pucense, n. 255;

il Carlotta, il Cervaro, il Luigia, il Dante, l'Italo, il Fausto, il Villa Glori, il Riccio, il Mentana, l'Ardito, il Potenziani, i Dauni, il Senatore Cappelli, il Senatore Cencelli, il Milazzo;

ed anche la Saragolla.

Art. 3.

I concorrenti debbono seguire un processo colturale che assicuri il perfetto isolamento di ciascuna razza, e disporre di appropriati vagli cernitori per la selezione meccanica almeno delle sementi occorrenti per i propri fondi.

Art. 4.

Su proposta motivata della Commissione giudicatrice, il Ministero dell'economia nazionale potrà concedere a ciascuno dei concorrenti premiati uno speciale diploma che lo segnali come produttore di sementi di razza eletta, sottoposto a controllo e a garanzia stabiliti nel regolamento approvato con decreto Ministeriale 20 ottobre 1917.

Art. 5.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire entro il 31 gennaio 1926, al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale del bonificamento agrario) e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, paternità e residenza abituale del concorrente;

b) cognome e nome dell'agente dipendente dal concorrente;

c) denominazione del fondo ove ha luogo la coltivazione;

d) superficie coltivata con le razze di frumento, per le quali si concorre, avvertendo che la superficie minima ammessa a concorso è di ettari tre.

Art. 6.

Per ciascuna coltura di frumento il concorrente deve far pervenire al Ministero, entro il 15 agosto 1926, una breve relazione sulle condizioni in cui la coltura stessa fu avviata e si svolse.

E cioè:

1° l'estensione della coltura (ettari);

2° terreno (giacitura, impasto, condizioni di scolo);

3° coltura precedente (tenendo presente che sono escluse dal concorso le coltivazioni in ristoppio);

4° lavori di preparazione;

5° concimazione (diretta e alla coltura precedente);

6° semina (epoca — a righe o a spaglio — quantità di seme per ettaro, provenienza della semente, trattamenti prima dello spargimento);

7° cure colturali (terra nera, erpicatura, rincalzatura, scerbature, concimazioni, soppressione tempestiva dei cespi colpiti da carbone);

8° mietitura;

9° trebbiatura (epoca, prodotto complessivo in granelli, e possibilmente anche in paglia);

10° eventuali danni;

a) dovuti ad azioni meteoriche (grandine, siccità, ecc.);

b) dovuti a parassiti animali e vegetali.

Art. 7.

Non più tardi del 30 settembre 1926, i concorrenti dovranno far pervenire per ogni razza, in appropriati imballaggi, una ventina di cespi sradicati prima della mietitura e 20 chilogrammi di granelli opportunamente vagliati, perchè possano figurare nella speciale Mostra. Detti campioni saranno restituiti dopo la Mostra.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di seguire le coltivazioni e controllare con tutti i mezzi che reputerà idonei le indicazioni date dai concorrenti. Essa preleverà, anche a mezzo di agenti di sua fiducia, per ogni partita in concorso, nei magazzini dei concorrenti, due campioni di un chilogrammo ciascuno, rispettivamente dai granelli in natura (come escono dalla trebbiatrice), e da quelli vagliati.

Art. 9.

Il giudizio di merito sarà basato sulle osservazioni di campagna, sulle qualità agrarie e commerciali dei prodotti e sul grado di purezza che il concorrente sia riuscito ad assicurare alla razza in coltura.

Titolo indispensabile per il conseguimento del premio sarà l'adozione di accurate pratiche colturali, ed in particolar modo l'impiego delle concimazioni.

A pari qualità di prodotto in granelli, la aggiudicazione dei premi sarà decisa tenendo conto dell'entità della produzione, dell'ordinamento tecnico-economico e dello svolgimento dell'attività produttiva nell'impresa.

Art. 10.

Alle spese per i premi e diplomi, per l'organizzazione della Mostra campionaria e per l'aggiudicazione del concorso è assegnata la somma di L. 500,000 da prelevarsi dalla Cassa di colonizzazione per l'Agro romano, istituita con l'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Il direttore generale dell'agricoltura è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 luglio 1925.

Il Ministro: NAVA.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a 28 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

		con punti
1.	Jannelli Pasquale Simone	279
2.	Cuturi Antonio	263
3.	Coppini Maurilio	262
4.	Lo Jucco Giacomo	258
5.	Riccio Luigi	256
6.	Guidotti Gastone	256
7.	Muzi Falconi Filippo	254
8.	Fornari Giovanni	254
9.	Zamboni Guelfo	252
10.	Borga Guido	252
11.	Silvestrelli Luigi	250
12.	Ambrosetti Gino	248
13.	Anzilotti Enrico	247
14.	Alessandrini Adolfo	246
15.	Cortese Paolo	245
16.	Wiel Ferdinando	245
17.	Buzzi Gradenigo Cesare P. A.	245
18.	Franchetti Lamberto	245
19.	Spalazzi Giorgio	245
20.	Pinto Pasquale	245
21.	Babuscio Rizzo Francesco	244
22.	Ciano Galeazzo	244
23.	Magistrati Massimo	243
24.	Confalonieri Giuseppe Vitaliano	243
25.	Rotini Ambrogio	242
26.	Anfuso Filippo	242
27.	Macchi Di Cellere Pio	242
28.	Formentini Omero	241
29.	D'Acunzo Benedetto	241
30.	Sallier De La Tour Paolo	240
31.	Scaglione Roberto	240

Roma, 20 luglio 1925.

La Commissione:

VALVASSORI PERONI — GIANNINI — PANIÉ — CONTI — NINA.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.